

Avamprogetto di

Codice di procedura penale svizzero

(CPP)

Codice di procedura penale svizzero

(CPP)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del...

decreta:

Titolo primo: Introduzione

Capitolo 1: Applicazione della legge in generale

Art. 1 Campo d'applicazione generale

¹ La presente legge disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati ai sensi del diritto penale federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

² Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

La giustizia penale è di esclusiva competenza delle autorità istituite a tal fine dalla legge; essa può essere amministrata soltanto nelle forme previste dalla presente legge.

Capitolo 2: Principi del diritto di procedura penale

Art. 3 Rispetto della dignità umana

¹ A tutti gli stadi della procedura, le autorità penali rispettano la dignità della persona implicata nel procedimento.

² Esse osservano in particolare il principio della buona fede e il divieto dell'abuso di diritto. Esse garantiscono l'uguaglianza e l'equità di trattamento di tutte le persone implicate nel procedimento e riconoscono loro il diritto di essere sentite.

³ Non sono ammessi metodi di acquisizione delle prove lesivi della dignità umana.

Art. 4 Indipendenza

¹ In sede di applicazione del diritto, le autorità penali sono indipendenti e vincolate unicamente dal diritto e dall'equità.

² Sono fatti salvi i poteri legali d'impartire d'istruzioni nei confronti delle autorità inquirenti (art. 13).

Art. 5 Principio di celerità

¹ Le autorità penali avviano senza indugio il procedimento penale e lo portano a termine senza ritardi immotivati.

² Se l'imputato è detenuto, il relativo procedimento è espletato prioritariamente.

Art. 6 Principio della verità materiale

¹ Le autorità penali accertano d'ufficio tutte le circostanze pertinenti per il giudizio del reato e dell'imputato.

² Esse esaminano con eguale accuratezza le circostanze a carico e a discarico dell'imputato.

Art. 7 Carattere obbligatorio dell'azione penale

¹ Nell'ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad aprire e a espletare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di fatti che fanno sospettare l'esistenza di reati.

² I Cantoni possono

- a. escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle proprie autorità legislative e governative per le dichiarazioni rese nel Parlamento cantonale o all'interno dei suoi organi;
- b. subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il perseguimento penale dei membri delle proprie autorità esecutive o giudiziarie supreme per crimini o delitti commessi nell'esercizio della carica.

Art. 8 Principio di opportunità

¹ Il Procuratore pubblico e i tribunali prescindono dal perseguimento penale se la colpa e le conseguenze del reato sono modeste.

² Se gli interessi essenziali della parte in giudizio non vi si oppongono, essi prescindono inoltre dal perseguimento penale se

- a. a fianco degli altri reati contestati all'imputato, il reato in questione non riveste grande importanza ai fini della determinazione della pena o della misura;
- b. la pena irrogata in aggiunta a una pena passata in giudicato sarebbe presumibilmente irrilevante;
- c. andrebbe imputata una pena espiata all'estero la cui durata equivale a quella della pena che sarebbe presumibilmente inflitta per il reato perseguito oppure
- d. il reato è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è stato delegato a quest'ultima.

³ In tali casi, il Procuratore pubblico e i tribunali emanano un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.

Art. 9 Principio accusatorio

¹ Un reato può essere giudicato da un tribunale soltanto se, dopo aver espletato la procedura preliminare, il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio dinanzi al tribunale competente una persona determinata sulla base di fatti descritti con precisione.

² Sono fatte salve le procedure del decreto d'accusa e di contravvenzione penale.

Art. 10 Principio di evasione formale

I procedimenti penali possono essere evasi soltanto nelle forme previste a tal fine dalla legge.

Art. 11 Apprezzamento delle prove e presunzione d'innocenza

¹ Il giudice valuta liberamente le prove raccolte nel corso della procedura preliminare e del dibattimento in base alla convinzione che trae dall'intero procedimento. Egli non è vincolato da alcuna regola probatoria.

² Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

³ Se vi sono dubbi consistenti e insormontabili quanto all'adempimento delle condizioni materiali della condanna, il giudice si basa sulla fattispecie più favorevole all'imputato.

Art. 12 Ne bis in idem

¹ La persona condannata o assolta in Svizzera con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente perseguita per lo stesso reato.

² Sono fatti salvi la riapertura di un procedimento abbandonato (art. 356), l'annullamento di una multa nella procedura di contravvenzione penale (art. 425) e la revisione del procedimento (art. 480 segg.).

Titolo secondo: Autorità penali

Capitolo 1: Poteri

Sezione 1: In generale

Art. 13 Autorità inquirenti

Il perseguimento dei reati compete a

- a. la polizia;
- b. la Procura pubblica;
- c. le autorità di contravvenzione penale.

Art. 14 Tribunali

Hanno poteri giudiziari

- a. il tribunale delle misure coercitive,
- b. il tribunale di prima istanza,
- c. l'autorità di ricorso,
- d. il tribunale d'appello.

Art. 15 Denominazione e organizzazione delle autorità penali

¹ Confederazione e Cantoni determinano quali autorità esercitano i poteri delle autorità penali di cui agli articoli 13 e 14 e la loro denominazione.

² I Cantoni disciplinano elezione, composizione, organizzazione e poteri delle autorità penali nella misura in cui la presente legge o altre leggi federali non abbiano regolato in modo esauriente tali questioni.

³ Eccezion fatta per l'autorità di ricorso e il tribunale d'appello, Confederazione e Cantoni possono istituire più autorità penali omologhe. In tal caso, essi ne determinano le rispettive sfere di competenza per territorio e materia.

⁴ Confederazione e Cantoni disciplinano la vigilanza sulle autorità penali.

Sezione 2: Polizia

Art. 16 In generale

Nell'ambito della procedura preliminare, gli agenti dei corpi di polizia di Confederazione, Cantoni e Comuni a cui sono attribuiti poteri di polizia giudiziaria o criminale svolgono le indagini conformemente alle disposizioni della presente legge.

Art. 17 Compiti

¹ La polizia svolge indagini su reati di sua iniziativa, su denuncia di privati o di autorità o su istruzione della Procura pubblica e ne riferisce a quest'ultima.

² L'attività della polizia nell'ambito del perseguimento penale è retta dalla presente legge.

³ La polizia soggiace alla vigilanza e alle istruzioni della Procura pubblica.

⁴ Se un caso penale è pendente dinanzi a un tribunale, quest'ultimo può impartire istruzioni o conferire mandati alla polizia.

Sezione 3: Procura pubblica

Art. 18 Definizione

La Procura pubblica di Confederazione e Cantoni è responsabile dell'esercizio uniforme del potere repressivo statale.

Art. 19 Competenza

¹ Al Procuratore pubblico compete in particolare il perseguimento dei reati nell'ambito dell'istruttoria preliminare.

² Una volta conclusa la procedura preliminare, il Procuratore pubblico abbandona il procedimento o rinvia la causa al giudizio del tribunale competente. È fatta salva la procedura del decreto d'accusa.

Art. 20 Indipendenza

¹ Il Procuratore pubblico è indipendente ai sensi dell'articolo 4.

² Confederazione e Cantoni possono assoggettare il Procuratore pubblico alle istruzioni di un Procuratore generale.

Sezione 4: Autorità di contravvenzione penale

Art. 21 In generale

¹ Confederazione e Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni ad autorità amministrative.

² Nell'adempimento di tale compito, le autorità amministrative sono indipendenti ai sensi dell'articolo 4.

Sezione 5: Tribunale delle misure coercitive

Art. 22 Competenza

¹ Il tribunale delle misure coercitive

- a. ordina la carcerazione preventiva e di sicurezza e le altre misure coercitive previste dalla legge;
- b. giudica i ricorsi contro gli atti e le decisioni della polizia, del Procuratore pubblico e delle autorità di contravvenzione penale.

² Confederazione e Cantoni possono delegare i poteri del tribunale delle misure coercitive ai tribunali di prima istanza o alla loro direzione del procedimento.

³ I membri del tribunale delle misure coercitive non possono fungere da giudici di merito nella stessa causa.

Sezione 6: Tribunale di prima istanza

Art. 23 Competenza

Il tribunale di prima istanza giudica in prima istanza tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.

Art. 24 Giudice unico

¹ Confederazione e Cantoni possono prevedere un giudice unico quale tribunale di prima istanza.

² Il giudice unico giudica in prima istanza

- a. le contravvenzioni;
- b. i crimini e i delitti per i quali il Procuratore pubblico propone una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità, una pena detentiva inferiore a tre anni, una privazione della libertà complessivamente inferiore a tre anni se occorre revocare la sospensione condizionale di una sanzione oppure una misura non comportante la privazione della libertà.

Sezione 7: Autorità penali dei minori

Art. 25 (Competenza)

Sezione 8: Autorità di ricorso

Art. 26 Competenza

¹ L'autorità di ricorso giudica i ricorsi contro gli atti e le decisioni non appellabili

- a. dei tribunali di prima istanza;
- b. del Procuratore pubblico e delle autorità di contravvenzione penale nei casi specialmente previsti dalla legge.

² Confederazione e Cantoni possono attribuire al tribunale d'appello i poteri dell'autorità di ricorso.

Sezione 9: Tribunale d'appello

Art. 27 Competenza

¹ Il tribunale d'appello statuisce in merito a

- a. appelli contro sentenze dei tribunali di prima istanza;
- b. istanze di revisione.

² Confederazione e Cantoni garantiscono l'indipendenza del tribunale d'appello mediante opportune misure organizzative.

Capitolo 2: Competenza per materia

Sezione 1: Giurisdizione cantonale

Art. 28 Principio

Fatte salve le eccezioni sancite dalla legge, le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale.

Sezione 2: Giurisdizione federale

Art. 29 Principio

¹ Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati del Codice penale¹:

- a. i reati dei titoli primo e quarto e di cui agli articoli 140, 156, 189 e 190, se diretti contro persone tutelate dal diritto internazionale;
- b. i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172^{ter}, se concernono locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
- c. il sequestro di persona ai sensi dell'articolo 185 volto alla coazione di autorità federali o estere;
- d. i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226;
- e. i crimini e i delitti del titolo decimo concernenti monete, cartamoneta e biglietti di banca, valori ufficiali di bollo, altre marche della Confederazione, pesi e misure;
- f. i crimini e i delitti del titolo undecimo, se riguardano documenti federali, ad eccezione della licenza di condurre e dei documenti giustificativi del traffico dei pagamenti della Posta;
- g. i reati di cui all'articolo 260^{bis} e ai titoli dal tredicesimo al quindicesimo e diciassettesimo, se sono diretti contro la Confederazione o autorità federali, contro la volontà popolare in occasione di elezioni o votazioni federali, domande di referendum o d'iniziativa, contro la pubblica autorità o l'amministrazione della giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo e quelli commessi da un membro di un'autorità o da un funzionario federale oppure i reati commessi contro la Confederazione di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo e le contravvenzioni di cui agli articoli 329 – 331;

¹ RS 311.0.

h. i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento armato da parte della Confederazione.

² Soggiacciono inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui al titolo dodicesimo del Codice penale².

³ Sono fatte salve le norme sulla competenza del Tribunale federale previste da leggi federali speciali.

Art. 30 In materia di criminalità organizzata e criminalità economica

¹ Soggiacciono inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter} – 322^{septies} e i crimini perpetrati da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale³, se i reati in questione sono stati commessi:

- a. essenzialmente all'estero; o
- b. in più Cantoni, senza concentrarsi nettamente in uno di essi.

² A fronte di crimini dei titoli secondo e undecimo del Codice penale⁴, il Ministero pubblico della Confederazione può dare avvio alla procedura preliminare se:

- a. sono riunite le condizioni di cui al capoverso 1 e
- b. nessuna autorità inquirente cantonale si occupa dell'affare o la competente autorità inquirente cantonale chiede al Ministero pubblico della Confederazione di assumere il procedimento.

³ L'apertura della procedura preliminare di cui al capoverso 2 fonda la giurisdizione federale.

Art. 31 Delega della giurisdizione federale in generale

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di un affare penale che rientra nella giurisdizione federale giusta l'articolo 29 capoverso 1 o 2.

² In via eccezionale, il Ministero pubblico della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il giudizio di un affare penale ai sensi del capoverso 1 dopo la chiusura dell'istruttoria preliminare. In tal caso, il Ministero pubblico della Confederazione sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

Art. 32 Delega in materia di genocidio e di criminalità organizzata o economica

¹ Una volta conclusa la procedura preliminare, il Ministero pubblico della Confederazione può delegare a un tribunale cantonale il giudizio di un affare penale ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 o 2 e 30. In tal caso, esso sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

² In casi semplici, esso può inoltre delegare a un'autorità cantonale l'istruzione, l'accusa e il giudizio di un affare penale ai sensi dell'articolo 30.

² RS.311.0.

³ RS 311.0.

⁴ RS 311.0.

Art. 33 Disposizioni comuni ai casi di delega

¹ Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero, oppure gli autori, i coautori o i compartecipi risiedono in Cantoni diversi, il Ministero pubblico della Confederazione decide quale Cantone è abilitato e tenuto a istruire e giudicare l'affare penale.

² Se un affare penale federale giusta l'articolo 29 rientra sia nella giurisdizione federale, sia in quella cantonale, il Ministero pubblico della Confederazione può disporre la congiunzione dei procedimenti nelle mani delle autorità federali o in quelle delle autorità cantonali.

³ Se si prospetta un caso di delega ai sensi della presente sezione, le procure pubbliche di Confederazione e Cantoni si trasmettono reciprocamente, a fini di consultazione, gli incartamenti; una volta statuito in merito alla delega, tali incartamenti sono inoltrati all'autorità chiamata a istruire e a giudicare la causa.

⁴ Le autorità cantonali comunicano senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione le decisioni finali da esse emanate in merito ai procedimenti previsti dalla presente sezione.

Art. 34 Contestazioni

L'autorità di ricorso del Tribunale federale statuisce in merito ai conflitti di competenza e alle altre contestazioni tra Ministero pubblico della Confederazione e autorità penali cantonali inerenti all'applicazione delle norme della presente sezione.

Sezione 3: Competenza in caso di concorso di reati**Art. 35** Principio dell'unità del procedimento

¹ Se hanno commesso più crimini o delitti, gli imputati, i coautori e i partecipanti a tali reati sono perseguiti dall'autorità cui compete il perseguimento del reato cui è comminata la pena più grave.

² Se i reati rientrano in parte nella giurisdizione federale oppure sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, gli articoli 31 e 32, nonché 41-46 hanno la precedenza.

³ In deroga all'articolo 21, le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o un delitto sono perseguite e giudicate unitamente a quest'ultimo dal Procuratore pubblico e dai tribunali.

Art. 36 Eccezioni

¹ In presenza di motivi oggettivi, il Procuratore pubblico e i tribunali giudicanti possono scindere o congiungere procedimenti penali.

² (Riserva a favore delle norme sulla competenza della procedura penale minorile)

Art. 37 Potere di prescindere dalla pena

L'applicazione del principio di opportunità di cui all'articolo 8 e l'esenzione dalla pena di cui agli articoli 52 - 54 del Codice penale⁵ competono al Procuratore pubblico o ai tribunali presso i quali la causa è pendente.

Capitolo 2: Foro**Sezione 1: In generale****Art. 38** Campo d'applicazione

Se la legge non dispone altrimenti, le norme del presente capitolo si applicano a tutti i reati previsti dal diritto federale.

Art. 39 Foro del luogo del reato

¹ Il perseguimento e il giudizio di un reato competono all'autorità del luogo in cui esso è stato commesso.

² Se è sito in Svizzera soltanto il luogo in cui si è prodotto il risultato del reato, sono competenti le autorità di tale luogo.

³ Se il reato è stato commesso in più luoghi o il risultato si è prodotto in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

Sezione 2: Fori speciali**Art. 40** Reati commessi all'estero

¹ Se un reato è stato commesso all'estero o non si può determinare il luogo in cui è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui gli imputati hanno il domicilio o la loro residenza abituale.

² Se gli imputati non hanno domicilio né residenza abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del luogo d'origine. Se il luogo d'origine degli imputati non è in Svizzera, sono competenti le autorità del luogo dove sono stati arrestati.

³ Se non è dato alcun foro ai sensi dei capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l'estradizione.

⁵ RS 311.0.

Art. 41 Foro per i compartecipi

¹ Le autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell'autore principale di un reato sono competenti anche per il perseguimento e il giudizio dei compartecipi.

² Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

Art. 42 Foro in caso di concorso di reati

¹ Se gli imputati hanno commesso più reati in luoghi diversi e per tale motivo sono stati compiuti atti di perseguimento in luoghi distinti, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato cui è comminata la pena più grave. Se a più reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo dove sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

² Se, al momento della procedura di determinazione del foro di cui agli articoli 47-49, uno dei Cantoni interessati ha già pronunciato il rinvio a giudizio per il reato in questione, i procedimenti sono condotti separatamente.

³ Se imputati sono stati condannati da tribunali distinti a più pene dello stesso genere o a misure privative della libertà, su domanda dei condannati il tribunale che ha irrogato la pena più severa fissa una pena generale.

Art. 43 Foro in caso di reati commessi mediante mass media

¹ In caso di reato in Svizzera giusta l'articolo 27 del Codice penale⁶ sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se l'autore è noto e ha il domicilio o la residenza abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di residenza abituale. In tal caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui è stato compiuto il primo atto di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

² Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui è stato compiuto il primo atto di perseguimento.

Art. 44 Foro in caso di reati nel fallimento o nell'esecuzione per debiti e in caso di reati all'interno dell'impresa

¹ I reati di cui agli articoli 163-171^{bis} del Codice penale⁷ sono perseguiti al domicilio, alla residenza abituale o alla sede del debitore.

² Sono perseguiti presso la sede dell'impresa:

- a. i reati commessi da organi nell'ambito della loro attività per conto dell'impresa;
- b. i reati di cui è responsabile l'impresa stessa.

³ Se in Svizzera non è dato alcun domicilio, residenza abituale o sede ai sensi dei capoversi 1 e 2, si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli 38 segg.

⁶ RS 311.0.

⁷ RS 311.0.

Art. 45 Foro in materia di confisca indipendente

¹ Le confische indipendenti sono operate nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

² Se oggetti o valori patrimoniali da confiscare sono siti in Cantoni distinti e sono riconducibili allo stesso reato o allo stesso autore, sono competenti le autorità del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.

Art. 46 Proroga di foro

¹ Per validi motivi, in particolare legati alla preminenza dell'attività delittuosa o alla persona dell'imputato, i Procuratori pubblici possono concordare deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 39-45.

² A tutela dei diritti procedurali di una parte, dopo il rinvio a giudizio l'autorità di ricorso di un Cantone può, su richiesta della parte stessa o d'ufficio, derogare alle norme sul foro del presente capitolo, attribuendo il giudizio di una causa penale a un tribunale cantonale di prima istanza competente per materia.

Sezione 3: Procedura di determinazione del foro**Art. 47** Esame della competenza; procedura di conciliazione

¹ Le autorità penali esaminano previamente e d'ufficio la propria competenza; se necessario trasmettono il caso all'autorità competente.

² Se una parte ritiene incompetente l'autorità incaricata del procedimento penale, chiede senza indugio la trasmissione del caso all'autorità penale competente per territorio.

³ Se più autorità penali risultano competenti per territorio, le Procure pubbliche interessate si comunicano vicendevolmente, d'ufficio e senza indugio, gli elementi essenziali del caso e si adoperano al fine di raggiungere un accordo il più celermente possibile.

⁴ Sino alla fissazione definitiva del foro, l'autorità per prima incaricata del caso prende i provvedimenti improcrastinabili. Se necessario, la direzione del procedimento dell'autorità di ricorso cantonale o federale designa l'autorità che deve occuparsi provvisoriamente del caso.

⁵ Le persone detenute sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto dopo la fissazione definitiva della competenza.

Art. 48 Procedura in caso di conflitti in merito al foro

¹ La soluzione dei conflitti in merito al foro tra autorità penali dello stesso Cantone compete all'autorità di ricorso del Cantone in questione.

² Se le autorità inquirenti di Cantoni diversi non raggiungono un accordo in merito al foro, la Procura pubblica del Cantone che per primo si è occupato del caso sottopone la causa senza indugio, ma al più tardi prima del rinvio a giudizio, all'autorità di ricorso della Confederazione perché decida in merito.

³ Le parti possono ricorrere dinanzi all'autorità di ricorso della Confederazione contro l'attribuzione del foro concordata dai Cantoni interessati.

⁴ Se i Cantoni hanno concluso un accordo conformemente all'articolo 46, le parti possono impugnarlo mediante il ricorso di cui al capoverso 3 soltanto se la loro istanza di cui all'articolo 47 capoverso 2 è stata respinta.

⁵ Se le Procure pubbliche interessate non determinano il foro in tempo utile nonostante l'istanza di una parte, quest'ultima può adire l'autorità di ricorso della Confederazione.

⁶ L'autorità di ricorso della Confederazione designa i Cantoni abilitati e tenuti al perseguimento e al giudizio dei reati in questione. In applicazione analogica dell'articolo 46 capoverso 1, essa può derogare alle norme sul foro di cui agli articoli 39-45.

Art. 49 Proroga ulteriore del foro

Un foro convenuto dai Cantoni o determinato dall'autorità di ricorso della Confederazione può essere prorogato soltanto in presenza di nuovi e importanti motivi e unicamente prima del rinvio a giudizio.

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale

Sezione 1: In generale

Art. 50 Oggetto

¹ Le norme del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Procure pubbliche, le autorità di contravvenzione penale e i tribunali di Cantoni distinti e della Confederazione. Esse concernono anche la polizia, nella misura in cui agisca su istruzione di tali autorità.

² L'assistenza giudiziaria diretta tra autorità di polizia federali e cantonali e tra quelle cantonali è ammissibile purché non concerna misure coercitive.

Art. 51 Principi dell'assistenza giudiziaria

¹ Le autorità penali di Confederazione e Cantoni sono tenute a prestarsi assistenza nel perseguimento dei reati previsti dal diritto federale.

² Esse sono tenute a prestarsi assistenza anche nel perseguimento dei reati previsti dal diritto cantonale, a meno che i Cantoni non li abbiano esclusi dall'obbligo di assistenza.

³ Con assistenza giudiziaria si intende qualsiasi misura richiesta da un'autorità, nell'ambito della propria competenza, ai fini di un procedimento penale in corso.

Art. 52 Assistenza

¹ Laddove necessario e possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione o di un altro Cantone locali per l'esercizio delle attività ufficiali e celle per la carcerazione preventiva di imputati.

² Su domanda delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle attività svolte da tali autorità.

³ La Confederazione rifonde ai Cantoni le spese da essi sostenute.

Art. 53 Spese

¹ Fatto salvo l'articolo 52 capoverso 3, l'assistenza giudiziaria è gratuita.

² Le spese dell'assistenza giudiziaria sono a carico del Cantone richiesto o della Confederazione. Le spese occasionate sono annunciate al Cantone richiedente o alla Confederazione, affinché possano essere se del caso addossate alle parti tenute a rifonderle.

³ Gli obblighi di indennizzo derivanti da misure di assistenza giudiziaria sono a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.

Art. 54 Contestazioni

¹ Il giudizio delle contestazioni in materia di assistenza giudiziaria tra Confederazione e Cantoni, nonché tra Cantoni, compete all'autorità di ricorso della Confederazione.

² Il giudizio definitivo delle contestazioni in materia di assistenza giudiziaria tra autorità penali dello stesso cantone compete all'autorità di ricorso del Cantone in questione.

Sezione 2: Atti procedurali compiuti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone

Art. 55 Principi

¹ Le Procure pubbliche e i tribunali di Confederazione e Cantoni possono chiedere alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l'esecuzione di atti procedurali.

² L'autorità richiesta non esamina l'ammissibilità e la proporzionalità degli atti procedurali di cui l'autorità richiedente si assume la responsabilità.

³ L'assistenza giudiziaria può essere impugnata con ricorso dinanzi alle autorità del Cantone richiesto unicamente dal profilo della sua esecuzione. In tutti gli altri casi, la trattazione dei ricorsi compete alle autorità del Cantone richiedente.

Art. 56 Istanza di adozione di misure coercitive

¹ Gli arresti vanno domandati dall'autorità richiedente mediante un mandato di comparizione scritto o comunicato con un mezzo di telecomunicazione scritto (art. 220).

² Se possibile, le persone arrestate sono consegnate all'autorità richiedente entro 24 ore.

³ Le istanze di adozione di altre misure coercitive vanno succintamente motivate. In casi urgenti, la motivazione può essere inoltrata in un secondo tempo.

Art. 57 Comunicazione diretta

¹ Le Procure pubbliche, le autorità di contravvenzione penale e tribunali competenti comunicano direttamente tra loro.

² Le domande di assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua del Cantone richiedente o in quella del Cantone richiesto.

³ Se vi sono dubbi riguardo alla competenza dell'autorità richiesta, l'autorità richiedente indirizza la domanda di assistenza giudiziaria al Procuratore generale del Cantone richiesto o della Confederazione. Questi la trasmette all'autorità competente.

Art. 58 Diritti delle parti

¹ Le parti, i loro patrocinatori e l'autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali richiesti purché la presente legge preveda tale possibilità.

² Se la partecipazione è possibile, l'autorità richiedente comunica alle parti e ai loro patrocinatori l'ora e il luogo di esecuzione dell'atto procedurale conformemente agli articoli 97 segg.

Sezione 3: Atti procedurali compiuti in un altro Cantone

Art. 59 Principio

¹ Le Procure pubbliche, le autorità di contravvenzione penale e i tribunali sono abilitati a ordinare e a eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi della presente legge.

² La Procura pubblica del Cantone in cui viene compiuto l'atto procedurale è previamente informata. In casi urgenti, l'informazione può aver luogo a posteriori. Per la richiesta d'informazioni o la produzione di atti l'opera d'informazione non è necessaria.

³ Il Cantone richiesto mette a disposizione delle autorità penali del Cantone richiedente i locali necessari al compimento dell'atto procedurale.

⁴ Le spese degli atti procedurali e gli obblighi d'indennizzo che ne derivano sono a carico del Cantone incaricato dell'esecuzione, il quale le può addossare alle parti conformemente agli articoli 494 - 496.

Art. 60 Impiego della forza pubblica

Se necessita dell'assistenza della polizia per l'esecuzione di un atto procedurale, l'autorità richiedente inoltra una domanda relativa alla Procura pubblica del Cantone richiesto, la quale conferisce i mandati necessari alla polizia locale.

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale

Art. 61 Disciplinamento; competenza

¹ La concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale e la procedura relativa sono rette dalla presente legge, a meno che altre leggi federali o trattati ratificati dalla Svizzera non prevedano disposizioni in merito.

² Se autorità cantonali prestano assistenza giudiziaria internazionale, la Procura pubblica assolve le mansioni relative. Nel corso del dibattimento, i tribunali possono presentare autonomamente domande di assistenza giudiziaria. Sono fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esecuzione delle pene.

³ Se il diritto federale attribuisce a un'autorità giudiziaria compiti di assistenza giudiziaria, è competente l'autorità di ricorso.

⁴ Se il Cantone incaricato dell'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria compie atti procedurali in un altro Cantone, sono applicabili le disposizioni sull'assistenza giudiziaria nazionale.

⁵ I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura.

Capitolo 6: Ricusazione

Art. 62 Motivi di ricusazione

Le persone operanti in seno ad autorità penali sono tenute a ricusarsi se

- a. hanno un interesse personale nella causa;
- b. hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
- c. sono uniti in matrimonio o sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
- d. convivono stabilmente con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
- e. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.

Art. 63 Obblighi delle persone interessate da motivi di ricusazione

Le persone operanti in seno ad autorità penali annunciano senza indugio alla direzione del procedimento, per scritto e con una breve motivazione, i motivi di ricusazione.

Art. 64 Istanza di ricusazione di una parte

¹ Le parti che intendono far valere la ricusazione di una persona operante in seno a un'autorità penale devono annunciare e comprovare alla direzione del procedimento i fatti alla base della ricusazione.

² I motivi di ricusazione vanno annunciati immediatamente, ma al più tardi 10 giorni prima del successivo atto procedurale.

Art. 65 Procedura

¹ I membri di autorità penali interessati da un'istanza di ricusazione si pronunciano in merito all'istanza per scritto o con una dichiarazione messa a verbale, precisando se intendono ricusarsi da sé.

² Se ammettono l'esistenza di motivi di ricusazione, si ricusano.

³ Statuiscono definitivamente, senza assumere prove, in merito alle istanze di ricusazione controverse

- a. dirette contro la polizia: la Procura pubblica;

- b. dirette contro il Procuratore pubblico, le autorità di contravvenzione penale e i tribunali di prima istanza: l'autorità di ricorso;
- c. dirette contro l'autorità di ricorso e singoli membri del tribunale d'appello: il tribunale d'appello;
- d. dirette contro l'intero tribunale d'appello: l'autorità di ricorso della Confederazione.

⁴ Fintanto che non si sia statuito in merito a un'istanza di ricusazione controversa, i membri delle autorità penali interessati possono continuare a esercitare le loro funzioni.

⁵ Se, nel caso di cui al capoverso 4, l'autorità competente accoglie l'istanza di ricusazione successivamente, gli atti procedurali a cui hanno partecipato le persone interessate dall'istanza sono annullabili e impugnabili.

⁶ Se un'istanza di ricusazione è accolta in ragione del comportamento del membro interessato di un'autorità penale in occasione di atti procedurali, sono annullabili soltanto gli atti successivi all'adozione del comportamento censurato.

Art. 66 Decisione

¹ La decisione in merito all'istanza di ricusazione va resa per scritto e motivata.

² Se l'istanza è accolta, le spese di procedura sono poste a carico della Confederazione o dei Cantoni. Se l'istanza è respinta oppure era manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono poste a carico dell'istante.

Capitolo 7: Direzione del procedimento

Art. 67 Competenza quanto alla direzione del procedimento

La direzione del procedimento compete

- a. fino all'abbandono o al rinvio a giudizio: al Procuratore pubblico incaricato dell'istruttoria;
- b. nella procedura di contravvenzione penale: all'autorità di contravvenzione penale competente;
- c. nella procedura giudiziaria dinanzi a tribunali collegiali: al presidente del tribunale in questione;
- d. nelle procedure dinanzi a un giudice unico: al giudice competente.

Art. 68 Compiti della direzione del procedimento

¹ La direzione del procedimento prende le disposizioni atte a garantire che la procedura si svolga in modo regolare e conforme alla legge.

² Nella procedura dinanzi a un tribunale, essa dispone di tutti i poteri che non sono riservati al tribunale.

³ La direzione del procedimento adotta le misure provvisorie necessarie.

⁴ Le disposizioni volte a dirigere il procedimento divengono caduche al più tardi quando la decisione finale passa in giudicato.

⁵ Se la direzione del procedimento di tribunali collegiali ha preso disposizioni prima del dibattimento, nel corso di quest'ultimo può essere chiesta la loro modifica o la loro revoca.

⁶ Per il resto, le disposizioni volte a dirigere il procedimento prese dai tribunali possono essere impugnate soltanto con la decisione finale.

Art. 69 Polizia delle udienze

¹ La direzione del procedimento provvede alla sicurezza, alla tranquillità e all'ordine del dibattimento e adotta le misure necessarie a proteggere gli astanti da aggressioni verbali e fisiche.

² Essa ammonisce tutte le persone che perturbano il procedimento, offendono le convenienze o contravvengono agli ordini; in caso di recidiva può negare loro la parola, espellerli dall'aula di giustizia e, se necessario, porli sotto la custodia della polizia sino alla fine del dibattimento. Essa può far sgomberare l'aula.

³ Se una parte viene espulsa, la procedura prosegue come se questa fosse presente.

⁴ La direzione del procedimento può chiedere l'ausilio della polizia competente nel luogo dell'atto procedurale.

Art. 70 Misure disciplinari

¹ La direzione del procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 500 franchi, in caso di recidiva fino a 2'000 franchi, le persone che non ottemperano a disposizioni volte a dirigere il procedimento, perturbano il procedimento od offendono le convenienze.

² Essa informa gli interessati, per scritto od oralmente, dell'inflizione della multa disciplinare e impartisce loro un breve termine entro il quale possano formulare le loro osservazioni.

³ Le multe disciplinari pronunciate dal Procuratore pubblico e dai tribunali di prima istanza possono essere impugate dinanzi all'autorità di ricorso. Questa decide definitivamente.

Capitolo 8: Atti procedurali delle autorità penali

Sezione 1: In generale

Art. 71 Forma degli atti procedurali

¹ La procedura dinanzi alle autorità penali è orale, a meno che la legge non preveda la forma scritta.

² Tutti gli atti procedurali che non sono compiuti per scritto sono messi a verbale conformemente agli articoli 83 segg.

Art. 72 Lingua ufficiale

¹ I Cantoni designano la lingua ufficiale delle proprie autorità penali.

² Ai procedimenti dinanzi alle autorità penali della Confederazione è applicabile per analogia l'articolo 50 capoverso 1 della legge federale sul Tribunale federale⁸.

Art. 73 Ripercussioni sulle autorità penali dei Cantoni

¹ Le autorità penali dei Cantoni svolgono tutti gli atti procedurali nella loro lingua ufficiale e li verbalizzano di conseguenza; la direzione del procedimento può autorizzare eccezioni.

² Nei contatti con le autorità penali dei Cantoni va utilizzata la lingua ufficiale di questi ultimi. Le autorità penali possono respingere gli atti prodotti in un'altra lingua e impartire al mittente un termine supplementare per la produzione di una traduzione.

³ Le autorità penali dei Cantoni utilizzano la propria lingua ufficiale anche quando, conformemente all'articolo 59, compiono atti procedurali in un luogo in cui vige un'altra lingua ufficiale.

⁴ Le citazioni e le altre comunicazioni indirizzate a persone domiciliate o abitualmente residenti in un'altra regione linguistica vanno redatte nella lingua ufficiale del luogo in cui risiede la persona interessata.

Art. 74 Traduzioni

¹ Se ha a che fare con persone che non comprendono la lingua ufficiale o non sanno esprimersi adeguatamente in tale lingua, la direzione del procedimento fa capo a un traduttore.

² In casi semplici o urgenti e previo consenso della persona interessata, la direzione del procedimento può rinunciare alla traduzione se essa o la persona preposta alla verbalizzazione padroneggia sufficientemente la lingua straniera.

³ Se necessario, gli atti che non sono prodotti dalle parti sono tradotti per scritto od oralmente perché siano messi a verbale.

⁴ Ai traduttori sono applicabili per analogia le norme sui periti (art. 190-199).

Art. 75 Diritti particolari dell'imputato

¹ Anche se è provvisto di un difensore, l'imputato viene posto a conoscenza in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, del contenuto essenziale dei principali atti procedurali.

² Non si ha diritto alla traduzione completa di tutti gli atti procedurali e dell'incartamento.

Sezione 2: Pubblicità del procedimento e del dibattimento**Art. 76** Principi

¹ Nell'ambito della procedura preliminare, il procedimento e le udienze non sono pubblici e sono segreti; sono fatti salvi i diritti di partecipazione delle parti.

² Eccezion fatta per la deliberazione della sentenza, il dibattimento dinanzi al tribunale di prima istanza e la comunicazione orale di sentenze e decreti di tale tribunale sono pubblici; lo stesso vale per il tribunale d'appello, nella misura in cui sia prevista una procedura orale.

⁸ RS

³ La procedura e il dibattimento dinanzi al tribunale delle misure coercitive, all'autorità di ricorso e ad altre autorità penali per le quali è prevista la procedura scritta non sono pubblici.

⁴ Nell'ambito della procedura dinanzi al tribunale di prima istanza e al tribunale d'appello, le parti possono rinunciare alla comunicazione orale della sentenza.

⁵ Le persone interessate possono prendere visione di tali sentenze, come pure delle decisioni penali emanate nell'ambito delle procedure del decreto d'accusa e di contravvenzione penale.

Art. 77 Attuazione della pubblicità

¹ I dibattimenti pubblici sono accessibili a tutti; le persone al di sotto dei 16 anni necessitano tuttavia dell'autorizzazione della direzione del procedimento.

² La direzione del procedimento può prevedere restrizioni in caso di forte affluenza di pubblico e nell'interesse della sicurezza.

³ Tutte le registrazioni video e audio all'interno dell'aula di giustizia e le registrazioni di atti procedurali compiuti al di fuori del palazzo di giustizia necessitano dell'autorizzazione della direzione del procedimento.

⁴ Le infrazioni al capoverso 3 possono essere punite con la multa disciplinare conformemente all'articolo 70 capoverso 1; le registrazioni non autorizzate possono essere sequestrate.

Art. 78 Eccezioni alla pubblicità del dibattimento

¹ Il tribunale può escludere totalmente o parzialmente la pubblicità del dibattimento se lo richiedono la sicurezza o l'ordine pubblici oppure interessi degni di protezione dell'imputato.

² Se il dibattimento concerne reati che hanno leso direttamente una persona nella sua integrità fisica, sessuale o spirituale, il tribunale siede a porte chiuse se lo richiedono interessi preminenti della vittima. In caso di reati contro l'integrità sessuale, il tribunale siede a porte chiuse se la vittima ne fa richiesta.

³ Se il tribunale siede a porte chiuse, l'imputato e le parti in giudizio possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.

⁴ Il tribunale può permettere a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di accedere a udienze a porte chiuse, stabilendone le condizioni.

⁵ Se il dibattimento si è svolto a porte chiuse, il tribunale comunica la sentenza nell'ambito di un dibattimento pubblico o se necessario informa il pubblico dell'esito del procedimento in un altro modo appropriato.

Art. 79 Cronaca giudiziaria

Confederazione e Cantoni possono prevedere norme speciali concernenti l'ammissione nonché i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.

Sezione 3: Obblighi di serbare il segreto e d'informare

Art. 80 Principio

¹ I membri di autorità penali e il loro personale ausiliario serbano il segreto riguardo ai fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio e la cui segretezza è raccomandata da un interesse pubblico o privato, a meno che non si tratti di fatti universalmente noti o divulgati nel corso di un dibattito pubblico.

² I periti ufficialmente designati sottostanno allo stesso obbligo di serbare il segreto.

Art. 81 Informazione del pubblico

¹ Il Procuratore pubblico, i tribunali e, con il consenso di questi ultimi, la polizia sono autorizzati a informare il pubblico circa i procedimenti in corso se la collaborazione della popolazione è necessaria a far luce su un reato o alla ricerca di persone sospette.

² Il pubblico può inoltre essere informato riguardo a procedimenti in corso se ciò è indispensabile

- a. a mettere in guardia o a tranquillizzare la popolazione;
- b. a rettificare notizie o voci infondate;
- c. alla luce della particolare importanza del caso penale.

³ Sono fatti salvi i brevi comunicati con cui la polizia informa il pubblico di incidenti e reati senza fare nomi.

⁴ Le modalità d'informazione sono stabilite dalla direzione del procedimento, la quale tiene conto dei principi della proporzionalità e della presunzione d'innocenza, come pure dei diritti di difesa dell'imputato.

⁵ In presenza di reati di cui all'articolo 2 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati⁹, autorità e privati possono divulgare l'identità della vittima al di fuori di un dibattito pubblico soltanto se la cooperazione della popolazione è indispensabile a far luce su un reato o alla ricerca di persone sospette oppure se la vittima vi acconsente. In caso di inosservanza di tale norma, i privati possono essere puniti con la multa disciplinare conformemente all'articolo 70 capoverso 1.

Art. 82 Informazione di altre autorità

¹ Se l'imputato sta espando una pena o una misura, le autorità penali informano le autorità d'esecuzione competenti del nuovo procedimento penale e delle decisioni emanate.

² Le autorità penali informano gli enti sociali e le autorità tutorie in merito ai procedimenti penali aperti e alle decisioni penali se ciò è necessario alla tutela degli imputati, dei danneggiati o dei loro congiunti.

³ Se, nell'ambito del perseguimento di reati a cui hanno preso parte minori, le autorità penali constatano che altre misure sono necessarie, ne informano senza indugio le autorità tutorie.

⁴ Confederazione e Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a procedere ad altre comunicazioni.

⁹ RS 312.5.

Sezione 4: Verbali

Art. 83 Principio

¹ Tutti gli atti procedurali che non sono compiuti per scritto, in particolare le dichiarazioni delle parti e le decisioni delle autorità, sono messi a verbale.

² Confederazione e Cantoni designano la persona incaricata della stesura del verbale.

³ La persona preposta al verbale, la direzione del procedimento ed eventualmente la persona incaricata della traduzione attestano l'esattezza del verbale.

⁴ La direzione del procedimento risponde del fatto che il verbale riferisca in modo completo e corretto degli atti procedurali.

⁵ Fatte salve norme contrarie, le disposizioni della presente sezione si applicano anche alla procedura d'indagine di polizia.

Art. 84 Contenuto del verbale procedurale

¹ I verbali procedurali riferiscono di tutti gli atti procedurali essenziali e forniscono ragguagli in particolare riguardo a:

- a. la natura, il luogo, la data e l'ora degli atti procedurali;
- b. i nominativi dei membri delle autorità che vi hanno preso parte e delle altre persone presenti, nonché delle parti e dei loro patrocinatori, difensori o rappresentanti;
- c. le istanze delle parti e le deposizioni di imputati, testimoni, persone informate sui fatti e periti;
- d. lo svolgimento del procedimento, le ordinanze emanate dall'autorità penale e il rispetto delle prescrizioni di forma previste in merito;
- e. gli atti e gli altri reperti di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo nel corso del procedimento penale;
- f. le decisioni e la loro motivazione, a meno che un esemplare di queste non sia messo agli atti separatamente.

² I verbali possono essere tenuti sotto forma di raccolta sistematica e numerata degli atti pertinenti o sotto forma di fascicolo.

³ La direzione del procedimento può ordinare che gli atti procedurali siano registrati in tutto o in parte, oltre che su carta, su supporti audio, video o di dati. Essa ne informa gli astanti.

Art. 85 Verbali d'interrogatorio

¹ Le deposizioni di imputati, testimoni, persone informate sui fatti e periti sono messe a verbale nel corso del dibattimento.

² Il verbale è steso nella lingua ufficiale del foro, ma le deposizioni essenziali vanno verbalizzate laddove possibile nella lingua in cui si è espressa la persona interrogata.

³ In occasione di deposizioni importanti, se possibile le domande e le risposte sono verbalizzate alla lettera.

Art. 86 Verbalizzazione di interrogatori nella procedura preliminare

¹ Le deposizioni di imputati, testimoni, persone informate sui fatti e periti nel corso della procedura preliminare sono progressivamente messe a verbale trascrivendole in modo leggibile a mano, a macchina, con l'ausilio di programmi di trattamento dei dati o con altri mezzi tecnici.

² La direzione del procedimento verbalizza le deposizioni da sé o ne affida la verbalizzazione a un cancelliere. Essa può autorizzare la persona interrogata a dettare la propria deposizione.

³ Una volta concluso l'interrogatorio, alla persona interrogata viene data lettura del verbale o gliene viene consegnata una copia perché ne prenda visione.

⁴ Dopo avere letto il verbale, la persona interrogata lo firma e appone la propria parafrasi in calce a ogni pagina.

⁵ Se la persona interrogata si rifiuta di leggere o di firmare il verbale, il rifiuto e i motivi su cui poggia sono annotati a verbale.

Art. 87 Verbalizzazione di interrogatori nella procedura giudiziaria

¹ Nel corso del dibattimento, le deposizioni di imputati, testimoni, persone informate sui fatti e periti sono messe a verbale conformemente all'articolo 86 capoverso 1.

² Una volta concluso l'interrogatorio, alla persona interrogata è data lettura delle sue deposizioni essenziali, a meno che non vi rinunci. Essa si pronuncia in merito all'esattezza del verbale; tale dichiarazione è a sua volta messa a verbale.

³ Se i verbali redatti a mano nel corso del dibattimento non sono leggibili o le deposizioni sono state registrate stenograficamente o con altri mezzi tecnici, subito dopo l'udienza sono trascritti in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla fine del procedimento.

⁴ Il tribunale può ordinare l'allestimento di un verbale d'interrogatorio a sé stante, conformemente all'articolo 86, che la persona interrogata deve firmare di suo pugno.

Art. 88 Forza probante dei verbali

I verbali allestiti regolarmente attestano l'esattezza degli atti procedurali di cui riferiscono.

Art. 89 Rettifica dei verbali

¹ L'istanza di rettifica di un verbale, corredata di motivazioni, va presentata presso la direzione del procedimento senza indugio, ma al più tardi entro 10 giorni dal momento in cui l'istante ha preso visione del verbale.

² La direzione del procedimento statuisce in merito alle istanze di rettifica di un verbale. Essa può ordinare la rettifica di verbali di sua iniziativa.

³ Se un'istanza di rettifica di un verbale è controversa, statuisce definitivamente in merito:

- a. nell'ambito dell'istruttoria preliminare e della procedura giudiziaria di prima istanza: l'autorità di ricorso;
- b. nell'ambito della procedura d'impugnazione: l'autorità ricorsuale che si occupa della causa.

Art. 90 Rettifica di sviste

¹ D'intesa con la persona preposta alla verbalizzazione, la direzione del procedimento rettifica le sviste manifeste contenute in verbali o decisioni e ne informa successivamente le parti.

² Le rettifiche, le modifiche, gli stralci e le aggiunte operati in un verbale sono autenticati dalla persona preposta alla verbalizzazione e dalla direzione del procedimento.

³ Le modifiche del contenuto vanno operate in modo tale che il testo originario del verbale resti leggibile.

⁴ Se decisioni penali hanno designato erroneamente il nome o altre generalità essenziali degli imputati, ha luogo una rettifica. Questa compete all'ultima autorità che si è occupata della causa penale. Tale autorità dispone i necessari accertamenti e decide dopo aver sentito le parti.

Sezione 5: Decisioni**Art. 91** Forma in generale

¹ Le decisioni che statuiscono nel merito di questioni penali o civili nell'ambito di un procedimento penale sono emanate sotto forma di sentenza, le altre decisioni sotto forma di decreto o di ordinanza. Sono fatte salve le norme sulle procedure del decreto d'accusa e di contravvenzione penale.

² Le decisioni sono emanate per scritto e motivate. Sono firmate dalla persona preposta al verbale e dalla direzione del procedimento e notificate alle parti.

³ I decreti o le ordinanze semplici volte a dirigere il procedimento non necessitano né di una forma particolare, né di una motivazione; esse sono annotate a verbale e notificate alle parti in modo appropriato.

Art. 92 Contenuto delle decisioni finali

¹ Le sentenze e le altre decisioni che mettono fine al procedimento contengono un'introduzione, la motivazione e il dispositivo. Le decisioni impugnabili contemplano inoltre l'indicazione dei rimedi giuridici.

² L'introduzione contiene:

- a. la designazione dell'autorità penale e dei membri di essa che hanno preso parte alla decisione;
- b. la data della decisione; nel caso delle decisioni giudiziarie, la data dell'udienza in cui è stata pronunciata la decisione;
- c. un'adequata designazione delle parti e dei loro patrocinatori, rappresentanti o difensori;
- d. nelle sentenze, il testo dell'atto d'accusa e delle conclusioni finali delle parti.

³ La motivazione contiene:

- a. nelle sentenze, la valutazione in fatto e in diritto del comportamento contestato all'imputato, delle sanzioni da irrogare, delle conseguenze accessorie e in materia di spese e di indennità; i membri minoritari del tribunale possono chiedere che la sentenza riporti la loro opinione divergente;
- b. nelle altre decisioni che mettono fine al procedimento, i motivi su cui poggia la soluzione data al procedimento.

⁴ Il dispositivo contiene:

- a. nelle sentenze, la decisione in merito alla colpevolezza e alla sanzione;
- b. nelle altre decisioni che mettono fine al procedimento, le disposizioni in merito all'evasione del procedimento;
- c. le decisioni giudiziarie ulteriori e la decisione in merito alle conseguenze accessorie;
- d. la designazione delle persone e delle autorità a cui è trasmessa una copia della decisione o del dispositivo.

⁵ Se la decisione è impugnabile con ricorso, appello o ricorso federale per cassazione/ricorso in materia penale, i rimedi giuridici sono indicati in modo corrispondente.

Art. 93 Rinuncia alla motivazione

¹ Il tribunale di prima istanza rinuncia alla motivazione della sentenza se

- a. dinanzi al tribunale l'imputato si è dichiarato colpevole di quanto contestatogli dall'atto d'accusa;
- b. la sentenza coincide con l'atto d'accusa in ordine alla questione della colpevolezza, e
- c. non è irrogata una misura privativa della libertà o una pena detentiva da espiare superiore a un anno oppure, qualora venga nel contempo revocata la sospensione condizionale di sanzioni, non ne risulta una privazione della libertà complessivamente superiore a un anno.

² Il tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza con una motivazione completa se

- a. una parte ne fa domanda entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza; o
- b. una parte si avvale di un rimedio giuridico.

³ Se soltanto la parte in giudizio chiede una sentenza con la motivazione completa o si avvale di un rimedio giuridico, il tribunale motiva la sentenza unicamente riguardo al comportamento punibile all'origine del pregiudizio subito dalla parte in giudizio e alle pretese civili di quest'ultima.

Art. 94 Motivazione nell'ambito della procedura ricorsuale

Nella procedura ricorsuale, per quel che concerne la valutazione in fatto e in diritto dei fatti contestati il tribunale può richiamare la motivazione dell'istanza inferiore, nella misura in cui vi aderisca.

Art. 95 Interpretazione di decisioni

¹ L'autorità penale che ha emanato una decisione poco chiara, incompleta o contraddittoria la interpreta d'ufficio o su domanda di una parte.

² Le istanze di interpretazione vanno inoltrate per scritto e con l'indicazione dei passaggi controversi e delle modifiche auspiccate.

³ L'autorità competente dà alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi in merito all'istanza di interpretazione.

⁴ Se riformula il dispositivo della decisione, l'autorità competente impartisce alle parti un nuovo termine di ricorso.

Sezione 6: Pronunzia di decisioni; comunicazioni; notifiche**Art. 96** Pronunzia di decisioni

¹ Se il procedimento è pubblico, il tribunale pronunzia e motiva succintamente la sentenza a seguito della deliberazione.

² Il tribunale consegna alle parti una copia scritta del dispositivo della sentenza alla fine dell'udienza o la trasmette loro entro cinque giorni.

³ Se non può emanare subito la sentenza, il tribunale vi provvede quanto prima e ne dà lettura nell'ambito di una nuova udienza. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione orale della sentenza, il tribunale consegna loro il dispositivo subito dopo la pronunzia della sentenza.

⁴ Se deve motivare la sentenza, il tribunale notifica entro 60 giorni all'imputato e al Procuratore pubblico la sentenza con la motivazione completa, e alle altre parti soltanto le sezioni della sentenza che concernono le loro conclusioni.

⁵ L'autorità penale notifica oralmente o per scritto alle parti, conformemente all'articolo 91 capoverso 3, i decreti o le ordinanze semplici volti a dirigere il procedimento.

⁶ Le decisioni vanno comunicate ad altre autorità conformemente alle disposizioni del diritto federale e cantonale. Le decisioni su ricorso vanno comunicate anche all'autorità inferiore.

Art. 97 Forma delle comunicazioni in generale

¹ Se la legge non dispone altrimenti, le autorità penali effettuano le loro comunicazioni per scritto e a mezzo di posta.

² Le autorità penali possono trasmettere le comunicazioni anche autonomamente, in particolare con l'ausilio della polizia.

³ Le comunicazioni all'indirizzo di destinatari esteri sono rette dalle norme sull'assistenza giudiziaria internazionale.

⁴ La teletrasmissione di comunicazioni ha luogo via telegrafo, telefax, posta elettronica o un sistema equivalente.

Art. 98 Luogo della notifica in generale

¹ Le comunicazioni vanno notificate al domicilio, alla residenza abituale o alla sede dei destinatari.

² Le parti sono tenute a indicare alle autorità penali il loro domicilio, la residenza abituale o la sede.

³ Le parti i loro difensori, patrocinatori o rappresentanti che abitano all'estero, vi risiedono abitualmente o vi hanno la sede, devono eleggere domicilio in Svizzera, dove possano essere loro validamente fatte le notificazioni.

⁴ Se le parti o le persone che agiscono in loro vece non ottemperano agli obblighi di cui ai capoversi 2 e 3, le comunicazioni loro destinate possono essere omesse o pubblicate in un bollettino ufficiale.

⁵ I cambiamenti di indirizzo vanno annunciati senza indugio all'autorità competente; in caso contrario le comunicazioni sono notificate validamente all'ultimo indirizzo conosciuto.

Art. 99 Notifica alle parti provviste di un difensore, un patrocinatore o un rappresentante

¹ Le comunicazioni alle parti che dispongono di un difensore, un patrocinatore o un rappresentante sono notificate validamente a questi ultimi; se la legge menziona espressamente la parte quale destinataria, la comunicazione va notificata anche al patrocinatore, al rappresentante o al difensore.

² Se la parte deve comparire personalmente a un dibattimento o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è notificata direttamente, eventualmente al domicilio eletto in Svizzera. Al patrocinatore, al rappresentante o al difensore della parte va notificata una copia della comunicazione.

Art. 100 Destinatario della notifica

¹ Le comunicazioni delle autorità penali vanno se possibile consegnate al destinatario in persona.

² Se tale persona è assente al momento della notifica, la comunicazione può essere consegnata, in busta chiusa recante l'indirizzo e contro ricevuta, a un membro della comunione domestica o a un membro della famiglia capace di discernimento.

³ Se non è presente una persona abilitata a riceverla, la comunicazione può essere recapitata in busta chiusa nella buca delle lettere o fissata alla porta di casa.

⁴ Una comunicazione è ritenuta validamente notificata anche quando il destinatario impedisce in modo colpevole la notificazione, in particolare rifiutando la lettera o ignorando gli inviti a ritirarla.

Art. 101 Notificazione pubblica

¹ Se una citazione a un'udienza giudiziaria, una sentenza o un'altra decisione che mette fine al procedimento non può essere notificata nonostante ricerche appropriate, la comunicazione è operata mediante un'unica pubblicazione nel foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone. L'autorità penale può inoltre disporre la pubblicazione in un altro mezzo di informazione.

² I decreti di abbandono, i decreti d'accusa e le multe non sono pubblicati.

³ Delle sentenze e delle altre decisioni che mettono fine al procedimento è pubblicato soltanto il dispositivo. Le persone danneggiate sono menzionate soltanto se vi acconsentono.

⁴ I termini il cui inizio è costituito dalla pubblicazione della comunicazione decorrono a partire dalla data di pubblicazione del foglio ufficiale o dell'altro mezzo di informazione.

Sezione 7: Termini; termini d'udienza; restituzione

Art. 102 Termini in generale

¹ Le autorità impartiscono termini e termini d'udienza in modo tale da garantire la celerità della procedura e un'ordinata trattazione delle pratiche. In tale contesto, esse tengono conto degli interessi legittimi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento.

² I termini legali non possono essere modificati e possono essere prorogati soltanto in caso di decesso di una parte o del suo difensore, patrocinatore o rappresentante.

³ Le ferie giudiziarie non ostano alla decorrenza dei termini.

Art. 103 Computo dei termini

¹ I termini computati in giorni decorrono a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione o dell'evento che li fanno scattare.

² Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficialmente riconosciuto al foro dell'autorità competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 104 Osservanza dei termini

¹ Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto dinanzi all'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.

² Se l'atto procedurale consiste nell'inoltro di un atto scritto, il termine è osservato se l'atto è consegnato al più tardi l'ultimo giorno, all'indirizzo dell'autorità competente, a un ufficio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera o, in caso di persone detenute, alla direzione dello stabilimento carcerario.

³ Il termine è reputato osservato se l'atto perviene in tempo utile a un'autorità svizzera incompetente. Quest'ultima trasmette immediatamente l'atto all'autorità competente.

⁴ Un termine d'udienza è reputato osservato se la persona citata si presenta al più tardi un'ora dopo l'inizio previsto dell'udienza.

Art. 105 Proroga dei termini

¹ Le autorità possono prorogare o differire i termini da esse impartiti e i termini d'udienza d'ufficio o se una domanda inoltrata tempestivamente fa valere importanti motivi a sostegno di una proroga.

² Se l'autorità respinge l'istanza, la parte richiedente può compiere l'atto procedurale in questione entro un termine supplementare di tre giorni, a meno che l'autorità abbia preventivamente precisato che il termine non era prorogabile o che l'udienza non sarebbe stata differita.

Art. 106 Inosservanza

¹ Se la presente legge non disciplina le conseguenze di un'inosservanza, esse sono determinate dall'autorità penale e comunicate agli interessati al momento di impartire il termine.

² L'autorità competente può punire con la multa disciplinare la persona manchevole se essa non adduce motivi sufficienti a scusante del suo comportamento e l'inosservanza non comporta già altri pregiudizi procedurali.

³ Le conseguenze dell'inosservanza di citazioni sono rette dagli articoli 218 e 219 capoverso 2.

Art. 107 Restituzione

¹ Se una parte non ha osservato un termine legale o giudiziario e per tale motivo si è vista privare definitivamente di un diritto importante, può chiedere la restituzione del termine se prova che a essa stessa o al suo patrocinatore, rappresentante o difensore non è imputabile una grave colpa.

² L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, all'autorità presso la quale avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine l'atto omesso va compiuto.

³ L'istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità competente lo accorda.

⁴ In merito all'istanza statuisce, nell'ambito di una procedura scritta, l'autorità penale che sarebbe stata competente a trattare la causa se il termine fosse stato osservato.

⁵ I capoversi 1-4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, la direzione del procedimento fissa la data di una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sul giudizio contumaciale.

Sezione 8: Protezione dei dati**Art. 108** Raccolta e trattamento di dati personali

¹ Nel procedimento penale, i dati personali possono essere trattati se sono necessari al perseguimento e al giudizio di un reato.

² Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 320 - 325 e quelle della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione concernenti la raccolta, l'utilizzo e la conservazione di documentazione segnaletica.

³ I dati personali sono raccolti presso la persona interessata o in modo per essa riconoscibile, purché l'istruttoria non ne risulti compromessa o non comporti un dispendio eccessivo di lavoro.

⁴ Il diritto d'accesso ai dati personali raccolti e trattati e le relative restrizioni sono retti dagli articoli 8 e 9 della legge federale sulla protezione dei dati¹¹. Le restrizioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati¹² si applicano anche alle autorità penali dei Cantoni.

Art. 109 Utilizzo, rettifica e distruzione dei dati

¹ I dati personali possono essere utilizzati in un procedimento penale diverso da quello per il quale sono stati raccolti se va presunto che possano apportare chiarimenti essenziali. Non è ammesso l'utilizzo per scopi che non siano quelli del perseguimento penale.

² Se dati personali si rivelano inesatti, le autorità penali competenti li rettificano immediatamente, ma al più tardi prima della chiusura della procedura preliminare. Esse informano inoltre senza indugio dell'avvenuta rettifica o della contestazione le autorità a cui sono stati comunicati dati inesatti o contestati.

¹⁰ RS 172.213.71

¹¹ RS 235.1.

¹² RS 235.1.

³ I dati personali non più necessari che sono stati raccolti e documentati al di fuori di un incartamento di un'istruttoria penale ai sensi degli articoli 110-113, vengono distrutti. Tali dati personali e i risultati derivanti dal loro sfruttamento possono essere conservati al massimo per 10 anni e riutilizzati se è lecito presumere che possano servire a far luce su reati futuri.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce a chi e in che misura le autorità debbano fornire informazioni circa i dati trattati e la loro distruzione.

⁵ Il tribunale delle misure coercitive statuisce definitivamente in merito alle contestazioni concernenti la raccolta, l'utilizzo, la rettifica e la distruzione dei dati.

Sezione 9: Atti e loro consultazione

Art. 110 Atti in generale

¹ Per ciascuna causa penale è allestito un incartamento degli atti.

² L'incartamento degli atti contiene:

- a. i verbali procedurali e d'interrogatorio;
- b. gli atti raccolti dall'autorità penale;
- c. gli atti prodotti dalle parti.

³ Gli atti sono di norma conservati nell'ordine di acquisizione nell'incartamento.

⁴ La direzione del procedimento provvede a registrare progressivamente gli atti in un indice.

Art. 111 Consultazione degli atti di un procedimento in corso

¹ Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 118, le parti possono prendere visione degli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e l'assunzione delle prove principali ad opera del Procuratore pubblico.

² Altre autorità possono consultare gli atti se ne abbisognano per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi in corso e se alla consultazione non si oppongono interessi privati preponderanti.

³ I terzi possono consultare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e purché alcun interesse pubblico o privato si opponga alla consultazione.

Art. 112 Procedura

¹ La direzione del procedimento statuisce in merito alla consultazione degli atti e prende i provvedimenti necessari per prevenire abusi e ritardi, nonché per tutelare interessi legittimi al mantenimento del segreto.

² Gli atti vanno consultati presso la sede dell'autorità penale interessata o presso un'altra autorità penale, per via d'assistenza giudiziaria. Gli atti sono trasmessi alle altre autorità e agli avvocati autorizzati che agiscono in veste di difensori, patrocinatori o rappresentanti degli aventi diritto.

³ Le persone che hanno diritto alla consultazione possono chiedere l'allestimento di copie degli atti dietro il versamento di un emolumento.

Art. 113 Conservazione degli atti

¹ L'incartamento completo va conservato sino alla chiusura della causa penale con decisione passata in giudicato.

² Fanno eccezione i documenti originali messi agli atti; essi vanno restituiti agli aventi diritto, contro ricevuta, non appena la decisione in merito alla causa penale è passata in giudicato.

³ Gli atti rimanenti vanno conservati almeno fino allo scadere del termine assoluto di prescrizione dell'azione penale e della pena.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla conservazione e all'archiviazione degli atti, nonché quelli inerenti ai controlli di gestione ad opera delle autorità penali.

⁵ Le parti e i terzi possono consultare gli atti di procedimenti chiusi in ultima istanza conformemente all'articolo 112. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Titolo terzo: Parti e loro diritti

Capitolo 1: In generale

Sezione 1: Definizione e statuto

Art. 114 Definizione di parte

¹ Hanno qualità di parte:

- a. l'imputato;
- b. la parte in giudizio;
- c. il Procuratore pubblico nella procedura dibattimentale o ricorsuale.

² Confederazione e Cantoni possono riconoscere la qualità di parte, pienamente o in misura limitata, ad altre autorità incaricate di tutelare interessi pubblici.

Art. 115 Altri soggetti partecipanti al procedimento

¹ Gli altri soggetti partecipanti al procedimento sono:

- a. il denunciante;
- b. il testimone;
- c. la persona informata sui fatti;
- d. il perito;
- e. il terzo leso da atti procedurali.

² Se gli altri partecipanti al procedimento sono direttamente lesi nei loro diritti da atti procedurali di autorità penali, i diritti procedurali di cui gode la parte sono loro riconosciuti nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

Art. 116 Capacità di stare in giudizio

¹ Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se sono hanno l'esercizio dei diritti civili.

² Le persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili sono rappresentate dal detentore dell'autorità parentale o dal tutore.

³ Le persone capaci di discernimento possono esercitare, a fianco del loro rappresentante legale, i diritti di natura strettamente personale.

Art. 117 Diritti generali delle parti; diritto di essere sentito

¹ I diritti e gli obblighi delle parti sono retti dalle disposizioni seguenti.

² Le parti hanno il diritto di essere sentite conformemente alle norme seguenti.

³ Il diritto di essere sentito comprende in particolare il diritto di

- a. consultare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. farsi assistere da un legale;
- d. pronunciarsi in merito alla causa e al procedimento;

e. presentare istanze.

⁴ Se necessario, le autorità penali attirano l'attenzione delle parti a digiuno di conoscenze giuridiche sui loro diritti e sulle conseguenze pregiudizievoli dell'inosservanza dei loro obblighi.

Art. 118 Restrizioni del diritto di essere sentito e di altri diritti procedurali

¹ Le autorità penali possono limitare il diritto di una parte di essere sentita o escluderla dal procedimento, se vi è il sospetto fondato che la parte o il suo difensore, patrocinatore o rappresentante abusi dei suoi diritti.

² Esse dispongono restrizioni ai sensi del capoverso 1 se sono necessarie a garantire:

- a. la sicurezza delle persone;
- b. la tutela di interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto;
- c. il regolare svolgimento del procedimento.

³ Le autorità penali limitano tali restrizioni nel tempo o a singoli atti procedurali.

⁴ Le restrizioni nei confronti del difensore, patrocinatore o rappresentante di una parte sono ammesse soltanto se il motivo della restrizione li concerne personalmente.

⁵ Se il motivo della restrizione è venuto meno, i diritti procedurali vanno riconosciuti a posteriori e in debita forma.

⁶ Se il motivo alla base della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le decisioni sugli atti a cui la parte non ha avuto accesso soltanto nella misura in cui quest'ultima è stata informata del loro contenuto essenziale.

Sezione 2: Atti procedurali delle parti

Art. 119 Osservazioni e istanze

¹ In qualsiasi momento, le parti possono formulare osservazioni o presentare istanze alla direzione del procedimento.

² In particolare, esse possono presentare proposte di prova sino alla chiusura della procedura preliminare o dibattimentale.

³ La direzione del procedimento esamina le istanze e se necessario offre alle altre parti la possibilità di pronunciarsi in merito.

⁴ La direzione del procedimento statuisce in merito alle istanze immediatamente, in un secondo tempo o nell'ambito della decisione finale.

Art. 120 Atti procedurali delle parti

¹ Se la presente legge non prevede altrimenti, gli atti procedurali privati non sottostanno ad alcuna prescrizione di forma.

² Le osservazioni possono essere presentate per scritto o con un mezzo di telecomunicazione scritto oppure mediante la verbalizzazione di dichiarazioni orali.

³ Le osservazioni scritte vanno datate, firmate e inoltrate nel numero di esemplari necessario affinché possano essere distribuite a tutte le parti autorizzate a riceverle, ma almeno in duplice copia.

⁴ La direzione del procedimento può respingere le osservazioni sconvenienti o prolisse, impartendo all'autore un termine per rimaneggiarle con la comminatoria che se ciò non dovesse accadere le osservazioni non saranno prese in considerazione.

⁵ L'autorità penale competente può impartire alle parti termini per l'esecuzione di atti procedurali privati.

Capitolo 2: Imputato

Art. 121 Definizione

¹ È imputato chiunque è sospettato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, una querela o in un atto procedurale di un'autorità penale e contro il quale è diretto il procedimento penale.

² I diritti e gli obblighi dell'imputato appartengono anche alle persone il cui procedimento va riaperto a seguito di un abbandono ai sensi dell'articolo 356 o di una sentenza ai sensi degli articoli 479 segg.

Art. 122 Statuto

¹ L'imputato è considerato innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato e viene trattato di conseguenza dalle autorità penali.

² L'imputato non è tenuto a deporre contro se stesso.

³ Egli ha in particolare il diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento penale. Deve tuttavia sottomettersi alle misure coercitive previste dalla legge.

⁴ Il procedimento viene proseguito anche se l'imputato rifiuta di collaborare.

Art. 123 Capacità dibattimentale

¹ Gli atti procedurali nei confronti dell'imputato sono ammissibili soltanto se questi è fisicamente e mentalmente in grado di seguirli.

² Se l'imputato è temporaneamente incapace di prendere parte al procedimento, gli atti procedurali possono essere compiuti soltanto in presenza del suo difensore.

³ Se l'incapacità dell'imputato è permanente, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti i procedimenti contro imputati irresponsabili.

Capitolo 3: Danneggiato, vittima e parte in giudizio

Sezione 1: Danneggiato e vittima

Art. 124 Definizione

¹ Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

² Le persone abilitate a sporgere querela penale sono sempre considerate danneggiate.

³ La vittima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati¹ è assimilata al danneggiato.

Sezione 2: Parte in giudizio

Art. 125 Definizione

È ritenuto parte in giudizio il danneggiato che dichiara espressamente di volere costituirsi parte in giudizio penale o civile nel procedimento penale.

Art. 126 Successione legale

¹ Se il danneggiato decede senza aver rinunciato ai suoi diritti procedurali, tali diritti passano ai suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 numero 2/n articolo 110 comma 1 del Codice penale² nell'ordine derivante dal loro diritto di successione.

² È legittimato a interporre azione civile anche colui che subentra per legge nelle pretese del danneggiato.

³ La parte in giudizio di cui al capoverso 2 dispone unicamente dei diritti procedurali che concernono direttamente l'affermazione dell'azione civile.

Art. 127 Dichiarazione in generale

¹ Il danneggiato può inoltrare la dichiarazione di cui all'articolo 125 per scritto od oralmente, facendola mettere a verbale.

² La dichiarazione afferma che il danneggiato, cumulativamente o alternativamente,

- a. in veste di parte in giudizio penale, chiede il perseguimento e la punizione della persona responsabile del reato (istanza penale);
- b. in veste di parte in giudizio civile, fa valere pretese adesive di diritto privato derivanti dal reato (azione civile).

³ La dichiarazione va resa dinanzi a un'autorità inquirente entro la chiusura della procedura preliminare.

⁴ La querela penale equivale a tale dichiarazione.

⁵ Se il danneggiato non ha reso tale dichiarazione o vi ha espressamente rinunciato, il Procuratore pubblico gli impartisce un termine, il più presto possibile dopo l'apertura della procedura preliminare, affinché egli dichiari se

- a. si costituisce parte in giudizio;

¹ RS 312.5

² RS 311.0.

- b. in tal caso intende essere citato a partecipare agli atti procedurali nel corso della procedura preliminare e dibattimentale;
- c. desidera gli vengano notificate le sezioni dell'atto d'accusa che lo concernono.

⁶ Se il danneggiato non dichiara entro il termine impartitogli di volersi costituire parte in giudizio, il suo silenzio è considerato una rinuncia ai diritti che gli spettano.

Art. 128 Rinuncia e ritiro

¹ In qualsiasi momento, la parte in giudizio può dichiarare, per scritto o con un annuncio messo a verbale, che rinuncia ai diritti che gli spettano.

² Se la rinuncia non è stata espressamente limitata, la dichiarazione del danneggiato di cui al capoverso 1 comprende la sua posizione di parte in giudizio penale e quella di parte in giudizio civile. La rinuncia all'istanza penale vale quale ritiro della querela.

³ La rinuncia è definitiva.

Sezione 3: Azione civile

Art. 129 Disposizioni generali

¹ La parte in giudizio civile può far valere pretese di diritto privato derivanti dal reato, dirette contro l'imputato,

- a. in modo adesivo nel procedimento penale o
- b. in un procedimento civile a sé stante.

² In caso di reati ai sensi dell'articolo 2 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati³, tale diritto è riconosciuto anche al coniuge della vittima, ai figli e ai genitori di quest'ultima e alle altre persone unite alla vittima da legami analoghi, purché facciano valere pretese civili proprie nei confronti dell'imputato.

³ Non appena la pretesa civile è portata dinanzi alle autorità civili o penali, la via prescelta è l'unica ammissibile.

⁴ La litispendenza dell'azione civile nel procedimento penale interviene con la motivazione e la quantificazione di cui all'articolo 130.

⁵ Se la parte in giudizio ritira l'azione civile prima della fine del dibattimento di prima istanza, essa può nuovamente farla valere in sede civile.

Art. 130 Motivazione e quantificazione

¹ Se possibile, l'azione civile va quantificata nel contesto della dichiarazione di cui agli articoli 125 e 127.

² Essa può essere succintamente motivata per scritto nello stesso documento; i mezzi di prova invocati vanno menzionati.

³ Se la parte civile invoca mezzi di prova che non figurano ancora agli atti, essa deve produrli o farne menzione al tribunale di prima istanza entro dieci giorni dall'inizio del dibattimento. Alla luce dei risultati del dibattimento, potranno essere prodotti mezzi di prova supplementari.

³ RS 312.5.

⁴ Se la parte civile non ha quantificato e motivato le proprie pretese civili conformemente ai capoversi 1 e 2, essa deve rimediare a tale omissione entro la fine del dibattimento di prima istanza. Sino ad allora è inoltre possibile modificare una quantificazione anteriore.

⁵ Se l'azione civile non è stata motivata per scritto entro la fine del dibattimento di prima istanza, la parte civile deve motivarla succintamente nel corso dell'audizione personale o dell'arringa.

Art. 131 Trattazione in generale

¹ Nel corso del dibattimento, il tribunale adito giudica le pretese civili a prescindere dal loro valore litigioso.

² Al più tardi nel dibattimento di prima istanza è data all'imputato la possibilità di pronunciarsi in merito all'azione civile.

³ Se l'imputato riconosce la fondatezza dell'azione civile, tale fatto viene messo a verbale e menzionato nella decisione che mette fine al procedimento.

Art. 132 Decisione

¹ Se il tribunale ritiene l'imputato colpevole dei reati ascrittigli dall'atto d'accusa, esso statuisce anche in merito all'azione civile.

² Se la parte civile non ha sufficientemente motivato e quantificato la sua azione, è rinviata alla sede civile e viene privata delle possibilità d'impugnazione.

³ L'azione civile non viene trattata in caso di abbandono e nella procedura del decreto d'accusa.

⁴ Se l'imputato è assolto, l'azione civile è giudicata se i fatti sono idonei a fondare una decisione; in caso contrario essa è deferita alla sede civile.

⁵ Se il giudizio completo delle pretese civili di vittime è eccessivamente oneroso, il tribunale può soltanto emanare una decisione di principio circa l'azione civile, rinviandola per il resto alla sede civile. Se possibile, le pretese di importo modesto sono giudicate immediatamente.

⁶ In presenza di vittime, il tribunale può valutare in primo luogo soltanto l'aspetto penale. A prescindere dal valore litigioso, la direzione del procedimento giudica in seguito l'azione civile, in veste di giudice unico e dopo un ulteriore dibattimento.

⁷ Il tribunale può rinviare alla sede civile le pretese di danneggiati che non sono vittime se tali pretese non sono comprovate o il loro esame renderebbe notevolmente più oneroso il procedimento o ne prolungherebbe la durata in modo consistente.

Capitolo 4: Difensore, patrocinatore e rappresentante

Sezione 1: In generale

Art. 133 Principi

¹ A tutela dei suoi interessi, l'imputato può far capo a un difensore, la parte in giudizio e gli altri partecipanti al procedimento a un patrocinatore e a un rappresentante, quest'ultimo limitatamente alle pretese civili. Fatto salvo l'articolo 136, le parti possono anche difendere da sé i loro interessi nel procedimento.

² Le persone giuridiche sono rappresentate dai loro organi.

³ Se non ne risultano indebiti ritardi per il procedimento, le parti possono farsi assistere da due o più difensori, patrocinatori o rappresentanti; esse devono designare uno di questi rappresentante principale abilitato a compiere atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali, il cui domicilio vale come unico indirizzo di notifica.

⁴ Entro i limiti posti dal diritto in materia di avvocatura, difensore, patrocinatore e rappresentante possono tutelare gli interessi di più parti nello stesso procedimento.

⁵ Fatte salve le restrizioni previste dal diritto in materia di avvocatura, le parti possono designare quale patrocinatore o rappresentante qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili e una buona reputazione nonché degna di fiducia.

⁶ Se Confederazione e Cantoni non dispongono altrimenti, la difesa è riservata agli avvocati che, secondo il diritto in materia di avvocatura, sono abilitati alla rappresentanza delle parti dinanzi alle autorità giudiziarie.

Art. 134 Diritti generali

¹ Il difensore, il patrocinatore e il rappresentante possono esercitare i diritti procedurali spettanti alle parti e compiere atti procedurali in vece di queste ultime.

² Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi che, per loro natura o per legge, vanno esercitati personalmente dalle parti.

³ Il difensore, il patrocinatore e il rappresentante non possono interporre o ritirare rimedi giuridici in ordine alle questioni della colpevolezza o della pena contro il dichiarato volere della parte.

Sezione 2: Difensore

Art. 135 Libera scelta del difensore

¹ In tutti i procedimenti penali e a qualsiasi stadio del procedimento, l'imputato ha il diritto di difendersi da sé o di affidare la propria difesa ad avvocati ai sensi dell'articolo 133 capoverso 6.

² L'esercizio della difesa presuppone il rilascio di una procura scritta o di una dichiarazione dell'imputato messa a verbale.

Art. 136 Difesa obbligatoria

L'imputato deve essere difeso da un avvocato abilitato se:

- a. la durata dell'istruttoria, compreso l'arresto provvisorio, è pari a cinque giorni (*variante: dieci giorni*);
- b. è proposta o si prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà;
- c. al momento del reato, l'imputato non aveva ancora diciotto anni compiuti, non è in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi e il rappresentante legale non è in misura di farlo in sua vece;
- d. il Procuratore pubblico sostiene personalmente l'accusa dinanzi al tribunale di prima istanza o al tribunale d'appello.

Art. 137 Garanzia della difesa obbligatoria

¹ Se sono riunite le condizioni della difesa obbligatoria, la direzione del procedimento provvede a designare immediatamente un difensore all'imputato.

² Se al momento dell'apertura della procedura preliminare le condizioni della difesa obbligatoria sono riunite, va garantita la presenza di un difensore dopo il primo interrogatorio da parte del Procuratore pubblico, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'istruttoria.

³ Le prove assunte in assenza di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente obbligatoria, non sono valide e vanno ripetute, a meno che l'imputato non vi rinunci.

Art. 138 Difensore d'ufficio

¹ Se le condizioni della difesa obbligatoria sono riunite, la direzione del procedimento dispone una difesa d'ufficio se:

- a. nonostante l'invito della direzione del procedimento, l'imputato non designa liberamente un difensore;
- b. è stato revocato il mandato al difensore liberamente designato o questi lo ha rimesso e l'imputato non ha designato un nuovo difensore entro il termine impartitogli.

² D'ufficio o su domanda dell'imputato, essa ordina inoltre un difensore d'ufficio, per la durata dell'intero procedimento, se la sua presenza s'impone per salvaguardare gli interessi dell'imputato e quest'ultimo non può assumersi i costi di un difensore liberamente designato.

³ La difesa d'ufficio ai sensi del capoverso 2 è ordinata in particolare se

- a. non si tratta di un caso di scarsa importanza, condizione che è sempre soddisfatta se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 120 ore e
- b. in fatto e in diritto, il caso penale presenta difficoltà che da sé l'imputato non è in grado di sormontare.

Art. 139 Designazione del difensore d'ufficio

¹ Se le condizioni della difesa d'ufficio sono riunite, il Procuratore pubblico propone la designazione del difensore alla direzione del procedimento del tribunale delle misure coercitive.

² Se il caso è pendente dinanzi a un tribunale di prima istanza o a un'autorità d'impugnazione, la relativa direzione del procedimento designa il difensore d'ufficio.

³ La difesa d'ufficio è di norma affidata agli avvocati che, giusta gli articoli 4 o 30 della legge sugli avvocati⁴, sono iscritti nel registro cantonale relativo o ammessi all'esercizio della professione nel Cantone in questione secondo il diritto cantonale.

⁴ Nel designare il difensore d'ufficio, l'autorità competente tiene conto se possibile dei desideri dell'imputato.

Art. 140 Revoca e sostituzione del difensore d'ufficio

¹ Il mandato del difensore d'ufficio dura fintanto che il procedimento lo richiede.

² Se il motivo alla base della difesa d'ufficio viene meno, la direzione del procedimento dell'autorità dinanzi alla quale il caso è pendente revoca il mandato.

³ Se il rapporto di fiducia tra imputato e difensore d'ufficio è notevolmente deteriorato o, per altri motivi, non è possibile garantire una difesa efficace, l'autorità competente affida la difesa d'ufficio a un'altra persona.

⁴ RS 935.61.

Art. 141 Indennizzo del difensore d'ufficio

¹ Se Confederazione e Cantoni non dispongono altrimenti, il difensore d'ufficio è indennizzato conformemente alla tariffa applicabile al foro del procedimento.

² Il difensore d'ufficio non può chiedere né accettare dall'imputato o da terzi indennizzi eccedenti l'onorario ufficiale.

³ Alla fine del procedimento, la direzione del procedimento determina l'indennizzo.

⁴ Il difensore d'ufficio può interporre ricorso:

- a. presso l'autorità di ricorso, contro decisioni del Procuratore pubblico o del tribunale di prima istanza in materia di indennizzo;
- b. presso l'autorità di ricorso della Confederazione, contro decisioni dell'autorità di ricorso o d'appello cantonale.

Art. 142 Statuto del difensore

¹ Entro i limiti posti dalla legge e dalle regole deontologiche, il difensore è tenuto a difendere unicamente gli interessi dell'imputato.

² Il difensore determina secondo scienza e coscienza le modalità e la portata del suo agire; in tale contesto, egli tiene conto dei desideri dell'imputato, ma senza esservi vincolato. È fatto salvo l'articolo 134 capoverso 3.

Sezione 3: Patrocinio gratuito e gratuità della procedura per la parte in giudizio**Art. 143** Patrocinio gratuito

¹ La direzione del procedimento designa un patrocinatore gratuito alla parte in giudizio indigente, d'ufficio o su domanda di quest'ultima, se l'azione civile non appare priva di probabilità di successo e:

- a. nel far valere le proprie pretese, la parte in giudizio non è in grado di difendere adeguatamente i propri interessi né da sé, né mediante il proprio rappresentante legale;
- b. lo richiedono circostanze particolari.

² Alle condizioni di cui al capoverso 1, la direzione del procedimento può dispensare totalmente o parzialmente la parte in giudizio dall'anticipo delle spese relative agli atti procedurali.

Art. 144 Autorità competente e assunzione delle spese

¹ La designazione del patrocinatore gratuito, la sua revoca e la sua sostituzione, come pure l'indennizzo sono retti per analogia dagli articoli 139-141.

² È fatta salva la decisione emanata alla fine del procedimento in merito all'assunzione definitiva delle spese di gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali è stata riconosciuta la dispensa dall'anticipo delle spese.

³ Se l'imputato deve versare un'indennità alla parte in giudizio, tale indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone nella misura delle spese sostenute per il gratuito patrocinio e la gratuità della procedura.

Titolo quarto: Mezzi di prova

Capitolo 1: Prove e loro assunzione

Sezione 1: Regole generali in materia di assunzione di prove

Art. 145 Principio

Le autorità penali utilizzano tutti mezzi di prova idonei all'accertamento della verità, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, che sono autorizzati dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 146 Prove superflue, inidonee e inaccessibili

¹ Non si assumono prove concernenti fatti manifesti, noti all'autorità penale o già sufficientemente comprovati dal profilo giuridico.

² Non si ricorre a mezzi di prova che, per l'accertamento dei fatti pertinenti, sono manifestamente irrilevanti, inidonei o inaccessibili.

Art. 147 Metodi vietati di assunzione delle prove

¹ Nell'ambito dell'assunzione delle prove, sono vietati gli strumenti di coercizione, il ricorso alla violenza, le minacce, le promesse, l'inganno e i metodi suscettibili di pregiudicare la facoltà di pensiero e il libero arbitrio di una persona.

² Siffatti metodi sono inammissibili anche se l'imputato acconsente al loro utilizzo.

Sezione 2: Mezzi di prova acquisiti illecitamente

Art. 148 Principio

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, le prove assunte dalle autorità penali in modo punibile o in violazione di prescrizioni di validità non possono essere utilizzate quali mezzi di prova.

² La violazione di prescrizioni d'ordine non osta all'utilizzo di un mezzo di prova.

³ Se un mezzo di prova acquisito illecitamente ha reso possibile l'assunzione di altre prove, neppure queste ultime possono essere utilizzate se in assenza della prima prova illegale non sarebbe stato possibile acquisire indirettamente la seconda.

⁴ La documentazione concernente le prove inutilizzabili è disgiunta dall'incartamento penale e conservata in busta chiusa, per essere poi distrutta quando il procedimento si chiude con sentenza passata in giudicato.

Art. 149 Eccezioni in merito alle prove assunte dalle autorità

¹ I mezzi di prova assunti dalle autorità e inutilizzabili ai sensi dell'articolo 148 possono essere utilizzati quali prove se ciò è necessario a far luce su reati gravi.

² Le prove assunte in violazione dell'articolo 147 sono sempre inutilizzabili.

Art. 150 Prove raccolte da privati

Le prove raccolte da privati in modo penalmente rilevante possono essere utilizzate nel procedimento penale se l'interesse pubblico o privato all'accertamento della verità prevale sugli interessi tutelati dalle disposizioni penali violate.

Sezione 3: Interrogatori in generale**Art. 151** Autorità penale interrogante

¹ Gli interrogatori sono condotti dal Procuratore pubblico, dalle autorità di contravvenzione penale e dai tribunali.

² Confederazione e Cantoni determinano in che misura personale ausiliario delle autorità di cui al capoverso 1 sia abilitato a svolgere interrogatori.

³ La polizia può interrogare l'imputato e la persona informata sui fatti; Confederazione e Cantoni possono designare gli agenti di polizia abilitati all'interrogatorio di testimoni.

Art. 152 Obbligo di comparizione

Le persone citate a comparire in veste di imputato, testimone o persona informata sui fatti devono ottemperare alla citazione a prescindere da eventuali diritti di non rispondere o di non deporre.

Art. 153 Inizio dell'interrogatorio

¹ All'inizio dell'interrogatorio, la persona interrogata è invitata a declinare le proprie generalità; a prescindere dal ruolo che svolge nel procedimento, essa è tenuta a cooperare all'interrogatorio e a presentare i documenti d'identità di cui è in possesso.

² Le autorità penali possono disporre ulteriori accertamenti circa l'identità della persona da interrogare.

³ La persona da interrogare è informata in ordine all'oggetto del procedimento penale e alla veste in cui è interrogata.

⁴ Essa è informata in modo esauriente dei suoi diritti e dei suoi obblighi conformemente alle disposizioni seguenti; l'avvenuto rispetto delle prescrizioni del presente articolo va messo a verbale.

Art. 154 Svolgimento dell'interrogatorio

¹ La persona da interrogare è informata genericamente circa l'oggetto dell'interrogatorio e invitata ad esprimersi in merito.

² Mediante domande e ingiunzioni si mira a completare la deposizione e a eliminare le contraddizioni.

³ Le domande poste alla persona interrogata vanno formulate in modo chiaro.

⁴ Le domande e le ingiunzioni basate su fatti non comprovati sono inammissibili.

⁵ La persona interrogata rende la deposizione sulla base dei suoi ricordi ma, con il consenso della direzione del procedimento, può utilizzare documenti scritti; alla fine dell'interrogatorio tali documenti sono di norma acquisiti agli atti.

⁶ La deposizione è messa a verbale.

Art. 155 Rapporti scritti

¹ In luogo o a complemento di un interrogatorio, l'autorità penale può chiedere o accettare che la persona interrogata presenti rapporti scritti concernenti i fatti di cui essa è a conoscenza.

² Se vi sono dubbi in merito alla correttezza di tali rapporti, il loro autore va interrogato in merito.

Sezione 4: Confronti e diritti di partecipazione delle parti

Art. 156 Interrogatorio di più persone e confronti

¹ Le persone da interrogare vanno di norme sentite separatamente.

² Per far luce sui fatti, le autorità penali possono organizzare confronti.

³ L'imputato e le persone che dispongono del diritto di non deporre sono tenuti a prendere parte al confronto; sono fatti salvi il diritto di non deporre e i diritti particolari della vittima di cui all'articolo 163.

⁴ Le parti, il difensore, il patrocinatore, il rappresentante o altre persone possono essere temporaneamente fatte allontanare dall'udienza se

- a. vi è un conflitto d'interesse;
- b. essi stessi vanno ulteriormente interrogati nel corso del procedimento in veste di imputati, testimoni, persone informate sui fatti o periti.

Art. 157 Altri provvedimenti

¹ La direzione del procedimento può obbligare le persone che alla fine del loro interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altre persone a non abbandonare il luogo dell'atto procedurale sino al momento del confronto.

² La direzione del procedimento prende i provvedimenti atti a isolare le une dalle altre le persone da sottoporre a confronto.

Art. 158 Diritti di partecipare all'assunzione di prove in generale

¹ Il Procuratore pubblico e i tribunali offrono alle parti e ai loro difensori, patrocinatori o rappresentanti la possibilità di presenziare all'audizione di testimoni, persone informate sui fatti e periti, come pure all'assunzione di altre prove, nonché di porre loro domande in merito ai fatti.

² Se la parte è impossibilitata a presenziare per motivi cogenti, le prove possono essere assunte in presenza del difensore, del patrocinatore o del rappresentante.

³ Se, per motivi cogenti, le parti e il loro difensore, patrocinatore o rappresentante non hanno potuto prendere parte all'assunzione di una prova, questa va ripetuta se essi ne fanno domanda.

⁴ Se la ripetizione non è possibile o comporta spese sproporzionate, va tenuto conto in altro modo, nella misura del possibile, del diritto delle parti a porre domande supplementari.

⁵ Se le prove sono assunte all'estero, il diritto delle parti di partecipare e di porre domande è soddisfatto se

- a. esse possono formulare domande all'autorità estera richiesta e
- b. una volta pervenuta la risposta alla domanda di assistenza giudiziaria, è data loro la possibilità di prendere visione del verbale d'interrogatorio e di porre domande supplementari.

⁶ Le prove assunte in violazione delle presenti norme non possono essere utilizzate a carico della parte assente.

Art. 159 Diritto di partecipare all'interrogatorio di imputati o coimputati in particolare

¹ La direzione del procedimento consente al difensore di presenziare agli interrogatori dell'imputato ad opera del Procuratore pubblico e del tribunale e di porre domande supplementari.

² Essa permette alla parte in giudizio e al suo rappresentante di prendere parte all'interrogatorio dell'imputato dinanzi al Procuratore pubblico e al tribunale giudicante se ciò è indispensabile alla tutela dei suoi diritti, non comporta ritardi procedurali e motivi di ordine pratico non rendono la partecipazione oltremodo difficoltosa.

³ Le deposizioni di coimputati nello stesso procedimento possono essere utilizzate quali prove soltanto se gli imputati e i loro difensori sono stati messi a confronto con i coimputati e le loro deposizioni almeno una volta nel corso del procedimento.

⁴ I coimputati in procedimenti distinti sono interrogati in veste di persone informate sui fatti.

Sezione 5: Misure di protezione

Art. 160 Misure di protezione in occasione di atti procedurali in generale

¹ Se vi è motivo di presumere che testimoni, persone informate sui fatti, coimputati, periti o traduttori oppure i congiunti di questi possano trovarsi esposti a un rischio considerevole per la vita e l'integrità corporale o a un altro grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 176 capoverso 1, la direzione del procedimento prende i necessari provvedimenti, d'ufficio o dietro loro richiesta, per tutelare le persone minacciate nel corso del procedimento.

² Il Procuratore pubblico adotta le misure di protezione necessarie nell'ambito della procedura d'indagine di polizia.

³ La direzione del procedimento adotta tutte le misure di protezione necessarie a salvaguardare il diritto delle parti a essere sentite.

Art. 161 Misure di protezione in occasione di interrogatori in particolare

¹ A tutela delle persone partecipanti al procedimento, la direzione del procedimento può limitare in modo appropriato i diritti procedurali dell'imputato e di altre parti.

² A tutela di tali persone, essa può in particolare:

- a. svolgere interrogatori in assenza delle parti o a porte chiuse;
- b. verificare le generalità in assenza delle parti;
- c. salvaguardare l'anonimato delle persone in applicazione dell'articolo 162;
- d. modificare o camuffare l'aspetto e la voce delle persone da interrogare;

- e. nel corso del dibattimento, in luogo dell'interrogatorio dare lettura della deposizione rilasciata dinanzi al Procuratore pubblico oppure interrogare tali persone in assenza dell'imputato e a porte chiuse prima del dibattimento;
- f. limitare il diritto di consultare gli atti.

³ La direzione del procedimento può autorizzare le persone da proteggere a farsi accompagnare da un patrocinatore agli atti procedurali a cui devono presenziare; in via eccezionale, può essere loro designato un patrocinatore gratuito.

Art. 162 Garanzia dell'anonimato

¹ Se lo richiedono le circostanze, il Procuratore pubblico e i tribunali possono garantire alle persone da tutelare l'adozione delle misure necessarie affinché la loro identità non venga resa nota alle persone che potrebbero arrecare loro danno.

² L'impegno assunto dal Procuratore pubblico o dal tribunale di prima istanza va sottoposto per approvazione alla direzione del procedimento del tribunale delle misure coercitive, indicando con precisione tutti i dettagli necessari al controllo della legalità. La direzione del procedimento decide a titolo definitivo.

³ Se l'approvazione non viene chiesta entro 30 giorni o viene negata, le prove acquisite sotto l'egida dell'anonimato non possono essere utilizzate nel procedimento; gli atti relativi vanno trattati conformemente all'articolo 148 capoverso 4. Il tribunale di prima istanza non può assumere prove dietro garanzia dell'anonimato prima che quest'ultima sia stata approvata.

⁴ Se la direzione del procedimento del tribunale delle misure coercitive ha dato la sua approvazione o la garanzia dell'anonimato è stata disposta nel corso della procedura d'appello dalla direzione del procedimento del tribunale d'appello, la promessa vincola in modo irrevocabile tutte le autorità penali che si occupano del caso. La persona protetta può tuttavia rinunciare all'anonimato.

⁵ La direzione del procedimento adotta le misure atte a impedire scambi di persona o errori riguardo alle persone coperte dall'anonimato.

Art. 163 Misure di protezione delle vittime

¹ Le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima a tutti gli stadi del procedimento penale.

² Nel corso della procedura preliminare, la vittima di reati contro l'integrità sessuale può chiedere di essere interrogata da una persona del suo stesso sesso.

³ Oltre che dal suo patrocinatore o dal suo rappresentante, in occasione di atti procedurali la vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

⁴ La vittima può chiedere che, nella misura del possibile, le venga evitato di incontrare l'imputato e venga disposto un confronto soltanto se l'accertamento della verità o il diritto di essere sentito dell'imputato lo richiedono imperativamente.

⁵ In caso di reati contro l'integrità sessuale, il confronto può essere ordinato contro il volere della vittima soltanto se il diritto dell'imputato a essere sentito lo richiede imperativamente.

⁶ Se il confronto non è imperativamente necessario, le audizioni della vittima possono aver luogo in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 161 capoverso 2 lettere a ed e.

Art. 164 Misure di protezione negli interrogatori di fanciulli, malati di mente e sordomuti

¹ Gli interrogatori di fanciulli al di sotto dei 15 anni e di malati di mente sono limitati allo stretto necessario; vanno evitati gli interrogatori ripetuti.

² La direzione del procedimento può incaricare dell'interrogatorio autorità penali o enti sociali specializzati o far capo a membri della famiglia, altre persone di fiducia o periti.

³ I sordomuti sono interrogati per scritto conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 2.

Art. 165 Altre misure

¹ Confederazione e Cantoni possono adottare misure più ampie a tutela delle persone.

² È fatta salva la possibilità di ordinare una cauzione preventiva conformemente agli articoli 401 - 403.

Capitolo 2: Interrogatorio dell'imputato

Sezione 1: In generale

Art. 166 Principio

¹ A tutti gli stadi del procedimento penale, le autorità competenti possono interrogare l'imputato in merito ai reati contestatigli.

² Esse offrono all'imputato la possibilità di spiegarsi in modo circostanziato in merito ai reati che gli vengono addebitati.

Art. 167 Comunicazioni in occasione del primo interrogatorio

¹ All'inizio del primo interrogatorio, la polizia o il Procuratore pubblico comunicano all'imputato che

- a. è stato aperto un procedimento penale contro la sua persona, precisando quali reati sono oggetto del procedimento;
- b. ha il diritto di non rispondere;
- c. ha il diritto di farsi assistere da un difensore e, se necessario, di chiedere un difensore d'ufficio e un interprete.

² Se tali informazioni non sono state fornite, gli interrogatori non possono essere utilizzati quale prova.

Art. 168 Interrogatori di polizia nell'ambito della procedura d'indagine

¹ Nell'ambito della procedura d'indagine, la polizia può interrogare l'imputato; essa deve stendere un verbale relativo.

² In occasione dell'interrogatorio di un imputato arrestato provvisoriamente, la polizia riconosce al difensore il diritto di partecipazione e al libero contatto con l'imputato.

³ In occasione degli altri interrogatori di polizia svolti nell'ambito della procedura d'indagine, il difensore non ha il diritto di partecipare agli interrogatori.

⁴ Se tali interrogatori si sono svolti in assenza del difensore benché l'imputato ne avesse espressamente richiesto la presenza, i verbali possono essere utilizzati quale prova contro l'imputato soltanto se questi:

- a. nel corso dell'istruttoria ad opera del Procuratore pubblico o dinanzi al tribunale, è stato messo a confronto con le sue deposizioni in presenza del difensore e
- b. ne ha confermato l'esattezza.

Sezione 1: Interrogatorio da parte del Procuratore pubblico o del giudice**Art. 169** Interrogatorio del Procuratore pubblico in merito ai fatti

¹ Il Procuratore pubblico interroga l'imputato in modo circostanziato in merito ai reati contestatigli.

² Se l'imputato contesta le accuse, il Procuratore pubblico gli dà la possibilità di confutarle e di indicare i fatti e i mezzi di prova a suo discarico.

³ Se l'imputato è reo confesso, il Procuratore pubblico verifica l'attendibilità della confessione e invita l'imputato a indicare con precisione e nel dettaglio le circostanze del reato.

⁴ Se il Procuratore pubblico ritiene attendibile la confessione resa dinanzi alla polizia, in casi semplici può limitarsi a interrogare sommariamente l'imputato.

Art. 170 Esame delle circostanze personali

¹ Se si prospetta l'emanazione di un atto o di un decreto d'accusa o risulta necessario per altri motivi, il Procuratore pubblico interroga l'imputato in merito alle sue circostanze personali.

² Il Procuratore pubblico richiede rapporti sui precedenti giudiziari e sulla reputazione dell'imputato, come pure altri rapporti utili allestiti da uffici amministrativi e privati.

Art. 171 Interrogatorio ad opera del giudice

¹ Gli articoli 169 e 170 si applicano per analogia anche all'interrogatorio dell'imputato ad opera del giudice.

² Se l'imputato ha reso una confessione attendibile già nel corso della procedura preliminare, nel corso dell'interrogatorio il giudice può limitarsi a verificare l'attendibilità della confessione e accertare gli elementi essenziali alla commisurazione della pena.

Capitolo 3: Testimoni

Sezione 1: In generale

Art. 172 Definizione; obbligo di testimoniare

¹ I testimoni sono persone che non hanno preso parte al reato, che possono fare dichiarazioni utili all'accertamento dei fatti e che non possono essere considerate persone informate sui fatti.

² Fatte salve le disposizioni seguenti, ognuno è tenuto a testimoniare nel procedimento penale.

Art. 173 Capacità di testimoniare

¹ È sentito in qualità di testimone colui che è capace di discernimento riguardo ai fatti che sono oggetto del procedimento penale.

² I fanciulli al di sotto dei 15 anni sono sentiti in qualità di persone informate sui fatti.

³ I danneggiati possono essere sentiti in veste di testimoni; lo stesso non vale per la parte in giudizio.

⁴ Se al momento dell'interrogatorio non hanno ancora dichiarato se intendono costituirsi parte in giudizio, i danneggiati sono sentiti in veste di persone informate sui fatti.

⁵ Se i danneggiati rinunciano a costituirsi parte in giudizio o ritirano la costituzione, sono sentiti in qualità di testimoni, a meno che non vadano interrogati in qualità di persone informate sui fatti conformemente all'articolo 186 capoverso 1.

Art. 174 Accertamenti in merito ai testimoni

¹ Vengono compiuti accertamenti sui precedenti e le circostanze personali dei testimoni soltanto se sono necessari a verificarne l'attendibilità.

² Se vi sono dubbi riguardo alla capacità di discernimento di testimoni o indizi della presenza di turbe psichiche, la direzione del procedimento può disporre una perizia ambulatoriale del testimone se l'importanza del procedimento penale e della testimonianza lo giustifica.

Art. 175 Obbligo di riservatezza dei testimoni

¹ La direzione del procedimento può obbligare i testimoni, sotto comminatoria dell'articolo 292 del Codice penale¹, a mantenere la riservatezza su un interrogatorio previsto o avvenuto e sull'oggetto dello stesso.

² Tale obbligo va limitato nel tempo e può essere indicato sulla citazione del testimone.

Sezione 2: Diritto di non deporre

Art. 176 Diritto di non deporre fondato su rapporti personali

¹ Ha diritto di non deporre chi è unito all'imputato da legami, in quanto:

- a. coniuge attuale, ex coniuge o convivente;
- b. persona che ha figli comuni con l'imputato;

¹ RS 311.0.

- c. parente o affine in linea diretta;
- d. fratello o sorella, coniuge di un fratello o di una sorella, fratello o sorella del coniuge o coniuge del fratello o della sorella del coniuge,
- e. tutore, curatore o assistente.

² Il diritto di non deporre non può essere invocato se il procedimento penale concerne uno dei reati di cui agli articoli 111-113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 del Codice penale² e il reato è commesso a detrimento di una delle persone di cui al capoverso 1.

Art. 177 Diritto di non deporre fondato su un segreto d'ufficio

¹ I funzionari e i membri di autorità hanno il diritto di non deporre in merito ai segreti loro confidati in virtù della veste ufficiale o appresi nell'ambito della carica o della funzione.

² Essi sono tenuti a deporre se sottostanno a un obbligo di denuncia o se vi sono autorizzati per scritto dall'autorità superiore.

³ L'autorità superiore concede l'autorizzazione a deporre se l'interesse all'accertamento della verità prevale sull'interesse al mantenimento del segreto.

Art. 178 Diritto di non deporre fondato su un segreto professionale

¹ Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e il loro personale ausiliario, come pure gli psicoterapeuti non medici e gli psicologi che si occupano della cura di pazienti, hanno il diritto di non deporre in merito ai segreti loro confidati in ragione della loro professione o appresi nell'esercizio della stessa.

² I detentori di segreti professionali devono deporre se sottostanno a un obbligo di denuncia o se vi sono autorizzati dall'interessato o dall'autorità competente di cui all'articolo 321 numero 2 del Codice penale³.

³ Anche in presenza dell'autorizzazione, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale se il detentore del segreto rende verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 179 Tutela delle fonti dei media

¹ Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

² Il capoverso 1 non si applica se l'autorità penale accerta che

- a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111 – 113 del Codice penale¹ o su un altro crimine punito con una pena detentiva pari almeno a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} del Codice penale⁴, come pure ai sensi dell'articolo

² RS 311.0.

³ RS 311.0.

⁴ RS 311.0.

19 numero 2 della legge sugli stupefacenti⁵, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 180 Diritto di non deporre fondato su altri obblighi di riservatezza

¹ Le persone tenute alla salvaguardia di segreti professionali ai sensi dell'articolo 321^{bis} del Codice penale⁶, dell'articolo 139 capoverso 3 del Codice civile⁷, dell'articolo 2 della legge federale sui consultori di gravidanza⁸, dell'articolo 4 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati⁹ e dell'articolo 15 capoverso 2 della legge sugli stupefacenti¹⁰, sono tenute a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

² In presenza di segreti professionali di cui al capoverso 1, il tribunale delle misure coercitive decide se togliere il segreto, su proposta del Procuratore pubblico o del tribunale di prima istanza e dopo aver sentito gli interessati. Nell'ambito della procedura d'appello, la decisione compete al tribunale d'appello.

³ I detentori di altri segreti tutelati dal diritto federale o cantonale, in particolare dall'articolo 321^{ter} del Codice penale¹¹ e dall'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati¹², come pure le altre persone che affermano che fatti confidenziali sono stati loro confidati in ragione della loro professione, non possono rifiutarsi di deporre.

⁴ La direzione del procedimento può dispensare dall'obbligo di deporre le persone di cui al capoverso 3 se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 181 Diritto di non deporre per tutelare se stessi

¹ Fatto salvo l'articolo 176 capoverso 2, le persone che con la loro deposizione esporrebbero se stesse o le persone di cui all'articolo 176 capoverso 1 ad azione penale, possono rifiutarsi di deporre.

² La direzione del procedimento può esentare persone determinate dall'obbligo di deporre se

- a. con la loro deposizione esporrebbero se stesse o le persone di cui all'articolo 176 capoverso 1 ad azione civile e
- b. l'interesse alla protezione prevale su quello al perseguimento penale.

³ Allo stesso modo, la direzione del procedimento può esentare dall'obbligo di deporre le persone che, con la loro deposizione, si troverebbero esposte a un serio pericolo per la vita o l'integrità fisica o a un altro grave pregiudizio che non possono essere sventati mediante le misure di protezione di cui agli articoli 160-162.

⁵ RS 812.121.

⁶ RS 311.0.

⁷ RS 210.

⁸ RS 857.

⁹ RS 312.5.

¹⁰ RS 812.121.

¹¹ RS 311.0.

¹² RS 235.1.

⁴ In presenza di reati contro l'integrità sessuale, le vittime ai sensi dell'articolo 2 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati¹³ possono rifiutarsi di rispondere alle domande concernenti la loro sfera intima o senza rapporto alcuno con il reato.

Art. 182 Esercizio del diritto di non deporre

¹ Dispongono del diritto di non deporre soltanto le persone capaci di discernimento.

² Se una persona è incapace di discernimento, il diritto di non deporre è esercitato dal rappresentante legale.

³ Se il rappresentante legale è imputato nel procedimento o vi sono altri conflitti di interesse, la direzione del procedimento affida a un curatore l'esercizio del diritto di non deporre.

⁴ In qualsiasi momento, il testimone può invocare il diritto di non deporre o revocare la rinuncia a tale diritto.

⁵ Se un testimone ha deposto cosciente del suo diritto di non deporre, tale deposizione può essere utilizzata quale prova anche se successivamente il testimone si avvale di tale diritto o revoca la rinuncia allo stesso.

Art. 183 Rifiuto illegittimo di deporre

¹ Colui che si rifiuta di deporre senza averne il diritto può essere punito con una multa disciplinare e deve inoltre assumere le spese e le indennità ingenerate dal rifiuto.

² Se la persona tenuta a deporre persiste nel suo diniego, essa è nuovamente invitata a testimoniare sotto la comminatoria dell'articolo 292 del Codice penale¹⁴. In caso di nuovo rifiuto, è aperto un procedimento penale nei suoi confronti.

Sezione 3: Audizione testimoniale

Art. 184 Procedura

¹ All'inizio di ciascuna audizione, la direzione del procedimento rende i testimoni attenti ai loro obblighi di deporre e di dire il vero e al fatto che la falsa testimonianza è punita dall'articolo 307 del Codice penale¹⁵.

² Nel corso della prima audizione, essa interroga i testimoni in merito ai loro rapporti con le parti e ad altre circostanze che possono rivestire importanza ai fini della loro attendibilità.

³ Nel corso della prima audizione, l'autorità penale avvisa i testimoni del diritto di non deporre risultante dall'audizione di cui al capoverso 2 e dagli atti; tale avviso va ripetuto successivamente nel corso del procedimento soltanto se vi è motivo di presumere che la situazione del testimone si sia modificata.

⁴ Se al testimone non vengono fornite le informazioni di cui al capoverso 1, l'audizione non è valida; se è stato omesso l'avviso di cui al capoverso 3, l'audizione non è valida soltanto se il testimone invoca successivamente il diritto di non deporre.

⁵ Se il testimone non invoca un diritto di non deporre, egli è sentito in merito ai fatti.

¹³ RS 312.5.

¹⁴ RS 311.0.

¹⁵ RS 311.0.

Art. 185 Indennizzo

¹ I testimoni hanno diritto a un indennizzo adeguato della perdita di guadagno e delle spese.

² L'indennizzo è retto dall'ordinanza del Consiglio federale.

Capitolo 4: Persona informata sui fatti**Sezione 1: Definizione****Art. 186** Persone informate sui fatti sentite dal Procuratore pubblico e dai tribunali

¹ È sentito in qualità di persona informata sui fatti colui che:

- a. si è costituito parte in giudizio;
- b. a causa della capacità di discernimento limitata, non è in grado di comprendere appieno la portata di una deposizione testimoniale, in particolare colui che al momento dell'audizione non ha ancora compiuto 15 anni;
- c. senza essere imputato o fortemente sospettato, non può essere escluso quale autore o partecipante al reato in questione o ad altri reati connessi con quest'ultimo;
- d. va interrogato, in qualità di coimputato in un procedimento distinto o nel medesimo procedimento, in merito a un reato che non gli viene addebitato;
- e. è espressamente accusato dall'imputato di denuncia mendace ai sensi dell'articolo 303 del Codice penale¹⁶ o di falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 307 del Codice penale;
- f. nell'ambito di un procedimento penale diretto contro un'impresa secondo il nuovo articolo 102 del Codice penale¹⁷, è chiamato a deporre in quanto organo o membro del personale.

² La direzione del procedimento decide se le persone informate sui fatti di cui al capoverso 1 lettere d-f possono essere sentite quali testimoni a seguito dell'abbandono del procedimento penale o dell'assoluzione.

Art. 187 Persone informate sui fatti sentite dalla polizia

¹ Fatto salvo l'articolo 151 capoverso 3 secondo periodo, la polizia interroga in qualità di persone informate sui fatti le persone che nel procedimento hanno il ruolo di testimoni, rendendole attente a eventuali diritti di non deporre.

² Allo stesso modo, la polizia interroga le persone che non vengono prese in considerazione quali autori se risulta evidente che hanno il ruolo di persone informate sui fatti.

Sezione 2: Statuto e audizione delle persone informate sui fatti**Art. 188** Statuto

¹ Sono tenute a deporre dinanzi al Procuratore pubblico e ai tribunali soltanto le persone informate sui fatti di cui all'articolo 186 capoverso 1 lettere a e b.

² Fatte salve le norme speciali del presente capitolo, sono applicabili per analogia alle persone informate sui fatti

¹⁶ RS 311.0.

¹⁷ RS 311.0.

- a. di cui all'articolo 186 capoverso 1 lettere a e b: le disposizioni relative ai testimoni;
- b. di cui all'articolo 186 capoverso 1 lettere c-f: le disposizioni relative all'imputato.

³ Le persone informate sui fatti non possono essere assoggettate alle misure preventive previste per i testimoni dall'articolo 183.

Art. 189 Audizione delle persone informate sui fatti

¹ All'inizio dell'audizione, le autorità penali avvisano la persona informata sui fatti del suo obbligo di deporre o del suo diritto di non rispondere o di non deporre.

² Se la persona informata sui fatti è tenuta a deporre o si dichiara disposta a farlo, le autorità penali la ammoniscono di dire la verità e la rendono attenta alle possibili conseguenze penali di una falsa deposizione.

Capitolo 5: Periti

Sezione 1: In generale

Art.190 Premesse della perizia

¹ Il Procuratore pubblico e i tribunali fanno capo a uno o più periti se non dispongono delle conoscenze e delle capacità particolari necessarie all'accertamento e alla valutazione dei fatti.

² In casi semplici o urgenti, la polizia può far capo a periti.

Art. 191 Perito

¹ Possono essere designate quale perito le persone fisiche che dispongono delle conoscenze e capacità particolari necessarie nel campo in questione.

² Per taluni settori, Confederazione e Cantoni possono designare periti permanenti o periti ufficiali.

³ Ai periti sono applicabili i motivi di riconsuazione di cui all'articolo 62.

Sezione 2: Nomina dei periti; allestimento della perizia

Art. 192 Nomina

¹ La direzione del procedimento nomina il perito e ne definisce il mandato.

² La direzione del procedimento offre previamente alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito alla persona del perito e ai quesiti peritali e di presentare proposte proprie, a meno che la persona del perito o i quesiti peritali non siano stati predeterminati.

³ Se la parte in giudizio chiede una perizia concernente in particolare la sua azione civile, la direzione del procedimento può subordinare il conferimento del mandato peritale al versamento di un anticipo delle spese da parte della parte in giudizio.

Art. 193 Mandato

¹ Il mandato peritale va di norma rilasciato per scritto e contiene:

- a. la designazione del perito e l'eventuale menzione che, per l'allestimento della perizia, questi può far capo ad altre persone poste sotto la sua responsabilità;
- b. il mandato peritale, con l'indicazione precisa dei quesiti peritali;
- c. il termine di presentazione della perizia;
- d. il richiamo all'obbligo di riservatezza del perito e alle conseguenze penali di una falsa perizia ai sensi dell'articolo 307 del Codice penale¹⁸.

² Unitamente al mandato, la direzione del procedimento consegna al perito gli atti e gli oggetti necessari all'allestimento della perizia.

³ L'autorità penale può revocare un mandato peritale in qualsiasi momento e designare nuovi periti se l'interesse della causa lo raccomanda.

Art. 194 Allestimento della perizia

¹ Il perito deve allestire la perizia personalmente.

² La direzione del procedimento può far capo a periti in occasione di atti procedurali, autorizzandoli a porre domande alle persone interrogate.

³ Se ritiene necessario che gli atti vengano completati, il perito inoltra una relativa istanza alla direzione del procedimento.

⁴ Il perito può compiere di persona i semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato peritale oppure convocare a tal fine le persone interessate.

⁵ Le persone convocate dal perito conformemente al capoverso 4 devono ottemperare alla convocazione e in caso di diniego possono essere tradotte dalla polizia.

Art. 195 Ospedalizzazione in vista della perizia

¹ Il Procuratore pubblico o il tribunale competente può ricoverare in una clinica l'imputato da sottoporre a perizia se ciò è necessario all'allestimento di una perizia medico-legale.

² Se durante la procedura preliminare l'imputato in questione non si trova già in carcerazione preventiva, il Procuratore pubblico ne propone il ricovero in una clinica al tribunale delle misure coercitive; quest'ultimo statuisce definitivamente in merito nell'ambito di una procedura scritta.

³ Se l'ospedalizzazione in vista della perizia si rivela necessaria nel corso della procedura giudiziaria, il tribunale in questione statuisce definitivamente in merito nell'ambito di una procedura scritta.

⁴ Per il rimanente, all'ospedalizzazione in vista di una perizia sono applicabili per analogia le norme sul carcere preventivo e di sicurezza.

⁵ Il soggiorno in clinica vale come carcere preventivo e va computato nella pena.

¹⁸ RS 311.0.

Sezione 3: Presentazione della perizia

Art. 196 Forma della perizia

¹ Di norma, il perito presenta la perizia per scritto.

² Se altre persone hanno partecipato alla stesura della perizia, i loro nominativi e la funzione da essi assolta nell'allestimento della perizia vanno espressamente menzionati.

³ La direzione del procedimento può ordinare che la perizia venga presentata oralmente oppure che una perizia depositata per scritto venga completata oralmente; in tali casi sono applicabili le norme sull'audizione testimoniale.

Art. 197 Notifica della perizia scritta; completamento e perfezionamento

¹ La direzione del procedimento porta a conoscenza delle parti, in debita forma, la perizia presentata per scritto e impartisce loro un termine per l'inoltro di osservazioni.

² Se la perizia è incompleta o poco chiara, i risultati ottenuti da periti diversi presentano differenze considerevoli o vi sono dubbi riguardo all'esattezza della perizia, la direzione del procedimento invita gli stessi periti a migliorare la perizia o designa altri periti.

Art. 198 Indennizzo

¹ Il perito ha diritto a un indennizzo adeguato secondo i principi stabiliti dal Consiglio federale.

² Prima dell'attribuzione del mandato peritale, la direzione del procedimento può chiedere un preventivo delle spese.

Art. 199 Negligenza del perito

¹ Se il perito viene meno ai suoi obblighi o non vi ottempera tempestivamente, la direzione del procedimento può infliggergli una multa disciplinare.

² In caso di negligenza del perito nei confronti dei suoi doveri, la direzione del procedimento può inoltre revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati.

Capitolo 6: Mezzi di prova materiali

Sezione 1: Reperti di prova

Art. 200 Definizione

I reperti di prova sono i mezzi di prova materiali, quali gli strumenti e i proventi del crimine, gli atti e altri documenti, di cui il tribunale può direttamente disporre e che sono atti a comprovare il reato o l'identità degli autori oppure a fornire indizi utili in merito.

Art. 201 Acquisizione ed esame

¹ Le autorità penali mettono agli atti l'originale dei reperti di prova nella sua interezza.

² Se ciò è sufficiente ai fini del procedimento, sono allestite copie degli atti e degli altri documenti; se necessario, tali copie vanno autenticate.

³ Le parti possono prendere visione dei reperti di prova entro i limiti fissati dalle disposizioni sulla consultazione degli atti.

Sezione 2: Sopralluoghi

Art. 202 Definizione

Gli oggetti, i luoghi e gli eventi rilevanti ai fini del giudizio dei fatti, ma che non figurano tra i mezzi di prova direttamente a disposizione delle autorità penali, sono ispezionati in loco.

Art. 203 Esecuzione

¹ Nel corso dell'istruttoria, il Procuratore pubblico compie sopralluoghi e riconosce alle parti i diritti di partecipazione loro spettanti.

² Nel corso della procedura di prima istanza e d'appello, i sopralluoghi compiuti dai tribunali sono parte integrante del dibattimento.

³ In casi semplici, il sopralluogo può essere delegata alla polizia.

⁴ Ognuno deve tollerare un sopralluogo ordinato dal Procuratore pubblico o dal tribunale e consentire ai partecipanti l'indispensabile accesso.

⁵ Se occorre penetrare in edifici o in luoghi chiusi, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.

⁶ I sopralluoghi sono documentati mediante registrazioni audio e video, piantine, disegni, descrizioni o in altri modi appropriati.

Art. 204 Abbinamento ad altri atti procedurali

¹ La direzione del procedimento può ordinare che nel corso del sopralluogo vengano compiuti altri atti procedurali.

² Essa può disporre che il sopralluogo sia abbinato a una ricostruzione dei fatti o a un confronto. Fatti salvi i diritti di non deporre, gli imputati, i testimoni e le persone informate sui fatti sono tenuti a prendervi parte.

Sezione 3: Acquisizione di atti e rapporti

Art. 205 Acquisizione di atti

Il Procuratore pubblico e i tribunali acquisiscono atti di altri procedimenti se ciò è necessario a comprovare i fatti o al giudizio dell'imputato.

Art. 206 Rapporti

Le autorità penali acquisiscono agli atti quali prove i rapporti ufficiali e i certificati medici concernenti eventi rilevanti ai fini del procedimento penale.

Titolo quinto: Misure coercitive

Capitolo 1: In generale

Sezione 1: Definizione e condizioni generali

Art. 207 Definizione

Le misure coercitive sono atti procedurali delle autorità penali che ledono i diritti costituzionali degli interessati e miranti a

- a. preservare le prove;
- b. garantire la presenza di persone durante il procedimento;
- c. garantire l'esecuzione della decisione finale.

Art. 208 Condizioni

¹ Le misure coercitive possono essere adottate soltanto se

- a. sono previste dalla legge;
- b. gli obiettivi che perseguono non possono essere raggiunti mediante misure meno incisive e
- c. vi è un forte sospetto di reato.

² Le misure coercitive che ledono i diritti di persone non imputate vanno adottate con particolare cautela.

Sezione 2: Adozione e applicazione

Art. 209 Autorità competenti

¹ L'adozione di misure coercitive compete a

- a. il Procuratore pubblico;
- b. i tribunali;
- c. in casi urgenti, la direzione del procedimento dei tribunali.

² La polizia e le autorità di contravvenzione penale possono adottare misure coercitive soltanto nei casi previsti dalla legge.

³ Se la presente legge autorizza la polizia a ordinare o ad applicare misure coercitive, Confederazione e Cantoni possono riservare tale competenza ad agenti con un grado determinato o una determinata funzione.

Art. 210 Forma dell'ordine

¹ Le misure coercitive vanno disposte mediante un ordine scritto. Tale ordine va succintamente motivato.

² In casi urgenti, le misure coercitive possono essere ordinate oralmente; esse vanno successivamente confermate e motivate per scritto.

³ Contro ricevuta, l'autorità competente consegna alle persone direttamente colpite da una misura coercitiva non segreta

- a. una copia dell'ordine e

b. una copia dell'eventuale verbale d'esecuzione.

⁴ Se l'adozione e l'esecuzione di misure coercitive non sono attestate da ordini e verbali d'esecuzione, le informazioni essenziali riguardo alla misura adottata vanno riportate in un verbale ad hoc o nel verbale procedurale.

Art. 211 Uso della forza

Quale ultima ratio, l'esecuzione di misure coercitive può essere assicurata con l'uso della forza; questa dev'essere proporzionata.

Art. 212 Rimedi giuridici contro misure coercitive

¹ Contro l'adozione e l'esecuzione di misure coercitive da parte della polizia, del Procuratore pubblico o delle autorità di contravvenzione penale è dato il ricorso al tribunale delle misure coercitive.

² Se le misure coercitive sono state ordinate ed eseguite dal tribunale di prima istanza, è dato il ricorso all'autorità di ricorso.

Capitolo 2: Citazione, comparizione forzata e ricerca

Sezione 1: Citazione

Art. 213 Definizione

Se è necessario che una persona sia presente a un atto procedurale, mediante una citazione l'autorità penale invita tale persona a presentarsi personalmente dinanzi all'autorità il giorno e l'ora fissati.

Art. 214 Forma e contenuto

Le citazioni del Procuratore pubblico, delle autorità di contravvenzione penale e dei tribunali sono emanate per scritto e contengono:

- a. la designazione dell'autorità penale che ha emanato la citazione e delle persone che compiranno l'atto procedurale;
- b. la designazione della persona citata e della veste in cui essa deve partecipare all'atto procedurale;
- c. il motivo della citazione, purché le finalità dell'istruttoria non impongano di tacerlo;
- d. l'invito a comparire personalmente e la menzione del carattere facoltativo od obbligatorio della citazione;
- e. l'indicazione delle conseguenze giuridiche di un'assenza ingiustificata;
- f. la data di stesura della citazione;
- g. la firma della persona che emana la citazione.

Art. 215 Termine

¹ Durante la procedura preliminare le citazioni vengono notificate almeno tre giorni prima dell'atto procedurale, nell'ambito della procedura giudiziaria almeno quattordici giorni prima.

² Nel determinare il giorno e l'ora degli atti procedurali, si tiene debitamente conto degli impegni delle persone da citare.

³ Le citazioni pubbliche vanno pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedurale.

Art. 216 Deroghe alla forma e al termine

¹ In casi urgenti, la citazione può essere emanata in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati.

² Con il consenso delle persone citate, l'autorità che ha emanato la citazione può derogare alle prescrizioni sulla forma e il termine delle citazioni.

³ Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o è detenuto può essere interrogato immediatamente e senza previa citazione.

Art. 217 Salvacondotto

¹ Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il Procuratore pubblico o la direzione del procedimento dei tribunali può riconoscere loro un salvacondotto. Essi possono vincolarlo a condizioni.

² Le persone a cui è stato riconosciuto un salvacondotto possono essere arrestate in Svizzera o subire altre misure restrittive della libertà soltanto se

- a. sono state condannate a una sanzione privativa della libertà immediatamente esecutiva;
- b. non rispettano le condizioni a cui sottostava il salvacondotto.

³ Le persone a cui è garantito il salvacondotto sono nel contempo rese attente alle restrizioni di cui al capoverso 2.

Art. 218 Impedimento e mancata comparizione

¹ Colui che, per un motivo importante, è impedito di ottemperare a una citazione obbligatoria, deve informarne immediatamente l'autorità che ha emesso la citazione, indicando i motivi alla base dell'impedimento.

² Una citazione va ritenuta revocata soltanto se la revoca è stata espressamente comunicata alle persone citate.

³ Colui che, senza un valido motivo, non ottempera, o lo fa in modo tardivo, a una citazione del Procuratore pubblico, dell'autorità di contravvenzione penale o dei tribunali, può essere punito con la multa disciplinare se la mancata comparizione non comporta altri pregiudizi giuridici.

⁴ Può essere ordinata la comparizione forzata di colui che non ottempera a una citazione senza un valido motivo ai sensi del capoverso 3.

⁵ Ad eccezione dei casi urgenti, va disposta la comparizione forzata di una persona citata soltanto se non ottempera senza un valido motivo a una seconda citazione.

⁶ Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

Art. 219 Citazioni della polizia

¹ La polizia può citare persone a scopo d'interrogatorio, di accertamento dell'identità o di trattamento segnaletico senza essere tenuta al rispetto di forme e termini particolari.

² Colui che non ottempera a due riprese una citazione della polizia, può essere tradotto con la forza, conformemente all'articolo 220, su ordine del Procuratore pubblico o del tribunale competente se

- a. lo giustifica il motivo della citazione e
- b. tale misura è stata comminata per scritto alla persona citata.

Sezione 2: Comparizione forzata**Art. 220** Condizioni

¹ La direzione del procedimento può far tradurre con la forza, mediante un mandato di comparizione scritto o inviato con un mezzo di telecomunicazione scritto, le persone

- a. che, ai sensi dell'articolo 218 capoverso 6, non hanno ottemperato alla seconda citazione o, in casi urgenti, alla prima;
- b. riguardo alle quali vi è motivo di presumere che non ottempereranno alla citazione;
- c. la cui immediata comparizione è indispensabile nell'interesse del procedimento;
- d. fortemente sospettate di un crimine o di un delitto e riguardo alle quali va presunto un motivo di carcerazione.

² Nell'ambito della procedura d'opposizione, le autorità di contravvenzione penale possono disporre la comparizione forzata di testimoni e di persone informate sui fatti se le prove necessarie possono essere acquisite soltanto in tal modo.

Art. 221 Procedura d'esecuzione

¹ Il mandato di comparizione contiene le stesse informazioni previste per la citazione e, inoltre, l'indicazione esplicita del potere della polizia di ricorrere all'uso della forza, se necessario, e di accedere ad abitazioni e locali chiusi.

² La polizia dà esecuzione al mandato di comparizione usando il massimo riguardo alle persone interessate.

³ Se possibile, la polizia esibisce il mandato di comparizione alla persona da tradurre.

⁴ Essa traduce la persona dinanzi all'autorità immediatamente o all'ora indicata dal mandato di comparizione.

⁵ L'autorità informa la persona tradotta con la forza, immediatamente e in una lingua a essa comprensibile, circa il motivo della comparizione forzata.

⁶ Essa interroga tale persona e la rilascia immediatamente, a meno che non proponga la sua carcerazione preventiva o di sicurezza.

Sezione 3: Ricerca

Art. 222 Condizioni ed esecuzione

¹ Il Procuratore pubblico, le autorità di contravvenzione penale, i tribunali e, in casi urgenti, la polizia possono spiccare un mandato di ricerca nei confronti degli imputati la cui residenza è ignota.

² Nei confronti della persona ricercata può essere spiccato un mandato d'arresto o di comparizione se

- a. è sospettata di un crimine o di un delitto e
- b. vanno presunti motivi di carcerazione.

³ Se il Procuratore pubblico, le autorità di contravvenzione penale o i tribunali non dispongono altrimenti, la diramazione del mandato di ricerca compete alla polizia, che a tal fine fa capo ai suoi strumenti di ricerca.

⁴ La popolazione può essere invitata a collaborare alla ricerca.

⁵ Confederazione e Cantoni possono, conformemente alle disposizioni da essi emanate, offrire una ricompensa ai cittadini la cui collaborazione conduce all'individuazione del ricercato.

⁶ I capoversi 1 e 3-5 sono applicabili per analogia alla ricerca di oggetti e di valori patrimoniali.

Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza

Sezione 1: In generale

Art. 223 Norme generali in materia di privazione della libertà

¹ Di norma, l'imputato resta in libertà e può essere colpito da misure privative della libertà soltanto entro i limiti posti dalle disposizioni seguenti.

² Se sono state adottate misure coercitive privative della libertà, l'autorità penale le revoca immediatamente se

- a. le condizioni della loro adozione sono venute meno;
- b. la durata legale o autorizzata dal tribunale competente è scaduta;
- c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

³ La durata del carcere preventivo o di sicurezza non può eccedere quella della pena detentiva presunta.

⁴ Le persone possono essere ammanettate soltanto se

- a. si oppongono in modo persistente alla misura privativa della libertà;
- b. vi è pericolo di fuga;
- c. rappresentano una minaccia immediata per se stessi o per terzi.

Art. 224 Accesso a locali

¹ Se per il fermo, l'arresto o la comparizione forzata di una persona è necessario accedere ad abitazioni, appartamenti o altri luoghi chiusi, vanno osservate le disposizioni relative alla perquisizione domiciliare.

² Se un pericolo non può essere scongiurato altrimenti, la polizia può penetrare all'interno di locali anche in assenza di un'autorizzazione o di un mandato particolare.

Art. 225 Avviso

¹ Se una persona è privata della libertà mediante una misura coercitiva, l'autorità penale competente informa immediatamente i congiunti, se necessario anche il datore di lavoro e, se la persona ne fa richiesta, la rappresentanza estera competente.

² Si rinuncia all'avviso se

- a. la persona interessata vi si oppone espressamente;
- b. lo scopo dell'istruttoria lo impone.

³ Se persone dipendenti dall'imputato vengono a trovarsi in uno stato di angustia a causa della misura coercitiva privativa della libertà, l'autorità penale informa gli enti sociali competenti.

⁴ La vittima è informata in modo appropriato circa le decisioni essenziali in materia di carcerazione, come ad esempio l'ordine di carcerazione preventiva o il rilascio dell'imputato.

Sezione 2: Fermo di polizia; inseguimento; retata

Art. 226 Fermo di polizia

¹ Al fine di far luce su un reato, la polizia può fermare persone per

- a. accertarne l'identità;
- b. interrogarle brevemente;
- c. determinare se abbiano commesso un reato;
- d. determinare se sia in corso una ricerca degli stessi o di oggetti che si trovano in loro possesso.

² Essa può condurre la persona fermata alla centrale se lo richiedono gli accertamenti di cui al capoverso 1.

³ La polizia può obbligare la persona fermata a

- a. declinare le proprie generalità;
- b. esibire i documenti d'identità;
- c. esibire gli oggetti che reca con sé;
- d. aprire contenitori o veicoli.

⁴ Essa può invitare cittadini a collaborare al fermo.

Art. 227 Inseguimento

¹ In casi urgenti, gli agenti di corpi di polizia cantonali o comunali hanno il diritto di inseguire e di fermare un imputato sul territorio di un altro Cantone o di un altro Comune.

² Se va in seguito arrestata, la persona fermata dev'essere immediatamente consegnata alle autorità competenti del luogo del fermo.

Art. 228 Retata

Se vi sono indizi che in un luogo determinato siano in corso reati o si trovino autori, la polizia può bloccarne le uscite e controllare le persone che vi si trovano, procedendo se del caso al loro fermo o arresto provvisorio.

Sezione 3: Arresto provvisorio**Art. 229** Arresto provvisorio ad opera della polizia

¹ La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e a condurre alla centrale l'imputato che

- a. ha colto in flagrante nel commettere un crimine o un delitto;
- b. ha sorpreso immediatamente dopo il compimento di un siffatto reato;
- c. è oggetto di un mandato di ricerca.

² Essa può arrestare l'imputato che, alla luce degli accertamenti o di altre informazioni attendibili, è sospettato di un crimine o di un delitto.

³ Il Procuratore pubblico può ordinare che l'imputato che va tradotto con la forza ai sensi dell'articolo 220 capoverso 1 sia dapprima consegnato alla polizia per la verifica del sospetto di reato e dei motivi di carcerazione e condotto al suo cospetto soltanto successivamente.

⁴ Le persone sospettate di una contravvenzione possono essere arrestate provvisoriamente soltanto alle condizioni di cui all'articolo 424 capoverso 1.

Art. 230 Arresto ad opera di cittadini

¹ Se l'intervento della polizia non può essere ottenuto in tempo utile, chiunque ha il diritto di arrestare persone

- a. colte in flagrante nel commettere un crimine o un delitto;
- b. sorprese immediatamente dopo il compimento di un siffatto reato;
- c. oggetto di un mandato di ricerca.

² Nel compiere l'arresto, il cittadino ha diritto all'uso della forza conformemente all'articolo 211.

³ Le persone arrestate vanno consegnate il più presto possibile alla polizia.

Art. 231 Procedura della polizia a seguito dell'arresto provvisorio

¹ La polizia accerta senza indugio l'identità della persona arrestata, la informa dei motivi dell'arresto in una lingua a lei comprensibile e la avvisa dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 167.

² La polizia interroga immediatamente la persona arrestata, in applicazione dell'articolo 168, in merito al sospetto gravante la sua persona.

³ Essa procede senza indugio agli accertamenti necessari a corroborare o a confutare il sospetto di reato e gli altri motivi di carcerazione.

Art. 232 Conclusione degli accertamenti della polizia

¹ Se dagli accertamenti della polizia ai sensi dell'articolo 231 risulta che non sussistono o sono venuti meno i motivi di carcerazione, la persona arrestata è immediatamente rilasciata.

² Se gli accertamenti confermano il sospetto di reato e un motivo di carcerazione, la polizia conduce immediatamente l'imputato dinanzi al Procuratore pubblico.

³ In ogni caso, la persona arrestata è rilasciata o condotta dinanzi al Procuratore pubblico al più tardi 24 ore dopo il fermo o l'arresto provvisorio.

Sezione 4: Carcere preventivo**Art. 233** Definizione

La carcerazione preventiva ha inizio con l'ordine relativo del tribunale delle misure coercitive e si conclude con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di prima istanza o con il rilascio dell'imputato nel corso dell'istruttoria.

Art. 234 Condizioni

¹ La carcerazione preventiva può essere ordinata soltanto nei confronti di un imputato fortemente sospettato di un crimine o di un delitto e se vi è motivo di temere che egli

- a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla probabile sanzione;
- b. influenzi persone o inquinare tracce o altri mezzi di prova, compromettendo l'accertamento della verità;
- c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese simili reati;
- d. compia un grave crimine che ha minacciato di commettere.

² La carcerazione preventiva non può essere ordinata se l'obiettivo che persegue può essere raggiunto con misure meno incisive.

Art. 235 Procedura di carcerazione dinanzi al Procuratore pubblico

¹ Il Procuratore pubblico interroga immediatamente l'imputato consegnatogli dalla polizia, offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito al sospetto di reato e ai motivi di carcerazione.

² Egli assume senza indugio le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o a confutare il sospetto di reato nonché i motivi di carcerazione.

³ Se il sospetto di reato e i motivi di carcerazione sono confermati, il Procuratore pubblico propone immediatamente al tribunale delle misure coercitive, al più tardi 24 ore dopo che l'imputato è stato condotto al suo cospetto, di ordinare la carcerazione preventiva.

⁴ Il Procuratore pubblico inoltra l'istanza per scritto, corredandola di una motivazione succinta, e vi allega gli atti essenziali.

⁵ Se rinuncia a presentare un'istanza di carcerazione ai sensi dei capoversi 3 e 4, il Procuratore pubblico dispone l'immediato rilascio dell'imputato.

⁶ Se propone una misura sostitutiva, il Procuratore pubblico adotta i necessari provvedimenti di sicurezza. Come nel caso di un'istanza di carcerazione, egli può mantenere l'imputato in carcere e farlo condurre dinanzi al tribunale delle misure coercitive.

Art. 236 Contatti con il difensore

¹ Il difensore può assistere agli interrogatori dell'imputato e ad altre assunzioni di prove.

² In qualsiasi momento nel corso della procedura di carcerazione di cui all'articolo 235 e durante il susseguente carcere preventivo o di sicurezza, l'imputato detenuto può avere contatti non sorvegliati, orali o scritti, con il difensore.

Art. 237 Procedura dinanzi al giudice delle misure coercitive

¹ Non appena gli è pervenuta l'istanza del Procuratore pubblico, il tribunale delle misure coercitive indice immediatamente un'udienza orale a porte chiuse.

² Se l'imputato rinuncia espressamente a un'udienza orale, il tribunale delle misure coercitive statuisce nell'ambito di una procedura scritta, alla luce dell'istanza del Procuratore pubblico e delle osservazioni dell'imputato.

³ Il tribunale delle misure coercitive convoca all'udienza orale il Procuratore pubblico, l'imputato e il difensore di questi.

⁴ Il tribunale delle misure coercitive può obbligare il Procuratore pubblico, ma non le altre persone citate, a prendere parte all'udienza orale.

⁵ Colui che omette legittimamente di prendere parte all'udienza può inoltrare istanze scritte o richiamare precedenti osservazioni.

⁶ Il tribunale delle misure coercitive consente all'imputato e al suo difensore di consultare previamente gli atti in suo possesso.

⁷ Il tribunale delle misure coercitive assume immediatamente soltanto le prove accessibili e atte a corroborare o a confutare il sospetto di reato o i motivi di carcerazione.

Art. 238 Decisione del giudice delle misure coercitive

¹ Il tribunale delle misure coercitive statuisce senza indugio, al più tardi entro 48 ore, fondandosi sugli atti, le conclusioni del Procuratore pubblico, della persona posta in carcerazione preventiva e del suo difensore, come pure sulle prove assunte.

² Il tribunale delle misure coercitive può limitare la durata del carcere preventivo e obbligare inoltre il Procuratore pubblico a compiere determinati atti procedurali entro tale termine.

³ In tutte le decisioni sulla carcerazione, esso può impartire un termine di un mese, in casi eccezionali di tre mesi al massimo, entro il quale l'imputato detenuto non può presentare alcuna istanza di scarcerazione.

⁴ Se il tribunale delle misure coercitive non ordina la carcerazione preventiva proposta, l'imputato è immediatamente rilasciato.

⁵ Il tribunale delle misure coercitive comunica la decisione senza indugio e oralmente, notificandola in seguito per scritto e con una motivazione succinta al Procuratore pubblico, all'imputato e al suo difensore.

⁶ La decisione del tribunale delle misure coercitive è definitiva.

Art. 239 Istanza di scarcerazione

¹ Nella decisione, il tribunale delle misure coercitive avvisa l'imputato posto in carcerazione preventiva che in qualsiasi momento può presentare un'istanza di scarcerazione.

² Fatto salvo l'articolo 238 capoverso 3, le istanze di scarcerazione possono essere inoltrate al Procuratore in qualsiasi momento, per scritto od oralmente, mediante una dichiarazione messa a verbale; se possibile esse vanno succintamente motivate.

³ Se intende opporsi all'istanza, il Procuratore pubblico la trasmette senza indugio, ma al più tardi 24 ore dopo la ricezione, al tribunale delle misure coercitive, corredandola degli atti e di osservazioni motivate.

⁴ Nelle osservazioni, il Procuratore pubblico può far valere nuovi motivi di carcerazione o proporre misure sostitutive.

⁵ Il tribunale delle misure coercitive statuisce senza indugio, ma al più tardi entro cinque giorni dal deposito dell'istanza.

⁶ La procedura è di norma scritta, ma il tribunale delle misure coercitive può ordinare un'udienza orale ai sensi dell'articolo 237 capoversi 3-7.

⁷ Nella decisione, il tribunale delle misure coercitive si fonda per analogia sull'articolo 238 e dispone il mantenimento della carcerazione preventiva o il rilascio dell'imputato.

Art. 240 Istanza di proroga della carcerazione

¹ Se la durata del carcere preventivo fissata dal tribunale delle misure coercitive è giunta allo scadere, il Procuratore pubblico può inoltrare un'istanza di proroga della carcerazione.

² Se il tribunale delle misure coercitive non ha limitato nel tempo il carcere preventivo, l'istanza di proroga della carcerazione va presentata dopo tre mesi di detenzione.

³ Il Procuratore pubblico inoltra l'istanza scritta e motivata al tribunale delle misure coercitive al più tardi quattro giorni prima dello scadere della durata della carcerazione e la correda degli atti essenziali; egli può abbinare l'istanza alle sue osservazioni in merito a un'istanza di scarcerazione.

⁴ Il tribunale delle misure coercitive dà al detenuto la possibilità di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni scritte in merito entro un breve termine.

⁵ La procedura è retta dall'articolo 239 capoversi 5-7.

⁶ La proroga del carcere preventivo è concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali per sei mesi al massimo; allo scadere di tale termine, il Procuratore pubblico può presentare un'ulteriore istanza di proroga della carcerazione.

Art. 241 Rimedi giuridici

Se il carcere preventivo è durato tre mesi, l'imputato detenuto può impugnare la reiezione della sua istanza di scarcerazione o l'autorizzazione della proroga della carcerazione dinanzi all'autorità di ricorso.

Sezione 5: Carcere di sicurezza

Art. 242 Definizione

La carcerazione di sicurezza ha inizio con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di prima istanza e si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza, con l'esecuzione della sanzione privativa della libertà o con il rilascio dell'imputato.

Art. 243 Carcerazione di sicurezza durante il carcere preventivo

¹ Se al momento del rinvio a giudizio l'imputato si trova in carcere preventivo, il Procuratore pubblico inoltra al tribunale delle misure coercitive, contemporaneamente al rinvio a giudizio, un'istanza di carcerazione di sicurezza, anche se la durata autorizzata del carcere preventivo non è ancora scaduta.

² Alla procedura dinanzi al tribunale delle misure coercitive si applicano per analogia le disposizioni sulla proroga della carcerazione.

³ La carcerazione di sicurezza può essere impugnata dinanzi all'autorità di ricorso al più presto dopo una durata di tre mesi.

Art. 244 Carcerazione di sicurezza in assenza di una carcerazione preventiva

¹ Se motivi di carcerazione vengono alla luce soltanto dopo il rinvio a giudizio, il Procuratore pubblico chiede al tribunale di prima istanza, per scritto od oralmente, di ordinare la carcerazione di sicurezza.

² Il Procuratore pubblico propone nel contempo al tribunale di prima istanza di ordinare la comparizione forzata dell'imputato dinanzi al tribunale delle misure coercitive.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, il Procuratore pubblico stesso o la direzione del procedimento del tribunale di prima istanza, senza un'istanza del Procuratore pubblico, può emanare il mandato di comparizione.

⁴ Il tribunale di prima istanza trasmette l'istanza, unitamente agli atti, al tribunale delle misure coercitive, il quale statuisce in applicazione analogica degli articoli 237 e 238.

Art. 245 Rilascio dal carcere di sicurezza durante la procedura di prima istanza

¹ In qualsiasi momento, l'imputato che si trova in carcerazione di sicurezza e il Procuratore pubblico possono presentare alla direzione del procedimento del tribunale di prima istanza un'istanza di scarcerazione; anche il tribunale di prima istanza può chiedere la scarcerazione.

² Se il tribunale di prima istanza o il Procuratore pubblico si oppongono per scritto a una scarcerazione, il tribunale di prima istanza trasmette senza indugio al tribunale delle misure coercitive le sue osservazioni, unitamente a quelle del Procuratore pubblico e agli atti.

³ Il tribunale delle misure coercitive statuisce in applicazione analogica dell'articolo 239 capoversi 5 - 7; fatto salvo l'articolo 243 capoverso 3, la sua decisione è definitiva.

⁴ La direzione del procedimento del tribunale di prima istanza decide, al momento di emanare la sentenza, se in vista della procedura d'appello il condannato vada posto o mantenuto in carcere di sicurezza per garantire l'esecuzione della pena o della misura oppure in ragione del pericolo di recidiva.

⁵ Se l'appello è successivamente ritirato, il tribunale di prima istanza statuisce in merito al computo della detenzione espiata dopo la sentenza.

⁶ Se è assolto, l'imputato va di norma immediatamente rilasciato.

⁷ Se il tribunale di prima istanza dispone l'assoluzione giusta i capoversi 4 e 6, il Procuratore pubblico può chiedere immediatamente alla direzione del procedimento del tribunale d'appello il mantenimento del carcere di sicurezza; in tal caso, l'imputato resta in cella sino al momento della decisione del tribunale d'appello.

Art. 246 Carcerazione di sicurezza durante la procedura d'appello

¹ La direzione del procedimento del tribunale d'appello decide, entro cinque giorni dalla ricezione degli atti, in merito al mantenimento di una carcerazione di sicurezza ordinata in precedenza e a istanze di scarcerazione successive.

² Se motivi di carcerazione vengono alla luce soltanto durante la procedura d'appello, il tribunale d'appello statuisce definitivamente, in applicazione analogica dell'articolo 244, in merito alla carcerazione di sicurezza.

³ La carcerazione di sicurezza posteriore alla sentenza d'appello è disciplinata per analogia dall'articolo 245 capoversi 4-7.

Sezione 6: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza

Art. 247 Stabilimento carcerario

¹ La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e utilizzati per il resto soltanto per l'esecuzione di pene detentive di breve durata.

² Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l'autorità cantonale competente in materia può ricoverare la persona detenuta in un ospedale o in una clinica psichiatrica.

³ I Cantoni disciplinano i diritti e gli obblighi delle persone incarcerate, le loro possibilità di ricorso, le misure disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari.

Art. 248 Esecuzione della carcerazione

¹ La libertà personale dell'imputato detenuto non può essere limitata in misura eccedente quanto richiesto dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza dello stabilimento carcerario.

² I contatti tra l'imputato detenuto e altre persone necessitano dell'autorizzazione della direzione del procedimento.

³ Se necessario, le visite hanno luogo sotto sorveglianza.

⁴ La direzione del procedimento controlla la corrispondenza in entrata e in uscita, ad eccezione di quella con le autorità di vigilanza e le autorità penali. Durante la carcerazione di sicurezza, essa può delegare tale compito al Procuratore pubblico.

⁵ I contatti tra imputato e difensore sono liberi e non sono soggetti a controlli del contenuto.

⁶ Se vi sono concreti rischi d'abuso, il Procuratore pubblico, con l'approvazione del tribunale delle misure coercitive, può limitare il libero contatto di cui al capoverso 5 per un periodo di tempo limitato; tuttavia, egli comunica previamente le restrizioni all'imputato e al difensore.

Art. 249 Esecuzione anticipata della pena e della misura

¹ La direzione del procedimento può consentire all'imputato di espiare anticipatamente pene detentive di lunga durata o misure privative della libertà, purché lo stato del procedimento lo consenta.

² Le misure privative della libertà possono essere espiate anticipatamente soltanto con il consenso del Procuratore pubblico.

³ Confederazione e Cantoni possono subordinare l'esecuzione anticipata di misure al consenso di altre autorità.

⁴ Con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione, l'imputato inizia a espiare la pena o la misura e a partire da tale istante sottostà al regime d'esecuzione, a meno che lo scopo del carcere preventivo o di sicurezza non vi si opponga.

Sezione 7: Misure sostitutive del carcere preventivo e di sicurezza**Art. 250** In generale

¹ In luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, il tribunale competente adotta una o più misure meno incisive se raggiungono lo stesso obiettivo perseguito dalla carcerazione.

² Sono considerate misure sostitutive ai sensi del capoverso 1 in particolare:

- a. il versamento di una cauzione;
- b. il deposito dei documenti d'identità;
- c. l'obbligo di risiedere in un luogo determinato o in una casa determinata;
- d. l'obbligo di comparire regolarmente dinanzi a un servizio amministrativo;
- e. l'obbligo di svolgere un lavoro regolare;
- f. l'obbligo di sottoporsi a un trattamento o a controlli medici;
- g. il divieto di intrattenere contatti con persone determinate.

³ Per la sorveglianza di tali misure sostitutive, il tribunale può ordinare l'impiego di apparecchiature tecniche e il loro fissaggio alla persona da sorvegliare.

⁴ Le misure sostitutive sono disposte dagli stessi tribunali che ordinano la carcerazione preventiva o di sicurezza o statuiscono in merito a impugnazioni contro ordini di carcerazione.

⁵ All'adozione e all'impugnazione di misure sostitutive sono applicabili per analogia le norme sulla carcerazione preventiva e di sicurezza.

⁶ Se, nel corso dell'istruttoria o del dibattimento di prima istanza, il tribunale respinge una revoca delle misure sostitutive, gli interessati possono impugnarle nuovamente dinanzi all'autorità di ricorso al più presto sei mesi dopo.

⁷ In qualsiasi momento, il tribunale può revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza se

- a. nuove circostanze lo impongono;
- b. l'imputato non ottempera agli obblighi impostigli.

Art. 251 Cauzione

¹ Se vi è pericolo di fuga, il tribunale competente può imporre all'imputato, con il suo consenso, il versamento di una somma di denaro mirante a garantire che egli parteciperà agli atti procedurali ed espierà una sanzione privativa della libertà.

² L'ammontare della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e della sua situazione personale.

³ La cauzione può essere versata in contanti, mediante il deposito di titoli o mediante la garanzia di una banca sita in Svizzera.

Art. 252 Liberazione della cauzione

¹ Se non è precedentemente subentrato un motivo di decadenza, la cauzione è liberata quando

- a. il motivo di carcerazione è venuto meno;
- b. il procedimento penale si concluso con il passaggio in giudicato di un abbandono o di un'assoluzione;
- c. l'imputato ha iniziato a espriare la sanzione privativa della libertà.

² La cauzione può essere utilizzata a copertura delle pene pecuniarie, multe, spese e indennità poste a carico dell'imputato.

³ In merito alla liberazione o alla decadenza della cauzione statuisce l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

⁴ Se la cauzione è versata da un terzo, egli dispone dei diritti riconosciuti a una parte.

Art. 253 Decadenza della cauzione

¹ Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione decade a favore della Confederazione o del Cantone che l'ha ordinata.

² Se la cauzione è stata versata da un terzo, si può rinunciare a pronunciare la decadenza se questi ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che hanno permesso la cattura dell'imputato.

³ La cauzione decaduta è utilizzata

- a. in applicazione analogica dell'articolo 60/nuovo articolo 73 del Codice penale¹, a copertura delle pretese dei danneggiati e, in presenza di un'eccedenza,
- b. a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali.

⁴ Un'eventuale eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.

Capitolo 4: Perquisizioni ed esami

¹ RS 311.0.

Sezione 1: Regole generali

Art. 254 Definizione

Le perquisizioni e gli esami servono a individuare imputati, tracce del reato, oggetti e valori patrimoniali, al fine di assicurarli al procedimento penale.

Art. 255 Ordine

¹ Il provvedimento è disposto mediante un ordine scritto conformemente all'articolo 210.

² L'ordine indica

- a. le persone o i locali da perquisire o da esaminare;
- b. lo scopo del provvedimento;
- c. le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può compiere perquisizioni ed esami autonomamente, nonché ordinare perquisizioni corporali semplici; essa ne informa senza indugio l'autorità penale competente.

⁴ La polizia può perquisire gli indumenti di una persona fermata o arrestata, gli oggetti che porta con sé e il suo veicolo, in particolare se è necessario a garantire la sicurezza di persone.

Art. 256 Perquisizioni ed esami di persone che hanno il diritto di non rispondere o di non deporre

¹ Le persone che hanno il diritto di non rispondere o di non deporre non possono essere oggetto di perquisizioni o di esami contro il loro volere, purché gli oggetti e i valori patrimoniali in loro possesso non possano essere sequestrati.

² Gli esami corporali sono retti dall'articolo 264 capoverso 3.

Art. 257 Esecuzione

¹ L'autorità d'esecuzione adotta le misure di sicurezza atte a raggiungere l'obiettivo del provvedimento.

² Essa può vietare a persone di allontanarsi durante la perquisizione o l'esame.

³ Le perquisizioni e gli esami che ledono la sfera intima dell'interessato vanno compiuti da persone dello stesso sesso o da un medico, a meno che la misura non ammetta ritardi.

⁴ Sono fatte salve le norme sugli esami corporali.

Art. 258 Scoperte casuali

¹ Le tracce o gli oggetti scoperti casualmente e che non hanno rapporto alcuno con il reato da accertare, ma portano alla luce un crimine o un delitto, sino ad allora ignoto, commesso dall'imputato o da terzi, vanno preservati.

² Le tracce e gli oggetti sono trasmessi all'autorità competente unitamente a un rapporto; tale autorità decide se aprire un'istruttoria penale.

³ Se non viene aperto un procedimento penale, gli oggetti sono restituiti all'avente diritto.

Art. 259 Apposizione dei sigilli

¹ I documenti e altri oggetti che secondo le dichiarazioni dell'avente diritto non possono essere perquisiti o sequestrati in ragione di un diritto di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, vanno sigillati in modo appropriato e non possono essere visionati dalle autorità penali, né utilizzati nel procedimento.

² L'autorità penale può presentare un'istanza di levata dei sigilli. Statuisce definitivamente in merito all'istanza, entro un mese dal suo inoltro:

- a. il tribunale delle misure coercitive, nell'ambito della procedura preliminare;
- b. il tribunale presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

³ Se l'autorità penale che opera il sequestro non presenta un'istanza di levata dei sigilli entro venti giorni dal sequestro e dall'apposizione dei sigilli, i documenti e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto se questi ne fa domanda.

Sezione 2: Perquisizione domiciliare**Art. 260** Principio

Gli appartamenti e gli altri locali non aperti al pubblico possono essere perquisiti soltanto con l'autorizzazione dell'avente diritto, a meno che non vi sia motivo di presumere che in detti luoghi

- a. si trovi l'imputato o altre persone ricercate in relazione con il crimine o il delitto;
- b. vi siano tracce, oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;
- c. siano commessi crimini o delitti.

Art. 261 Esecuzione

¹ Ad eccezione dei casi urgenti, le perquisizioni domiciliari non possono essere operate

- a. tra le ore 20 e le ore 6;
- b. la domenica;
- c. in giorni festivi.

² All'inizio della perquisizione, i funzionari preposti all'esecuzione esibiscono alle persone interessate il mandato di perquisizione domiciliare.

³ Nel corso della perquisizione domiciliare devono essere presenti gli occupanti dei locali da perquisire, un altro membro adulto della famiglia o altre persone idonee.

Sezione 3: Perquisizione personale**Art. 262** Principio

¹ Le persone possono essere perquisite senza il loro consenso soltanto se, alla luce delle circostanze, vi è motivo di presumere che ciò permetterà di rinvenire tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare.

² Sono fatte salve le disposizioni sulla registrazione segnaletica delle persone.

Art. 263 Esecuzione

La perquisizione di persone comprende il controllo

- a. degli indumenti;
- b. della superficie del corpo;
- c. degli orifizi del corpo;
- d. degli oggetti e dei contenitori che la persona reca con sé, nonché del veicolo utilizzato da questa.

Sezione 4: Esame corporale in generale**Art. 264** Principio

¹ Lo stato fisico o mentale dell'imputato può essere sottoposto a esame per

- a. accertare i fatti;
- b. determinare se l'imputato è capace di discernimento, di condurre personalmente la causa e di essere incarcerato.

² Le lesioni lievi dell'integrità fisica dell'imputato possono essere ordinate se esse non comportano dolori particolari, né compromettono la salute dell'imputato.

³ Le persone non imputate che hanno il diritto di non deporre, in particolare i familiari, possono essere esaminate contro il loro volere soltanto se ciò è indispensabile a far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111-113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 del Codice penale².

Art. 265 Prelievo di campioni di sangue e delle urine

¹ Se vi è il sospetto di un reato in materia di circolazione stradale o di traffico illecito di stupefacenti e il Procuratore pubblico non ha ancora aperto un procedimento penale in merito, la polizia può ordinare il prelievo di un campione di sangue, del contenuto gastrico o delle urine del sospettato.

² Se vi è sospetto di guida in stato di ebbrietà, la polizia può ordinare il prelievo di un campione di sangue anche se il valore attestato dall'etilometro è inferiore in misura minore del 20 per cento alla soglia di ebbrietà stabilita dalla legge o dalla giurisprudenza.

Art. 266 Esecuzione

Gli esami corporali e gli interventi vanno effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Sezione 5: Analisi del DNA**Art. 267-268**

(Nel disegno definitivo, questi due articoli accoglieranno le disposizioni pertinenti della LF sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse, attualmente in preparazione)

² RS 311.0.

Sezione 6: Esami in caso di decessi dovuti a cause sospette o ignote

Art. 269 Decessi dovuti a cause sospette o ignote

¹ La polizia e il Procuratore pubblico prendono i provvedimenti necessari a determinare la causa della morte se in occasione di un decesso

- a. vi sono indizi della commissione di un reato;
- b. la causa della morte è incerta;
- c. l'identità della salma è ignota;
- d. la morte non sembra dovuta a cause naturali.

² I Cantoni determinano quali membri del personale medico siano tenuti ad annunciare alle autorità penali decessi dovuti a cause sospette o ignote.

³ Se a seguito di un primo esame della salma non emergono indizi di un intervento di terzi penalmente rilevante, il Procuratore pubblico restituisce la salma in vista delle esequie.

⁴ Se la causa del decesso è ancora incerta o vi sono indizi di reato, il Procuratore pubblico ordina la requisizione della salma e la sua autopsia.

⁵ Il Procuratore pubblico può ordinare che la salma o parti di essa vengano trattenute.

Art. 270 Esumazione

Il Procuratore può ordinare il disseppellimento di una salma inumata o l'apertura di un'urna cineraria.

Sezione 7: Perquisizione di documenti

Art. 271 Principio

Il Procuratore pubblico e il tribunale possono perquisire carte, registrazioni audio e video e altri documenti, supporti di dati e apparecchi destinati al trattamento e all'immagazzinamento di informazioni, se vi è il sospetto fondato che contengano informazioni soggette a sequestro.

Art. 272 Esecuzione

¹ Al titolare dei documenti è previamente consentito di pronunciarsi in merito al loro contenuto.

² Nel corso della perquisizione di documenti si tiene conto dei legittimi interessi al mantenimento del segreto dei loro titolari e di terzi.

³ Per estrarre informazioni da documenti il cui contenuto è protetto è possibile far capo a periti di fiducia e, in casi particolari, affidare loro l'esame relativo.

⁴ I titolari di documenti devono mettere a disposizione delle autorità penali copie di tali documenti e procedere alla stampa delle informazioni immagazzinate, se ciò è sufficiente ai fini del procedimento.

⁵ Le persone non imputate alle quali l'allestimento delle copie o la stampa ha cagionato una grossa spesa hanno diritto a un risarcimento adeguato.

Capitolo 5: Sequestro

Sezione 1: Sequestro in generale

Art. 273 Principio

¹ All'imputato e ai terzi sono provvisoriamente sottratti e sequestrati in vista della decisione finale oggetti e valori patrimoniali, se questi andranno presumibilmente

- a. utilizzati quali mezzi di prova;
- b. utilizzati a copertura delle spese;
- c. restituiti ai danneggiati;
- d. confiscati.

² Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono sequestrare provvisoriamente oggetti e valori patrimoniali a favore del Procuratore pubblico o dei tribunali.

Art. 274 Limiti del sequestro

¹ Non possono essere sequestrati all'imputato documenti inerenti ai contatti con il difensore.

² Lo stesso vale per i documenti personali e la corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello al perseguimento penale.

³ Alle persone che hanno il diritto di non deporre non possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali provenienti dai rapporti personali con l'imputato, in particolare documenti e corrispondenza, a meno che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso procedimento.

⁴ Vanno sempre sequestrati gli oggetti e i valori patrimoniali da requisire a scopo di restituzione ai danneggiati o a scopo di confisca.

⁵ Se gli aventi diritto fanno valere che un sequestro di oggetti o di valori patrimoniali è inammissibile in ragione del diritto di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull'apposizione dei sigilli.

Art. 275 Obbligo di consegna

¹ I detentori di oggetti e valori patrimoniali che vanno sequestrati sono tenuti a consegnarli.

² Se non sono imputati, essi possono essere invitati alla consegna sotto comminatoria dell'articolo 292 del Codice penale³ oppure puniti con la multa disciplinare qualora non ottemperino all'ordine di consegna.

³ Se lo scopo della misura non vi si oppone, i detentori degli oggetti o dei valori patrimoniali da sequestrare vanno dapprima invitati a consegnarli spontaneamente.

⁴ Le misure coercitive sono ammissibili soltanto se i detentori si sono opposti alla consegna.

⁵ Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute a mettere i propri atti a disposizione delle autorità penali perché queste possano prenderne visione se

- a. tali atti sono necessari ai fini di un procedimento penale e
- b. interessi superiori, pubblici o privati, al mantenimento del segreto non si oppongono alla consegna.

³ RS 311.0.

⁶ In merito a contestazioni tra autorità del medesimo Cantone statuisce il tribunale delle misure coercitive del Cantone in questione, in merito a quelle tra autorità cantonali e federali decide l'autorità di ricorso della Confederazione.

Art. 276 Esecuzione

¹ Se il sequestro non è già stato ordinato altrimenti, occorre emanare un ordine di sequestro succintamente motivato; in esso o in una quietanza separata si attesta l'avvenuta ricezione degli oggetti o dei valori patrimoniali sequestrati.

² L'autorità penale che ordina il sequestro allestisce un elenco degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati e lo conserva in modo appropriato.

³ Per il sequestro di immobili si dispone il blocco del registro fondiario.

⁴ Il sequestro di crediti è comunicato al debitore avvisandolo che il pagamento al creditore non estingue il debito.

⁵ Gli oggetti soggetti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri titoli quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento⁴, per sequestrare quindi il provento della realizzazione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'investimento di valori patrimoniali sequestrati.

Art. 277 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati

¹ Il sequestro dura soltanto fino a quando lo richiede lo scopo della misura.

² Se il motivo del sequestro è venuto meno, il Procuratore pubblico o il tribunale che si occupa del caso o che se ne è occupato per ultimo ne dispone la revoca e restituisce gli oggetti e i valori patrimoniali agli aventi diritto.

³ Se gli oggetti e i valori patrimoniali non sono stati dissequestrati in precedenza, nella decisione finale occorre statuire in merito alla loro restituzione agli aventi diritto, al loro utilizzo a copertura delle spese o alla loro confisca.

⁴ Se più persone avanzano pretese sugli oggetti o i valori patrimoniali da dissequestrare, il tribunale cui compete la causa penale statuisce in merito, purché non abbia già deciso un tribunale civile.

⁵ Il tribunale e il Procuratore pubblico possono attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che avanzano pretese un termine per promuovere un'azione civile oppure depositare gli oggetti e i valori patrimoniali presso il tribunale.

⁶ Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, le autorità possono pubblicare l'elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali per permettere agli interessati di annunciare le loro pretese.

⁷ Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese sugli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati, essi sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.

⁴ RS 281.1.

Sezione 2: Sequestro a copertura delle spese

Art. 278 Principio

¹ Se l'imputato che non ha versato alcuna cauzione si sottrae al procedimento penale con la fuga o per altri motivi s'impone di garantire l'esecuzione della sentenza, il patrimonio dell'imputato può essere colpito da sequestro nella misura presumibilmente necessaria a

- a. coprire le spese;
- b. coprire il versamento delle indennità;
- c. eseguire la sentenza.

² Nell'operare il sequestro, il Procuratore pubblico e i tribunali tengono conto del reddito e della sostanza dell'imputato e della sua famiglia.

³ Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92 - 94 della legge sulla esecuzione e sul fallimento⁵.

Sezione 3: Sequestro a fini di restituzione ai danneggiati

Art. 279 Principio

Gli oggetti e i valori patrimoniali sottratti direttamente ai danneggiati mediante il reato sono sequestrati in vista della loro restituzione a questi ultimi.

Art. 280 Seguito della procedura

¹ Se il fatto che un oggetto o un valore patrimoniale sia stato direttamente sottratto a una persona mediante il reato non è oggetto di contestazione, la polizia o il Procuratore pubblico lo restituisce all'avente diritto nel corso della procedura preliminare.

² Se è controverso che l'oggetto o il valore patrimoniale sia stato sottratto all'interessato mediante un reato determinato o se gli aventi diritto non sono noti, la procedura è retta dall'articolo 277 capoversi 4-7.

Capitolo 6: Misure di sorveglianza segrete

Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 281-295

Nel disegno definitivo, la presente sezione accoglierà le disposizioni procedurali della LF del 6.10.2000⁶ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

⁵ RS 281.1.

⁶ Cfr. disegno in FF 2000 4465; il termine di referendum è scaduto il 25.1.2001.

Sezione 2: Altre misure tecniche di sorveglianza

Art. 296 Principio e condizioni

Alle condizioni di cui agli articoli xx-xx⁷, apparecchi d'intercettazione o di registrazione del suono e delle immagini possono essere impiegati per gli scopi del procedimento penale.

Sezione 3: Osservazione

Art. 297 In generale

¹ La polizia può osservare in segreto persone e oggetti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuando registrazioni video, se

- a. vi sono seri motivi di presumere che crimini o delitti siano stati commessi o siano imminenti e
- b. altri metodi d'indagine avrebbero minore successo o sarebbero di più difficile applicazione.

² Se l'osservazione si è protratta per almeno cinque giorni complessivi, la sua prosecuzione necessita dell'autorizzazione:

- a. della direzione del procedimento del tribunale delle misure coercitive, nell'ambito di procedimenti cantonali;
- b. della direzione del procedimento dell'autorità di ricorso della Confederazione, nell'ambito di procedimenti penali federali.

Art. 298 Informazione a posteriori

¹ Le persone direttamente interessate dall'osservazione ne sono informate conformemente all'articolo x⁸.

² Il ricorso a posteriori è retto per analogia dall'articolo x⁹.

Sezione 4: Inchiesta mascherata

Art. 299-317

(Nel disegno definitivo, la presente sezione accoglierà le disposizioni della LF sull'inchiesta mascherata¹⁰, attualmente al vaglio del Parlamento)

Sezione 5: Sorveglianza delle relazioni bancarie

Art. 318 Principio

Per far luce su crimini o delitti può essere ordinata la sorveglianza delle relazioni tra una banca e una persona sospetta.

⁷ Conformemente agli articoli. 3-10 della summenzionata LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni..

⁸ Conformemente all'articolo 10 capoversi 2-6 della summenzionata LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

⁹ Conformemente all'articolo 10 capoversi 5 e 6 della summenzionata LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

¹⁰ Cfr. messaggio in FF 1998 3392 segg.

Art. 319 Esecuzione

¹ L'autorità penale che dispone la sorveglianza impartisce alla banca istruzioni scritte circa le modalità di consegna di informazioni e di atti e la necessaria riservatezza.

² Se la sorveglianza si è protratta per un mese, la sua prosecuzione necessita dell'autorizzazione della direzione del procedimento del tribunale delle misure coercitive.

³ Le persone direttamente colpite dalla sorveglianza ne sono informate successivamente conformemente all'articolo x¹¹.

⁴ Il ricorso a posteriori è retto per analogia dall'articolo x¹².

Capitolo 7: Documentazione e fascicoli segnaletici**Sezione 1: Aspetti generali della raccolta di documentazione segnaletica****Art. 320** Presupposti della registrazione segnaletica

¹ La polizia, il Procuratore pubblico e i tribunali possono ordinare la registrazione segnaletica di persone per

- a. accertarne l'identità;
- b. far luce sui fatti, in particolare se l'imputato è sospettato di aver commesso un crimine o un delitto.

² Se l'interessato rifiuta di sottomettersi all'ordine della polizia, decide in merito il Procuratore pubblico. Egli può rilasciare un mandato di comparizione a favore della polizia.

Art. 321 Esecuzione

La registrazione segnaletica di una persona consiste nel rilevare le sue caratteristiche fisiche e le impronte di parti del suo corpo.

Art. 322 Allestimento di campioni grafologici o vocali

¹ L'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a fornire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.

² Le persone tenute a rispondere o a deporre che si oppongono alla consegna di tali campioni possono essere punite con la multa disciplinare.

³ Gli scritti o le registrazioni audio idonee al confronto soggiacciono al sequestro e all'obbligo di consegna conformemente agli articoli 273-275.

¹¹ Conformemente all'articolo 10 capoversi 2-6 della summenzionata LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

¹² Articolo 10 capoversi 5 e 6 della LF del 6.10.2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Conservazione di documentazione e di fascicoli segnaletici

Art. 323 Conservazione e distruzione

¹ La documentazione segnaletica allestita in relazione con reati determinati per i quali l'imputato è stato condannato, non può essere conservata oltre lo scadere del termine di cancellazione delle iscrizioni del casellario giudiziale.

² Se l'istruttoria diretta contro l'imputato è stata abbandonata o è sfociata in un'assoluzione, la documentazione va distrutta e le iscrizioni del casellario immediatamente cancellate.

³ Lo stesso vale nel caso in cui siano stati raccolti dati segnaletici su persone non imputate senza che ciò abbia portato all'apertura di un procedimento penale.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3, la documentazione e le iscrizioni del casellario possono essere conservate e utilizzate a scopo d'indagine al massimo per dieci anni a partire dal passaggio in giudicato della decisione finale di abbandono o di assoluzione, purché sia lecito attendersi che esse possano servire a far luce su reati a venire.

⁵ Se l'interesse alla ricerca è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 e 4, la documentazione va distrutta e le iscrizioni del casellario cancellate già in precedenza.

Art. 324 Rilascio di informazioni e protezione giuridica

¹ La polizia e il Procuratore pubblico rilasciano alle persone che ne fanno domanda informazioni sulla documentazione segnaletica che le concerne e sulle corrispondenti iscrizioni del casellario.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al rilascio di informazioni, alla distruzione della documentazione segnaletica e alla cancellazione delle iscrizioni del casellario.

³ Il tribunale delle misure coercitive statuisce definitivamente in merito alle contestazioni concernenti l'allestimento, la conservazione, la distruzione o la cancellazione di documentazione e di iscrizioni del casellario.

Sezione 3: Altri registri e collezioni di dati della polizia

Art. 325 Principio

¹ La polizia gestisce i registri e le collezioni di dati necessari all'adempimento dei suoi compiti di indagine e di ricerca.

² Gli articoli 108, 109 e 323 si applicano per analogia a tali registri.

Titolo sesto: Procedura preliminare

Capitolo 1: In generale

Sezione 1: Definizione e apertura della procedura preliminare

Art. 326 Definizione

¹ La procedura preliminare si compone della procedura d'indagine della polizia e dell'istruttoria del Procuratore pubblico.

² Muovendo dal sospetto che un autore noto o ignoto abbia commesso un reato, nel corso della procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove, sotto la direzione del Procuratore pubblico, per determinare se occorre

- a. emanare un decreto d'accusa contro un imputato;
- b. rinviare a giudizio un imputato;
- c. abbandonare il procedimento.

Art. 327 Apertura della procedura preliminare

La procedura preliminare è aperta

- a. mediante l'attività d'indagine indipendente della polizia;
- b. mediante l'apertura dell'istruttoria ad opera del Procuratore pubblico.

Art. 328 Rimedi giuridici contro l'apertura della procedura preliminare

L'apertura della procedura preliminare non può essere impugnata con ricorso, a meno che l'imputato faccia valere che essa violi il principio del ne bis in idem.

Sezione 2: Diritto e obbligo di denuncia

Art. 329 Diritto generale di denuncia

¹ Chiunque ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.

² Su richiesta, l'autorità penale comunica al denunciante se si è entrati nel merito della denuncia e quale esito essa ha avuto.

³ Il denunciante che non è né danneggiato, né parte in giudizio non dispone di altri diritti procedurali.

Art. 330 Obblighi di denuncia

¹ Le autorità penali sono tenute a perseguire autonomamente i reati rilevati o annunciati loro nell'ambito dell'attività ufficiale oppure a denunciarli all'autorità competente.

² Confederazione e Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia degli altri funzionari e dei membri di autorità federali, cantonali e comunali.

³ L'obbligo di denuncia di cui ai capoversi 1 e 2 non concerne le persone che nel caso in questione hanno il diritto di non deporre ai sensi degli articoli 122 capoverso 3, 176, 181 e 188 capoverso 1.

Sezione 3: Procedura preliminare in caso di reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione

Art. 331 Reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione

¹ Nei reati perseguiti soltanto a querela di parte, la procedura preliminare è aperta soltanto se viene sporta querela penale.

² In casi urgenti, l'autorità competente può adottare misure di sicurezza già prima dell'inoltro della querela.

Art. 332 Forma della querela

¹ Gli aventi diritto o i loro rappresentanti autorizzati devono sporgere querela presso la polizia, il Procuratore pubblico o l'autorità di contravvenzione penale per scritto od oralmente, mediante una dichiarazione messa a verbale.

² La rinuncia alla querela e il suo ritiro richiedono la stessa forma.

Capitolo 2: Procedura d'indagine di polizia

Sezione 1: Scopo ed esecuzione

Art. 333 Scopo

¹ Sulla base di denunce, istruzioni del Procuratore pubblico o accertamenti propri, nel corso della procedura d'indagine la polizia deve

- a. fare luce su reati;
- b. accertare i fatti.

² La polizia deve in particolare

- a. preservare e valutare le tracce e i mezzi di prova;
- b. identificare e interrogare i danneggiati e le persone sospettate;
- c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare persone sospettate.

³ Fatte salve le disposizioni speciali della presente parte, l'attività della polizia è retta dalle norme concernenti l'istruttoria, i mezzi di prova e le misure coercitive.

Art. 334 Informazione della vittima sui suoi diritti

¹ Durante la prima audizione nel corso della procedura preliminare, la polizia o il Procuratore pubblico informano la vittima ai sensi dell'articolo 2 della legge concernente l'aiuto alla vittima di reati¹ in merito ai suoi diritti e ai consultori di cui può disporre.

² Essi comunicano il nome e l'indirizzo della vittima a uno di tali consultori, a meno che la vittima non vi si opponga.

¹ RS 312.5.

Art. 335 Informazione del Procuratore pubblico

¹ La polizia informa immediatamente il Procuratore pubblico sui crimini e delitti gravi, come pure su altri gravi avvenimenti.

² I Ministeri pubblici di Confederazione e Cantoni possono emanare direttive dettagliate concernenti tale obbligo d'informazione.

³ In ogni caso e a qualsiasi stadio della procedura, il Procuratore pubblico può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento.

⁴ In presenza di reati di cui al capoverso 1, il Procuratore pubblico procede personalmente, se possibile, alle prime audizioni essenziali.

Sezione 2: Chiusura**Art. 336** Consegna del rapporto al Procuratore pubblico

La polizia redige senza indugio rapporti scritti sulle misure adottate e gli accertamenti compiuti, trasmettendolo immediatamente al Procuratore pubblico unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

Art. 337 Rinuncia al rapporto

¹ La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto all'indirizzo del Procuratore pubblico se, provvisoriamente, non vi è manifestamente alcun motivo che il Procuratore pubblico compia altri atti procedurali.

² La polizia è in ogni caso tenuta a stendere un rapporto se

- a. il Procuratore pubblico lo ordina;
- b. sono state adottate misure coercitive o sono stati compiuti altri atti formali d'indagine, come l'interrogatorio dell'imputato.

Capitolo 3: Istruttoria del Procuratore pubblico**Sezione 1: Generalità e apertura dell'istruttoria****Art. 338** Definizione e scopo dell'istruttoria

¹ Nel corso dell'istruttoria, il Procuratore pubblico accerta, in fatto e in diritto, la fattispecie risultante dalle indagini di polizia, da denunce penali e da constatazioni proprie, in modo tale da poter chiudere l'istruttoria il più presto possibile ai sensi dell'articolo 326 capoverso 2.

² In caso di rinvio a giudizio, l'istruttoria deve fornire al tribunale le basi necessarie a statuire sulla colpevolezza e sulla pena.

³ Se va presunta l'emaneazione di un atto d'accusa o di un decreto d'accusa, nel corso dell'istruttoria il Procuratore esamina anche le circostanze personali dell'imputato.

Art. 339 Apertura dell'istruttoria

¹ Una volta pervenuto il rapporto di polizia o la denuncia penale, il Procuratore pubblico esamina senza indugio se è dato un sospetto di reato sufficiente a giustificare l'apertura di un'istruttoria.

² Il Procuratore pubblico può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dalle quali non scaturisce chiaramente un sospetto di reato.

³ Se dal rapporto di polizia, dalle denunce penali, da accertamenti propri o dalla procedura delle indagini preliminari scaturisce un sospetto di reato sufficiente, il Procuratore pubblico apre l'istruttoria mediante una decisione.

⁴ Il Procuratore pubblico non deve motivare la decisione di apertura né comunicarla alle parti.

⁵ Se ordina l'adozione di misure coercitive o è informato della loro adozione dalla polizia conformemente all'articolo 335 capoverso 1, il Procuratore pubblico apre immediatamente l'istruttoria.

Art. 340 Procedura delle indagini preliminari

¹ Se il sospetto di reato necessario all'apertura di un'istruttoria non risulta chiaramente dalle informazioni in possesso del Procuratore pubblico, egli può dapprima procedere a indagini informali.

² Egli può esclusivamente

- a. richiedere informazioni per scritto;
- b. interrogare o fare interrogare persone in via informale.

³ Nessuno è tenuto a collaborare a tali indagini.

⁴ Se tali indagini preliminari non sfociano in un sospetto di reato sufficiente, il Procuratore pubblico apre un'istruttoria e unisce gli atti delle indagini preliminari a quelli dell'istruttoria.

⁵ Non è necessario comunicare la decisione di non luogo a procedere presa a seguito delle indagini preliminari. Tale decisione non è impugnabile con ricorso.

Art. 341 Decreto di non luogo a procedere

Il Procuratore pubblico decreta immediatamente e senza istruttoria il non luogo a procedere se, sulla base della denuncia penale o del rapporto di polizia, constata che

- a. le fattispecie penali o i presupposti procedurali in questione non sono adempiuti;
- b. vi sono impedimenti a procedere;
- c. per motivi di opportunità, si giustifica di rinunciare a un'azione penale.

Sezione 2: Conduzione dell'istruttoria da parte del Procuratore pubblico**Art. 342** In generale

¹ Di norma, il Procuratore pubblico assume di persona le prove necessarie, salvaguardando in tale contesto i diritti di partecipazione e procedurali delle parti.

² Confederazione e Cantoni determinano in che misura il Procuratore pubblico possa delegare a personale ausiliario singoli atti d'istruzione.

³ Se l'imputato ha confermato con una confessione le risultanze delle indagini di polizia e tale dichiarazione sembra attendibile, in casi semplici il Procuratore pubblico può rinunciare a un'istruttoria completa.

⁴ Il Procuratore pubblico può estendere l'istruttoria ad altre persone o ad altri reati.

Art. 343 Conferimento di mandati alla polizia

¹ Anche dopo l'apertura dell'istruttoria, il Procuratore pubblico può incaricare la polizia dello svolgimento di indagini supplementari.

² A tal fine, egli conferisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, i quali si limitano ad atti d'inchiesta definiti con precisione.

³ Dopo l'apertura dell'istruttoria, il conferimento di mandati d'indagine generici alla polizia non è ammissibile.

⁴ Se il Procuratore pubblico incarica la polizia dell'interrogatorio di imputati, i diritti di parte dell'imputato vanno salvaguardati in modo appropriato.

⁵ Il difensore ha il diritto di partecipare a tali interrogatori di polizia.

Art. 344 Assunzione di prove in relazione con azioni civili

¹ Nell'assumere le prove, il Procuratore pubblico tiene conto delle azioni civili promosse.

² Laddove possibile, il Procuratore pubblico accoglie le proposte di prova della parte in giudizio.

³ Se l'assunzione di tali prove risulta costosa e serve soprattutto all'affermazione dell'azione civile, il Procuratore pubblico può subordinarla al versamento di un anticipo delle spese ad opera della parte in giudizio.

Art. 345 Sospensione

¹ Il Procuratore pubblico può sospendere una procedura preliminare che non può temporaneamente essere proseguita in particolare se:

- a. l'autore o la sua residenza sono ignoti o esistono altri impedimenti a procedere;
- b. l'esito del procedimento penale dipende da quello di un altro procedimento e appare opportuno attendere la conclusione di quest'ultimo;
- c. la decisione nel merito dipende dall'evoluzione successiva delle conseguenze del reato.

² Prima di sospendere la procedura, il Procuratore pubblico assume le prove di cui è lecito temere la scomparsa e adotta le misure necessarie alla ricerca.

Sezione 3: Procedura per i reati a querela di parte in particolare; riparazione

Art. 346 Tentativo di conciliazione

¹ Se la procedura preliminare verte esclusivamente su reati a querela di parte e gli autori della querela sono privati, il Procuratore pubblico convoca le parti a un'udienza con l'obiettivo di raggiungere una composizione bonale.

² L'assenza ingiustificata del querelante vale quale ritiro della querela.

³ Se l'imputato non si presenta o il tentativo di conciliazione non ha successo, il Procuratore pubblico apre immediatamente l'istruttoria.

⁴ Dopo l'avvenuta conciliazione, la quale va messa a verbale e firmata dalle parti, il Procuratore pubblico abbandona il procedimento.

Art. 347 Garanzie

¹ Se il tentativo di conciliazione è fallito, il Procuratore pubblico può obbligare la parte in giudizio a versare entro dieci giorni una garanzia per le spese e le indennità.

² Se la garanzia si rivela insufficiente, il suo importo può essere aumentato durante l'istruttoria o la procedura dibattimentale.

³ L'obbligo di fornire una garanzia decade per i querelanti che adempiono alle condizioni previste per la gratuità della procedura.

⁴ Se la garanzia non è fornita entro il termine, la querela penale è ritenuta ritirata e il Procuratore pubblico o il tribunale abbandona definitivamente il procedimento.

⁵ Se l'imputato presenta proposte di prova, il Procuratore pubblico e i tribunali possono esigere, in casi fondati ed eccezionali, che fornisca una garanzia.

Art. 347a Procedura in caso di riparazione

¹ Se è presa in considerazione l'esenzione dalla pena a seguito della riparazione ai sensi del nuovo articolo 53 del Codice penale², il Procuratore pubblico invita le parti a un colloquio, in applicazione analogica dell'articolo 346, con l'obiettivo di ottenere la riparazione.

² Il Procuratore pubblico può delegare tale compito, in applicazione analogica delle disposizioni sui periti, anche a una persona riconosciuta e idonea.

³ Il Procuratore pubblico può sospendere la procedura preliminare per la durata dei colloqui di conciliazione.

⁴ Se l'imputato ha operato la riparazione ai sensi del nuovo articolo 53 del Codice penale³, il Procuratore pubblico abbandona il procedimento.

Sezione 4: Chiusura dell'istruttoria

Art. 348 Interrogatorio finale

Nelle procedure preliminari voluminose e complesse e, in particolare, se intende pronunciare il rinvio a giudizio, il Procuratore espone nuovamente all'imputato, nel corso di un interrogatorio finale antecedente la chiusura dell'istruttoria, gli esiti di quest'ultima, invitando l'interessato a pronunciarsi in merito.

Art. 349 Chiusura dell'istruttoria

¹ Se il Procuratore pubblico ritiene l'istruttoria completa, annuncia alle parti il cui domicilio è noto, per scritto od oralmente, l'imminente chiusura dell'istruttoria e comunica loro se intende pronunciare il rinvio a giudizio o abbandonare il procedimento.

² Nel contempo, egli invita le parti a presentare entro dieci giorni eventuali istanze di complemento di prova.

² RS 311.0.

³ RS 311.0

³ In casi semplici, in particolare quando intende emanare un decreto d'accusa oppure abbandonare o sospendere il procedimento, il Procuratore pubblico può rinunciare alla decisione di cui al capoverso 1.

⁴ Il Procuratore pubblico decide informalmente in merito alle istanze di complemento di prova.

⁵ Le istanze di complemento respinte possono essere riproposte nel corso del dibattimento dinanzi al tribunale.

⁶ La decisione di cui al capoverso 1 e quella di cui al capoverso 4 non sono impugnabili con ricorso.

Titolo settimo: Procedura intermedia

Capitolo 1: Abbandono del procedimento

Sezione 1: In generale

Art. 350 Definizione e campo d'applicazione

¹ Il Procuratore pubblico che non intende definitivamente dare seguito a una causa penale dispone l'abbandono del procedimento.

² Le norme del presente capitolo si applicano anche al non luogo a procedere dell'istruttoria e alla sospensione nella misura in cui non esistano disposizioni speciali in merito.

Art. 351 Motivi di abbandono

Il Procuratore pubblico abbandona totalmente o in parte il procedimento se non vi è motivo di dare seguito all'azione penale, in particolare se

- a. non è adempiuta alcuna fattispecie penale;
- b. non è accertato un sospetto di reato legittimante la formulazione di un atto d'accusa;
- c. motivi giustificativi o di esclusione della responsabilità rendono inapplicabile una fattispecie penale;
- d. presupposti procedurali non possono definitivamente essere adempiuti o sono venuti alla luce impedimenti a procedere;
- e. secondo una norma legale
 1. l'autore del reato può essere esentato dalla pena;
 2. si può prescindere dall'azione penale o da ogni sanzione.

Art. 352 Contenuto del decreto di abbandono

¹ La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dall'articolo 92.

² Con il decreto d'abbandono, il Procuratore pubblico revoca le misure coercitive adottate.

³ Con il decreto d'abbandono, il Procuratore pubblico può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.

⁴ Il decreto d'abbandono non tratta le azioni civili, ma la parte in giudizio può farle valere in sede civile non appena il decreto è passato in giudicato.

Art. 353 Notifica dei decreti di abbandono

¹ Il Procuratore pubblico notifica il decreto d'abbandono

- a. alle parti;
- b. agli altri partecipanti al procedimento interessati dalla decisione;
- c. al Procuratore generale, se questi dispone di un diritto d'approvazione o di ricorso.

² La notifica può essere omessa se

- a. nella procedura preliminare non si è proceduto ad alcun atto procedurale nei confronti dell'imputato;
- b. una parte ha rinunciato espressamente alla notifica del decreto.

³ Per il resto, alla notifica sono applicabili per analogia gli articoli 96-101.

Art. 354 Approvazione dei decreti di abbandono

Confederazione e Cantoni possono prevedere che i decreti d'abbandono vadano approvati dal Procuratore generale.

Sezione 2: Rimedi giuridici e riapertura del procedimento

Art. 355 Rimedi giuridici

¹ Le parti possono impugnare il decreto d'abbandono dinanzi all'autorità di ricorso entro dieci giorni.

² In luogo dell'obbligo di approvazione, Confederazione e cantoni possono riconoscere al Procuratore generale un diritto di ricorso.

³ Un decreto di non luogo a procedere o di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assoluta.

Art. 356 Ripresa e riapertura del procedimento

¹ Il Procuratore pubblico riprende un'istruttoria sospesa d'ufficio quando il motivo di sospensione è venuto meno.

² La ripresa del procedimento non è impugnabile.

³ Il Procuratore pubblico dispone la riapertura di una procedura preliminare conclusasi con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che

- a. denotano la responsabilità penale dell'imputato nel procedimento sospeso e
- b. non risultano dagli atti precedenti.

Capitolo 2: Rinvio a giudizio

Art. 357 In generale

Il Procuratore pubblico dispone il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale competente se

- a. alla luce dell'istruttoria, ritiene sufficienti i motivi di sospetto e
- b. non può essere emesso un decreto d'accusa.

Art. 358 Contenuto dell'atto d'accusa

¹ L'atto d'accusa indica

- a. il luogo e la data;
- b. il Procuratore pubblico che ne è l'autore;
- c. il tribunale a cui è indirizzato l'atto d'accusa;
- d. gli imputati e i loro difensori.

² Essa designa inoltre

- a. nel modo più succinto possibile, ma con precisione, i reati contestati all'imputato, con indicazione del luogo e del momento della loro esecuzione, dei danneggiati e delle modalità d'azione dell'imputato, e
- b. le fattispecie penali che il Procuratore pubblico ritiene adempiute.

³ Il Procuratore pubblico può presentare un atto d'accusa alternativo o, nel caso l'accusa principale venga respinta, un atto d'accusa eventuale.

⁴ L'atto d'accusa non fa menzione delle prove né affronta le questioni di fatto, della colpevolezza o giuridiche.

Art. 359 Altre indicazioni e osservazioni

¹ Se tali informazioni non risultano già dall'atto d'accusa, il Procuratore pubblico comunica inoltre al tribunale

- a. le parti in giudizio e le loro eventuali azioni civili;
- b. le misure coercitive ordinate;
- c. gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
- d. le spese d'istruzione sostenute;
- e. un'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
- f. proposte di sanzioni che il tribunale dovrà irrogare o l'annuncio che tali proposte saranno formulate nel corso del dibattimento;
- g. proposte di decisioni giudiziarie ulteriori;
- h. la volontà di essere citato all'udienza.

² In presenza di casi voluminosi e complessi, il Procuratore pubblico può allegare un rapporto scritto che espone i fatti, pronunciandosi tuttavia in merito all'apprezzamento delle prove soltanto nel caso in cui egli non sostenga personalmente l'accusa dinanzi al tribunale.

Art. 360 Notifica dell'atto d'accusa

¹ Il Procuratore pubblico notifica senza indugio l'atto d'accusa

- a. agli imputati il cui luogo di soggiorno è noto;
- b. alla parte in giudizio, se questa lo auspica;
- c. al tribunale competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.

² Se propone la carcerazione di sicurezza, il Procuratore pubblico notifica una copia dell'atto d'accusa, con la sua proposta, anche al tribunale delle misure coercitive.

³ Il rinvio a giudizio non è impugnabile.

Titolo ottavo: Dibattimento di prima istanza

Capitolo 1: Generalità e preparazione del dibattimento

Art. 361 Litispendenza

¹ La litispendenza del caso penale subentra con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale adito.

² Al momento della litispendenza, i poteri connessi con il procedimento sono deferiti al tribunale.

³ Se dopo l'intervento della litispendenza vengono alla luce nuovi fatti dei quali non è possibile tenere conto nel procedimento mediante l'ampliamento dell'atto d'accusa, il Procuratore pubblico apre un altro procedimento penale e formula un atto d'accusa supplementare.

⁴ Il tribunale può sospendere il procedimento pendente sino al momento del deposito del nuovo atto d'accusa.

Art. 362 Esame dell'atto d'accusa

¹ Una volta pervenuto l'atto d'accusa, la direzione del procedimento esamina se

- a. l'atto d'accusa e gli atti sono stati allestiti regolarmente;
- b. i presupposti procedurali sono adempiuti;
- c. esistono impedimenti a procedere.

² Se da tale esame risulta che non può ancora essere emanata una sentenza nel merito, il tribunale sospende il procedimento e se necessario rinvia l'atto d'accusa al Procuratore pubblico perché lo completi o lo rettifichi.

³ Il tribunale decide se un caso sospeso rimanga pendente presso la sua corte.

⁴ Se la sentenza nel merito non può essere definitivamente emanata, il tribunale abbandona il procedimento dopo aver riconosciuto alle parti lese dalla decisione il diritto di essere sentite.

⁵ Se concerne soltanto singoli aspetti dell'atto d'accusa, l'abbandono può essere pronunciato unitamente alla sentenza nel merito.

⁶ Se successivamente vengono alla luce motivi che inducono il tribunale a sospendere o ad abbandonare il procedimento, si procede conformemente ai capoversi 2-5.

Art. 363 Generalità concernenti la preparazione del dibattimento

¹ Se si entra nel merito dell'atto d'accusa, la direzione del procedimento del tribunale adito prende immediatamente i provvedimenti necessari allo svolgimento del dibattimento.

² Se il tribunale si compone di più membri, la direzione del procedimento procede mediante circolazione degli atti.

Art. 364 Fissazione delle udienze e citazioni

¹ La direzione del procedimento fissa il giorno del dibattimento e convoca le parti, i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che il tribunale intende sentire d'ufficio.

² Essa statuisce in merito alle istanze di rinvio pervenute gli prima dell'inizio del dibattimento.

³ La direzione del procedimento comunica alle parti, al più tardi con la citazione, quali persone il tribunale citi d'ufficio a comparire in veste di testimoni, persone informate sui fatti o periti.

⁴ Essa impartisce nel contempo alle parti un termine entro il quale presentare proposte di prove e motivarle conformemente alla procedura probatoria applicabile, rendendole inoltre attente alle possibili conseguenze in materia di spese e indennità derivanti da tardive produzioni di prove.

⁵ La direzione del procedimento comunica alle parti la reiezione di proposte di prova.

⁶ La reiezione di proposte di prova non è impugnabile, ma le prove respinte possono essere riproposte nel corso del dibattimento.

Art. 365 Udienza preliminare

¹ Se lo ritiene utile alla preparazione del dibattimento, la direzione del procedimento può convocare le parti a un'udienza preliminare.

² Se l'atto d'accusa concerne unicamente reati a querela di parte, prima del dibattimento la direzione del procedimento può convocare le parti a udienze di conciliazione.

³ La direzione del procedimento può assumere anticipatamente le prove, affidarne l'assunzione a una delegazione del tribunale o farle assumere in via rogatoria se l'assunzione di una prova sarà presumibilmente impossibile nel corso del dibattimento.

⁴ In casi urgenti, il Procuratore pubblico può assumere anticipatamente prove ai sensi del capoverso 3, ma deve subito informarne il tribunale.

⁵ Alle parti va data la possibilità di partecipare all'assunzione anticipata delle prove.

Art. 366 Altre competenze del tribunale di prima istanza

¹ Se il Procuratore pubblico ha proposto al giudice unico una pena pecuniaria, una multa, un lavoro di pubblica utilità o una pena detentiva la cui durata non supera i tre anni, ma questi giunge alla conclusione che vada presa in considerazione una pena più severa o una sanzione privativa della libertà eccedente le sue competenze, egli deferisce il caso al tribunale competente al più tardi alla fine delle arringhe delle parti.

² La decisione di deferimento non è impugnabile.

Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento

Sezione 1: Tribunale e parti

Art. 367 Composizione e direzione del tribunale

¹ Durante l'intero dibattimento, il tribunale siede nella sua composizione legale e in presenza di un cancelliere.

² La direzione del procedimento assume la presidenza.

³ Se durante il dibattimento un giudice viene a mancare, l'intero dibattimento viene ripetuto a meno che le parti non vi rinuncino.

⁴ Il tribunale può ordinare che un giudice supplente partecipi sin dall'inizio al dibattimento affinché, se un giudice viene a mancare, possa prenderne il posto.

⁵ Su domanda della vittima, il tribunale chiamato a giudicare reati contro l'integrità sessuale deve contare tra i suoi membri almeno una persona dello stesso sesso della vittima.

⁶ Nel caso del giudice unico è possibile derogare al capoverso 5 se sono presenti vittime di ambedue i sessi.

Art. 368 Imputato

¹ L'imputato deve partecipare di persona al dibattimento se

- a. vengono trattati crimini o delitti;
- b. la direzione del procedimento ne ordina la presenza.

² La direzione del procedimento può dispensare l'imputato, per seri motivi e purché la sua presenza non sia necessaria, dal comparire personalmente.

³ Se l'imputato non si presenta senza un valido motivo, si applicano le norme sulla procedura contumaciale.

⁴ Se il difensore non si presenta, l'udienza è rinviata.

Art. 369 Procuratore pubblico

¹ Il Procuratore pubblico può presentare proposte scritte o comparire di persona dinanzi al tribunale.

² Egli non è vincolato dalle proposte di cui all'articolo 359 capoverso 1 lettera f, ma non può distanziarsi dalla descrizione dei fatti esposta nell'atto d'accusa.

³ Il Procuratore pubblico sostiene personalmente l'accusa dinanzi al tribunale se ha proposto o intende proporre una pena detentiva superiore a tre anni o una misura privativa della libertà.

⁴ Se il Procuratore pubblico propone una pena detentiva di durata compresa tra tre e cinque anni o misure privative della libertà, la direzione del procedimento può dispensarlo dal comparire personalmente se la sua presenza non sembra essere necessaria.

⁵ Se necessario, il Procuratore pubblico può essere tenuto a sostenere personalmente l'accusa anche dinanzi al giudice unico.

⁶ Se il Procuratore pubblico non compare personalmente al dibattimento benché vi sia tenuto, l'udienza va rinviata.

Art. 370 Parte in giudizio

¹ La parte in giudizio che non è citata in veste di persona informata sui fatti è libera di comparire personalmente o meno; essa può tuttavia farsi rappresentare.

² Se la parte in giudizio non si presenta al dibattimento, il tribunale statuisce sulla base delle sue conclusioni scritte.

³ Se la parte in giudizio non ha quantificato né motivato a sufficienza la propria azione civile prima del dibattimento, la direzione del procedimento la cita al dibattimento sotto comminatoria delle conseguenze di cui all'articolo 132 capoverso 2.

Sezione 2: Svolgimento della procedura in generale

Art. 371 Inizio del dibattimento e questioni preliminari

¹ All'inizio del dibattimento, la direzione del procedimento constata la regolare composizione del tribunale e la presenza delle persone citate.

² Le parti possono quindi sollevare questioni preliminari, concernenti in particolare

- a. la composizione e la competenza del tribunale;
- b. la pubblicità del dibattimento;
- c. i presupposti procedurali;
- d. impedimenti a procedere;
- e. la validità dell'atto d'accusa;
- f. gli atti e le prove assunte.

³ Dopo aver riconosciuto alle parti il diritto di essere sentite, il tribunale statuisce immediatamente in merito alle questioni preliminari o le dirime nell'ambito della decisione finale.

⁴ Se nel corso del dibattimento le parti sollevano questioni incidentali, il tribunale le dirime alla stregua di questioni preliminari.

⁵ Nel dirimere questioni preliminari o incidentali, il tribunale può aggiornare in qualsiasi momento il dibattimento, al fine di completare gli atti o le prove o farli completare dal Procuratore pubblico.

Art. 372 Conseguenze procedurali dell'apertura

¹ Dopo l'evasione delle questioni preliminari il dibattimento è ritenuto formalmente aperto.

² L'apertura implica che, a partire da tale istante,

- a. il dibattimento va portato a conclusione senza interruzioni inutili;
- b. l'atto d'accusa non può essere ritirato né modificato, fatto salvo l'articolo 383;
- c. l'imputato può essere unicamente assolto o condannato;
- d. le parti tenute a comparire possono allontanarsi soltanto con il consenso del tribunale e, in caso di inottemperanza a tale norma, il dibattimento prosegue come se le persone interessate fossero presenti.

Art. 373 Lettura dell'atto d'accusa

¹ Dopo aver evaso le questioni preliminari, viene data lettura dell'atto d'accusa a meno che le parti non vi rinuncino.

² La direzione del procedimento decide se, durante la lettura dell'atto d'accusa e l'assunzione delle prove che non li riguardano, i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti debbano lasciare l'aula.

Sezione 3: Procedura probatoria semplice

Art. 374 Assunzione delle prove

¹ Nei casi di competenza del giudice unico, il tribunale si basa sulle prove raccolte nel corso della procedura preliminare se

- a. esse garantiscono un giudizio affidabile della causa e
- b. durante la loro assunzione sono stati salvaguardati i diritti procedurali delle parti.

² Se ha dubbi fondati in merito alla legalità, alla completezza e all'affidabilità delle prove assunte, il tribunale assume le prove necessarie al giudizio dell'atto d'accusa e delle conseguenze di un verdetto di colpevolezza o di assoluzione oppure ne incarica il Procuratore pubblico.

Art. 375 Audizione personale e altri interrogatori

¹ La direzione del procedimento conduce gli interrogatori dinanzi al tribunale.

² Gli altri membri del tribunale e le parti possono porre direttamente domande supplementari, previa autorizzazione della direzione del procedimento, o farle porre da quest'ultima.

³ La direzione del procedimento determina l'ordine delle audizioni.

⁴ La direzione del procedimento invita l'imputato a pronunciarsi in merito alla sua persona, all'atto d'accusa e alle risultanze della procedura preliminare.

⁵ L'imputato deve quindi dichiarare se riconosce l'esattezza dei fatti contestatigli.

⁶ Se l'imputato ha reso una confessione attendibile, la direzione del procedimento può limitare l'interrogatorio personale alle questioni essenziali.

Sezione 4: Procedura probatoria qualificata

Art. 376 Bipartizione del dibattimento

¹ Se il Procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre anni o misure privative della libertà, su domanda dell'imputato o d'ufficio si può procedere alla bipartizione del dibattimento.

² Nella prima parte del dibattimento il tribunale si occupa soltanto dei fatti e della colpevolezza, mentre nella seconda esamina le conseguenze di una condanna o di un'assoluzione.

³ Per dirimere la questione se l'imputato abbia commesso i reati contestatigli dall'atto d'accusa, prima di esaminare la questione della colpevolezza il tribunale può trattare esclusivamente la questione dei fatti nel contesto di una sezione della procedura a sé stante.

⁴ In caso di bipartizione del procedimento, la situazione personale dell'imputato può essere esaminata soltanto in caso di condanna, a meno che non rivesta importanza ai fini del giudizio degli elementi soggettivi od oggettivi del reato.

⁵ Le decisioni sulle questioni dei fatti e della colpevolezza sono comunicate dopo la relativa deliberazione; esse passano tuttavia in giudicato e divengono impugnabili soltanto con la sentenza completa.

Art. 377 Assunzione delle prove

¹ Le parti possono chiedere che le prove relative a circostanze controverse, la cui conoscenza diretta appare essenziale ai fini della sentenza, vengano nuovamente assunte dinanzi al tribunale.

² È possibile rinunciarvi se

- a. le prove sono state assunte regolarmente nel corso della procedura preliminare e
- b. una nuova assunzione è impossibile o comporta spese sproporzionate.

³ Con il consenso delle parti, durante il dibattimento il tribunale può rinunciare alla prevista assunzione di prove se esse appaiono inutili.

Art. 378 Svolgimento degli interrogatori e delle altre assunzioni di prove

¹ All'inizio della procedura probatoria, la direzione del procedimento interroga in modo dettagliato l'imputato riguardo alla sua persona, all'accusa e alle risultanze della procedura preliminare.

² Le parti e i membri del tribunale possono porgergli direttamente domande supplementari.

³ Il tribunale può affidare ai rappresentanti delle parti, totalmente o parzialmente, l'interrogatorio dell'imputato e farlo svolgere soltanto dopo l'assunzione delle prove.

⁴ I testimoni, le persone informate sui fatti e i periti citati dalle parti sono dapprima interrogati dalle parti che li hanno convocati e quindi dalla controparte.

⁵ L'interrogatorio in contraddittorio di cui ai capoversi 3 e 4 si svolge sotto la vigilanza della direzione del procedimento, la quale

- a. determina l'ordine degli interrogatori;
- b. in caso di abuso può ordinare alle parti di porre le domande per il suo tramite.

⁶ Il tribunale può interporre le sue domande in qualsiasi momento.

⁷ In ogni caso, la direzione del procedimento interroga

- a. le persone citate d'ufficio dal tribunale;
- b. i minori.

Sezione 5: Arringhe delle parti e ultima parola dell'imputato

Art. 379 Ordine delle arringhe

¹ Se il Procuratore pubblico è personalmente presente, alla fine della procedura probatoria motiva l'accusa e formula le proprie proposte in merito alle conseguenze di una condanna o di un'assoluzione.

² Egli è vincolato dai fatti descritti nell'atto d'accusa, ma può ridimensionarli a favore dell'imputato.

³ Il Procuratore pubblico non è vincolato né dalla valutazione giuridica né dalle proposte di sanzione formulate nell'atto d'accusa.

⁴ La parte in giudizio presente può pronunciarsi in merito all'azione civile adesiva; essa può esprimersi in merito alla questione della colpevolezza soltanto se il Procuratore pubblico non sostiene personalmente l'accusa.

⁵ Se le sanzioni proposte concernono direttamente terzi, va loro data la possibilità di formulare osservazioni in merito.

⁶ La direzione del procedimento dà quindi la parola all'imputato o al suo difensore.

⁷ Nell'ambito dell'interrogatorio personale, la direzione del procedimento dà all'imputato privo di difensore l'opportunità di invocare elementi a suo discarico.

⁸ Nei casi di procedura probatoria qualificata, la direzione del procedimento consente alle parti, su loro domanda, una replica e una duplica; nei casi dinanzi al giudice unico, tale possibilità è data soltanto se appare necessaria alla tutela dei diritti delle parti.

Art. 380 Ultima parola dell'imputato e chiusura del dibattimento

¹ Una volta concluse le arringhe delle parti, l'imputato ha diritto all'ultima parola.

² La direzione del procedimento dichiara quindi chiuso il dibattimento.

Capitolo 3: Sentenza**Art. 381** In generale

¹ Dopo la chiusura del dibattimento, il tribunale si ritira per deliberare a porte chiuse.

² Il cancelliere prende parte alla deliberazione con voto consultivo.

³ Se può statuire nel merito dell'atto d'accusa, il tribunale emana una sentenza finale concernente la colpevolezza, le sanzioni e le altre conseguenze.

⁴ Se il caso non è ancora atto a fondare una sentenza, il tribunale decide di completare le prove e di proseguire il dibattimento quando i complementi di prova saranno stati acquisiti.

Art. 382 Questioni preliminari e carattere vincolante dell'atto d'accusa

¹ Il tribunale può statuire in merito a questioni preliminari concernenti qualsiasi ambito giuridico.

² Il tribunale è vincolato dai fatti descritti nell'atto d'accusa, ma non dalla loro valutazione giuridica ad opera del Procuratore pubblico.

³ Se intende dare dei fatti alla base dell'accusa una valutazione giuridica diversa da quella formulata dal Procuratore pubblico, il tribunale ne informa previamente le parti presenti e le invita a esprimersi in merito.

Art. 383 Modifica e ampliamento dell'atto d'accusa

¹ Se, a mente del tribunale, i fatti descritti nell'atto d'accusa adempiono a una fattispecie penale, ma l'atto d'accusa non è conforme alle esigenze legali, esso offre al Procuratore pubblico l'opportunità di modificarlo.

² Il tribunale può autorizzare il Procuratore pubblico ad ampliare l'atto d'accusa in relazione con un reato appreso e comprovato soltanto nel corso del dibattimento.

³ Il tribunale può basarsi su un atto d'accusa modificato o ampliato soltanto se i diritti di parte dell'imputato e della parte in giudizio sono stati salvaguardati; se necessario aggiorna o interrompe il dibattimento a tal fine.

Art. 384 Pronunzia della sentenza

¹ Il tribunale emana la sentenza statuendo a maggioranza semplice su tutti i punti della stessa.

² Ciascun giudice è tenuto a emettere un voto.

³ Il tribunale comunica la sentenza conformemente all'articolo 96.

Titolo nono: Procedure speciali

Capitolo 1: Procedura abbreviata

Sezione 1: In generale

Art. 385 Principio

Entro il rinvio a giudizio, l'imputato può proporre al Procuratore pubblico lo svolgimento della procedura abbreviata se ha riconosciuto i fatti essenziali ai fini della valutazione giuridica e le pretese civili oppure queste ultime sono state oggetto di transazione.

Art. 386 Apertura

¹ Il Procuratore pubblico decide definitivamente, con un'ordinanza non motivata, in merito allo svolgimento della procedura abbreviata.

² Il Procuratore pubblico informa le parti dello svolgimento della procedura abbreviata e impartisce alla parte in giudizio un termine di dieci giorni entro il quale annunciare le pretese civili e le indennità processuali rivendicate.

Art. 387 Atto d'accusa

¹ Oltre alle indicazioni generali di cui agli articoli 358 e 359, l'atto d'accusa contiene informazioni su:

- a. l'entità della pena prevista, la quale non può eccedere cinque anni di pena detentiva;
- b. istruzioni per l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena;
- c. pene accessorie e misure;
- d. la revoca della sospensione condizionale di sanzioni o della liberazione condizionale;
- e. la regolamentazione delle pretese civili della parte in giudizio;
- f. le conseguenze in materia di spese e di indennità.

² L'atto d'accusa deve inoltre segnalare alle parti che con la dichiarazione di assenso di cui al capoverso 3 accettano l'evasione del caso secondo la procedura abbreviata e rinunciano quindi alla procedura ordinaria e, fatto salvo l'articolo 389 capoverso 7, ai rimedi giuridici.

³ Il Procuratore pubblico notifica l'atto d'accusa alle parti e, nei casi di giurisdizione federale di cui agli articoli 29-32, al Ministero pubblico della Confederazione, impartendo loro un termine di dieci giorni entro il quale dichiarare se accettano o respingono l'atto d'accusa.

⁴ Se le parti danno il loro assenso, il Procuratore pubblico trasmette l'atto d'accusa, unitamente agli atti, al tribunale di prima istanza perché proceda al dibattimento. In caso contrario, espleta una procedura preliminare ordinaria.

Sezione 2: Procedura giudiziaria

Art. 388 Dibattimento

¹ Il tribunale di prima istanza espleta un dibattimento al quale sono citate le parti conformemente agli articoli 368-370.

² In casi semplici e con il consenso delle parti, il tribunale può rinunciare a un dibattimento orale.

³ Nel corso del dibattimento, il tribunale interroga gli imputati presenti e accerta se

- a. essi riconoscono i fatti alla base dell'accusa e
- b. tali dichiarazioni concordano con quanto risulta dagli atti.

⁴ Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.

⁵ Non ha luogo una procedura probatoria.

Art. 389 Sentenza

¹ Il tribunale statuisce liberamente se

- a. l'espletamento della procedura abbreviata sia conforme alla legge e opportuno;
- b. l'atto d'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti;
- c. le sanzioni proposte sono appropriate.

² Se le condizioni della procedura abbreviata di cui al capoverso 1 sono adempiute, l'atto d'accusa ha valore di sentenza per quel che concerne le fattispecie penali, le sanzioni e gli aspetti civili.

³ Nella sentenza comunicata alle parti, il tribunale motiva per sommi capi l'adempimento delle condizioni della procedura abbreviata.

⁴ Se le condizioni per una sentenza secondo la procedura abbreviata non sono adempiute, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico perché espleti una procedura preliminare ordinaria.

⁵ Il tribunale comunica alle parti la sua decisione di reiezione, oralmente e per scritto nel dispositivo; tale decisione non è impugnabile.

⁶ Con la reiezione della sentenza secondo la procedura abbreviata divengono caduche le dichiarazioni rese dalle parti in vista di detta procedura.

⁷ Mediante l'appello contro sentenze di cui al capoverso 2, una parte può far valere unicamente che essa non ha dato il suo assenso all'atto d'accusa o che quest'ultimo non coincide con la sentenza.

Capitolo 2: Decisioni giudiziarie indipendenti ulteriori

Sezione 1: In generale

Art. 390 Competenza in generale

¹ Se la legge non prevede altrimenti, il tribunale giudicante emana anche le decisioni ulteriori affidate a un'autorità giudiziaria.

² Confederazione e Cantoni determinano le autorità competenti in merito alle decisioni ulteriori che non sono di spettanza del giudice.

Art. 391 Competenza particolare

Se il Procuratore pubblico o l'autorità di contravvenzione penale hanno statuito nell'ambito di una procedura del decreto d'accusa o di multa, tali autorità prendono le decisioni ulteriori, fatto salvo il caso dell'opposizione giudiziaria.

Sezione 2: Procedura

Art. 392 Apertura e svolgimento

¹ Se la legge non prevede altrimenti, le autorità competenti aprono d'ufficio il procedimento volto all'emanazione di una decisione giudiziaria indipendente ulteriore.

² Negli altri casi, l'imputato o altre persone legittimate possono proporre l'apertura del procedimento mediante un'istanza scritta e motivata.

³ Se devono aprire d'ufficio il procedimento, le autorità competenti accertano l'adempimento delle condizioni per una decisione giudiziaria ulteriore e trasmettono quindi al tribunale gli atti corrispondenti e la loro proposta.

⁴ Il tribunale verifica che le condizioni per la decisione ulteriore siano adempiute e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere ad altri accertamenti.

⁵ Il tribunale offre alle persone e alle autorità interessate l'opportunità di pronunciarsi in merito alle decisioni previste e di formulare proposte.

Art. 393 Decisione

¹ Il tribunale statuisce sulla base degli atti, ma può tuttavia ordinare un dibattimento orale.

² Il tribunale emana la decisione per scritto e la motiva succintamente.

³ Se ha avuto luogo un dibattimento orale, il tribunale comunica subito la decisione oralmente.

Capitolo 3: Procedura contumaciale

Sezione 1: Condizioni

Art. 394 Condizioni

¹ Se imputati assenti non possono essere interrogati nel corso della procedura preliminare, il Procuratore pubblico sospende l'istruttoria dopo aver preservato le prove e spiccato un mandato di ricerca nei confronti dell'imputato.

² Se l'imputato citato regolarmente non si presenta al dibattimento di prima istanza, il tribunale convoca una nuova udienza e lo invita nuovamente a comparire o ne ordina la comparizione forzata.

³ Se l'imputato non può essere tradotto con la forza al nuovo dibattimento e anche gli altri ragionevoli tentativi di cattura falliscono, il dibattimento può svolgersi in sua assenza; il tribunale può tuttavia sospendere la procedura.

⁴ Se l'imputato si è reso incapace di partecipare al dibattimento o si rifiuta di lasciare il carcere per essere condotto al dibattimento, è subito avviata una procedura contumaciale, senza che sia necessario osservare l'ora di rispetto di cui all'articolo 104 capoverso 4 o indire una nuova udienza.

⁵ La procedura contumaciale può svolgersi soltanto se, nel procedimento in corso, l'imputato ha avuto sufficienti occasioni per pronunciarsi in merito ai reati contestatigli e la situazione probatoria consente l'emanazione di una sentenza anche in sua assenza.

Sezione 2: Svolgimento della procedura contumaciale

Art. 395 In generale

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, le norme sul dibattimento ordinario di prima istanza si applicano anche alla procedura contumaciale.

² Le parti presenti e il difensore dell'imputato assente sono ammessi a pronunciare l'arringa.

³ Il tribunale fonda la sua sentenza sugli atti dell'istruttoria e le arringhe delle parti presenti, ma può anche assumere complementi di prova.

Art. 396 Decisione

¹ Dopo le arringhe delle parti, il tribunale può emettere la sentenza o sospendere la procedura sino a quando l'imputato non si presenti dinanzi alla corte.

² Il tribunale comunica la sentenza contumaciale alle parti e la notifica anche all'imputato contumace oppure, se la notifica non ha successo o è impossibile, la pubblica nel foglio ufficiale.

Sezione 3: Nuovo giudizio

Art. 397 Istanza di nuovo giudizio dell'imputato

¹ Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente all'imputato entro il termine utile per l'appello o successivamente, questi va reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica, può chiedere per scritto od oralmente un nuovo giudizio al tribunale che ha emanato la sentenza contumaciale.

² Se il termine utile per l'appello non è ancora scaduto, l'imputato è inoltre avvisato del fatto che, unitamente all'istanza di nuovo giudizio, egli può interporre appello.

³ Nell'istanza, l'imputato deve indicare succintamente i motivi che gli hanno impedito di partecipare al dibattimento.

Art. 398 Ammissibilità dell'istanza e rapporto con l'appello

¹ L'imputato non può presentare un'istanza di nuovo giudizio se è stato citato regolarmente ma si è sottratto al dibattimento in modo comprovatamente colpevole.

² Si entra nel merito di un appello interposto regolarmente contro la sentenza contumaciale soltanto se l'istanza di nuovo giudizio viene respinta.

Art. 399 Nuovo giudizio

¹ Se la direzione del procedimento ritiene adempiute le condizioni di un nuovo procedimento, essa dispone lo svolgimento di un nuovo giudizio e convoca un nuovo dibattimento.

² La direzione del procedimento statuisce entro l'inizio del dibattimento in merito alla concessione dell'effetto sospensivo e alla carcerazione di sicurezza.

³ Se la direzione del procedimento ha autorizzato il nuovo giudizio, i rimedi giuridici proposti dalle altre parti vanno sospesi.

⁴ La reiezione dell'istanza di nuovo giudizio necessita

- a. per i tribunali collegiali, di una decisione della sessione plenaria;

b. per il giudice unico, di una decisione di questi.

Art 400 Decisione nella procedura di nuovo giudizio

¹ Nel procedimento riaperto il tribunale emana una nuova sentenza, impugnabile mediante i rimedi giuridici usuali.

² Con il passaggio in giudicato della nuova sentenza decadono la sentenza contumaciale, i rimedi giuridici interposti contro di essa e le decisioni già emanate nell'ambito della procedura ricorsuale.

³ Se l'imputato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il tribunale non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e la sentenza contumaciale resta valida.

Capitolo 4: Procedura indipendente in materia di misure

Sezione 1: Procedura di cauzione preventiva

Art. 401 Competenza

¹ Se la cauzione preventiva di cui all'articolo 57/nuovo articolo 66 del Codice penale¹ non può essere abbinata a un procedimento penale diretto contro l'imputato interessato, ha luogo un procedimento indipendente conformemente alle disposizioni seguenti.

² Se è in corso un procedimento penale o è dato un motivo di carcerazione di cui all'articolo 234 capoverso 1 lettera d, la carcerazione preventiva o di sicurezza ha la precedenza sulla cauzione preventiva.

³ Le istanze tendenti alla pronuncia di una cauzione preventiva vanno inoltrate presso il Procuratore pubblico del luogo in cui è stata proferita la minaccia o palesata la volontà di recidiva.

Art. 402 Procedura

¹ Dopo aver interrogato gli interessati, il Procuratore pubblico, su domanda della persona minacciata, esige dalla persona che ha proferito la minaccia la promessa di non commettere il reato e la obbliga a prestare adeguata cauzione.

² La persona minacciata dispone dei diritti spettanti al danneggiato e alla parte in giudizio.

³ Essa può essere tenuta a prestare garanzia per le spese di procedura e le indennità.

⁴ Se determinate persone costituiscono un pericolo immediato, il Procuratore pubblico può disporre la carcerazione provvisoria o adottare altre misure di protezione, in attesa della decisione del tribunale delle misure coercitive competente.

Art. 403 Decisione

¹ Se la persona che ha proferito le minacce si rifiuta di promettere o di prestare la cauzione preventiva di cui all'articolo 57 capoverso 2/nuovo articolo 66 capoverso 2 del Codice

¹ RS 311.0.

penale², il Procuratore pubblico propone al tribunale delle misure coercitive di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

² Al querelante soccombente possono essere addossate le spese del procedimento e l'indennità a favore della controparte.

³ Se la cauzione è devoluta allo Stato conformemente all'articolo 57 capoverso 3/nuovo articolo 66 capoverso 3 del Codice penale³, si statuisce in merito conformemente all'articolo 253.

Sezione 2: Procedura in presenza di imputati irresponsabili

Art. 404 Condizioni

Se il Procuratore pubblico ritiene necessaria, nei confronti di imputati incapaci che non sono punibili in virtù dell'articolo 12/ nuovo articolo 17a o dell'articolo 263 del Codice penale⁴, l'adozione di misure di cui agli articoli 43 e 44/nuovi articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale⁵, la procedura si svolge conformemente alle disposizioni seguenti.

Art. 405 Procedura

¹ Il Procuratore pubblico propone al tribunale di prima istanza la misura da adottare senza abbandonare previamente il procedimento a causa dell'irresponsabilità.

² Il tribunale di prima istanza delibera in merito alla proposta del Procuratore pubblico conformemente alle norme sulla procedura di prima istanza.

³ Il tribunale dibatte in assenza dell'imputato e a porte chiuse se ciò risulta opportuno in ragione dello stato di salute dell'imputato o a tutela della personalità degli interessati.

⁴ Se la procedura si svolge a porte chiuse, si applica l'articolo 78 capoversi 3-5.

⁵ Il tribunale dà alla parte in giudizio la possibilità di pronunciarsi in merito alla proposta del Procuratore pubblico e alla propria azione civile.

Art. 406 Adozione di misure

¹ Con un decreto, il tribunale ordina le misure proposte o altre misure appropriate se

- a. ritiene comprovati il fatto che l'imputato sia l'autore del reato e
- b. l'irresponsabilità e l'assenza di colpe da parte sua, nonché
- c. ritiene necessaria la misura.

² Se ordina l'adozione di una misura, il tribunale statuisce anche in merito alle pretese civili avanzate.

Art. 407 Decisione negativa

¹ Se ritiene l'imputato capace di discernimento o responsabile dei reati commessi in stato di irresponsabilità, il tribunale respinge la proposta del Procuratore pubblico.

² RS 311.0.

³ RS 311.0.

⁴ RS 311.0.

⁵ RS 311.0.

² Il passaggio in giudicato di tale decisione vale quale riapertura della procedura preliminare nei confronti dell'imputato.

³ Se ritiene l'imputato irresponsabile, ma esclude che egli abbia commesso il reato o necessiti della misura, il tribunale respinge la proposta.

Sezione 3: Procedura di confisca indipendente

Art. 408 Condizioni

¹ Se occorre statuire in merito alla confisca di oggetti o valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale diretto contro una persona determinata, ha luogo un procedimento di confisca indipendente.

² L'assegnamento al danneggiato, di cui all'articolo 60/nuovo articolo 73 del Codice penale⁶, può fare parte integrante di tale procedimento.

³ Se a seguito di un procedimento penale o di un procedimento di confisca indipendente occorre statuire sull'assegnamento al danneggiato, ha luogo una procedura ulteriore conformemente alle disposizioni della presente sezione.

Art. 409 Procedura preliminare

¹ Gli oggetti o i valori patrimoniali che andranno presumibilmente confiscati nell'ambito di un procedimento di confisca indipendente sono sequestrati.

² Nel corso di una procedura preliminare, il Procuratore pubblico accerta se siano riunite le condizioni della confisca.

³ Nell'ambito della procedura preliminare, egli riconosce il diritto di essere sentito alle persone interessate dalla confisca e constata se danneggiati hanno inoltrato istanza di assegnamento a loro favore.

⁴ Se ritiene adempite le condizioni della confisca, il Procuratore pubblico presenta al tribunale di prima istanza una domanda scritta e motivata di confisca degli oggetti o valori patrimoniali, allegandovi gli atti.

⁵ Se ritiene non siano adempite le condizioni della confisca, il Procuratore pubblico dispone l'abbandono del procedimento e restituisce gli oggetti o valori patrimoniali agli aventi diritto.

⁶ Se gli oggetti o valori patrimoniali da confiscare non hanno valore commerciale o il loro valore non eccede 50'000 franchi, il Procuratore pubblico dispone la confisca mediante un apposito decreto la cui emanazione è retta dalle disposizioni relative al decreto d'accusa.

Art. 410 Procedura giudiziaria

¹ Il tribunale offre agli interessati la possibilità di pronunciarsi per scritto in merito alla domanda di confisca.

² Su domanda degli interessati o del Procuratore pubblico, il tribunale tiene un dibattimento orale conformemente alle norme concernenti il dibattimento di prima istanza.

³ A fianco delle prove raccolte dal Procuratore pubblico, il tribunale può tenere conto degli accertamenti di fatto di sentenze penali estere e delle prove raccolte nel contesto di tali procedimenti.

⁶ RS 311.0.

Art. 411 Decisione

¹ Nel decreto, il tribunale decide se gli oggetti o valori patrimoniali vanno confiscati oppure restituiti.

² Se pronuncia la confisca, il tribunale statuisce anche in merito alle istanze di assegnamento ai danneggiati.

³ Se le pretese relative agli oggetti o ai valori patrimoniali da restituire sono controverse, si applica l'articolo 277 capoversi 3-7.

Capitolo 5: Procedura del decreto d'accusa**Sezione 1: In generale****Art. 412** Condizioni di emanazione del decreto

¹ Se nel corso delle indagini di polizia o dell'istruttoria l'imputato ha riconosciuto i fatti contestatigli o tali fatti sono sufficientemente chiariti, in luogo dell'atto d'accusa il Procuratore pubblico emana un decreto d'accusa se ritiene sufficiente una delle sanzioni seguenti:

- a. una pena pecuniaria non eccedente le 180 aliquote giornaliere;
- b. un lavoro di pubblica utilità non eccedente le 720 ore;
- c. una pena detentiva non eccedente i sei mesi;
- d. una multa o
- e. sanzioni di cui alle lettere a-d abbinata a misure di cui agli articoli 51-60/nuovi articoli 66-73 del Codice penale⁷.

² Il Procuratore pubblico interroga l'imputato se il decreto d'accusa prevede una sanzione privativa della libertà senza il beneficio della condizionale.

³ La procedura del decreto d'accusa è esclusa se la privazione di libertà risultante dalla sanzione irrogata dal decreto d'accusa e quella risultante dalla revoca della sospensione condizionale di sanzioni eccedono complessivamente nove mesi.

⁴ Se l'imputato ha riconosciuto le pretese civili della parte in giudizio, tale circostanza è menzionata nel decreto d'accusa.

⁵ Le azioni civili non riconosciute sono rinviate alla sede civile a prescindere dal reato che le ha originate.

⁶ Se al momento di emanare il decreto d'accusa si ignora il luogo di residenza dell'imputato, il Procuratore pubblico sospende il procedimento.

Sezione 2: Emanazione del decreto d'accusa**Art. 413** Contenuto

¹ Il decreto d'accusa designa

- a. l'autorità che lo emana;

⁷ RS 311.0.

- b. l'imputato;
- c. i fatti contestati a quest'ultimo;
- d. le fattispecie penali adempiute;
- e. le sanzioni irrogate con una succinta motivazione dell'entità.

² Il decreto d'accusa contiene inoltre informazioni su

- a. la revoca, succintamente motivata, della sospensione condizionale di sanzioni o della liberazione condizionale;
- b. le conseguenze in materia di spese e di indennità;
- c. la menzione del riconoscimento di azioni civili;
- d. la restituzione o la confisca di oggetti o valori patrimoniali.

³ Il decreto d'accusa deve menzionare la possibilità di interporre opposizione e le conseguenze della mancata opposizione.

⁴ Il decreto d'accusa dev'essere firmato dalla persona che l'ha allestito, con indicazione del luogo e della data di allestimento.

Art. 414 Redazione e notifica del decreto

Il decreto d'accusa è steso per scritto e immediatamente notificato alle parti abilitate a interporre opposizione in virtù dell'articolo 415.

Sezione 3: Procedura d'opposizione

Art. 415 Opposizione

¹ L'imputato, la parte in giudizio e le altre persone interessate possono interporre opposizione per scritto al Procuratore pubblico entro dieci giorni dalla ricezione del decreto d'accusa.

² Confederazione e Cantoni possono riconoscere un diritto d'opposizione al Procuratore generale.

³ Le autorità devono motivare la loro opposizione.

⁴ L'opposizione di privati deve contenere una motivazione soltanto se si limita all'attribuzione delle spese e delle indennità, alle azioni civili oppure alla restituzione o alla confisca di oggetti o valori patrimoniali.

⁵ Se l'opposizione non è interposta validamente o è ritirata, il decreto d'accusa ha valore di sentenza passata in giudicato.

Art. 416 Procedura dinanzi al Procuratore pubblico

¹ Il Procuratore pubblico assume le altre prove necessarie al giudizio dell'opposizione.

² Dopo l'assunzione delle prove, il Procuratore pubblico decide se

- a. confermare il decreto d'accusa;
- b. abbandonare il procedimento;
- c. pronunciare il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di prima istanza;
- d. emanare un nuovo decreto d'accusa.

³ Se a seguito della procedura probatoria gli opposenti confermano la loro opposizione e il Procuratore pubblico il decreto d'accusa, il Procuratore pubblico trasmette senza indugio gli atti al tribunale di prima istanza perché proceda al dibattimento.

⁴ Nel caso di cui al capoverso 3, il decreto d'accusa ha valore di atto d'accusa.

⁵ L'opposizione può essere ritirata sino alla conclusione delle arringhe delle parti nel corso del dibattimento di prima istanza, a meno che il Procuratore pubblico non abbia abbandonato il procedimento, disposto il rinvio a giudizio o emanato un nuovo decreto d'accusa.

Sezione 4: Procedura dinanzi al tribunale di prima istanza

Art. 417 Svolgimento

¹ La procedura dinanzi al tribunale di prima istanza è retta dagli articoli 361 segg.

² Il tribunale di prima istanza statuisce in merito alla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.

³ Se il decreto d'accusa non è valido, il tribunale lo annulla e rinvia il caso al Procuratore pubblico, perché espletati una nuova procedura preliminare.

⁴ Se l'opposizione non è valida, il tribunale non entra nel merito e il decreto d'accusa resta valido.

⁵ Se gli opposenti privati non si presentano al dibattimento senza validi motivi e non vi si fanno rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.

⁶ Se l'opposizione si riferisce unicamente alle spese e alle indennità, nonché ad altre conseguenze accessorie, il tribunale statuisce nell'ambito di una procedura scritta, a meno che gli opposenti non chiedano espressamente un dibattimento orale.

⁷ Se uno o più decreti d'accusa emanati contro vari imputati si riferiscono agli stessi fatti, l'articolo 460 è applicabile per analogia.

Capitolo 6: Procedura di contravvenzione penale

Sezione 1: In generale

Art. 418 Norme applicabili

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, il perseguimento di contravvenzioni al diritto federale è retto dalle disposizioni generali della presente legge.

² Se la Confederazione o Cantoni affidano il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni ad autorità amministrative, queste ultime dispongono dei diritti riconosciuti al Procuratore pubblico.

³ I danneggiati godono dei diritti procedurali della parte in giudizio, ma le loro azioni civili non vengono trattate.

Sezione 2: Procedura di indagine e di multa

Art. 419 Apertura della procedura

¹ La procedura di contravvenzione penale è aperta da

- a. una denuncia della polizia;
- b. una denuncia ufficiale o privata presso la polizia.

² La polizia svolge le indagini necessarie e ne comunica l'esito all'autorità di contravvenzione penale.

³ La polizia, l'autorità denunciante o l'autorità di contravvenzione penale riconoscono in modo appropriato alla persona denunciata il diritto di essere sentita in merito alle contravvenzioni in questione.

⁴ Se i denunciati rifiutano o omettono di esprimersi in merito alle contravvenzioni, ciò non impedisce il prosieguo del procedimento.

Art. 420 Misure coercitive in caso di contravvenzione in generale

¹ La polizia, l'autorità di contravvenzione penale e i tribunali possono sequestrare oggetti e valori patrimoniali necessari quali prove, a copertura di spese e di multe o in vista della confisca.

² La retata, la perquisizione domiciliare e la perquisizione personale possono essere operate soltanto se lo giustifica l'importanza della contravvenzione.

Art. 421 Arresto in caso di contravvenzione

¹ La polizia può condurre alla centrale e arrestare le persone sorprese e fermate nel commettere una contravvenzione se

- a. non possono o non vogliono declinare le loro generalità;
- b. non abitano in Svizzera e non possono o non vogliono fornire immediatamente una garanzia per la prevedibile multa;
- c. l'arresto è necessario a impedire che tali persone commettano altre contravvenzioni.

² Se il motivo dell'arresto è venuto meno, gli arrestati sono immediatamente rilasciati.

³ Se le persone arrestate vanno trattenute per oltre sei ore, l'arresto va ordinato dall'agente di polizia superiore abilitato a tal fine dalla Confederazione o dal Cantone.

⁴ In ogni caso, le persone arrestate sono rilasciate al più tardi 24 ore dopo il fermo.

Art. 422 Decisione di multa; abbandono

¹ Se alla luce degli atti la fattispecie contravvenzionale è adempiuta, l'autorità di contravvenzione penale infligge una multa senza procedere ad altri atti d'istruzione.

² Il contenuto della decisione di multa è retto dalle disposizioni sul decreto d'accusa, ma la decisione non va motivata.

³ Se la fattispecie contravvenzionale non è adempiuta, l'autorità di contravvenzione penale abbandona il procedimento mediante una decisione succintamente motivata.

⁴ Le decisioni di multa o di abbandono sono allestite e notificate immediatamente alle parti legittimate a interporre opposizione in virtù dell'articolo 423.

Sezione 3: Procedura d'opposizione

Art. 423 In generale

¹ In applicazione dell'articolo 415 capoversi 1 e 4, l'imputato, la parte in giudizio e le altre persone interessate possono interporre opposizione presso l'autorità di contravvenzione penale entro dieci giorni dalla notifica della multa.

² Entro lo stesso termine, una decisione di abbandono può essere impugnata con ricorso dinanzi all'autorità di ricorso.

³ La Confederazione o i Cantoni possono abilitare il Procuratore pubblico o un'altra autorità a interporre opposizione o ricorso giusta i capoversi 1 e 2, come pure ad annullare successivamente tali decisioni nel contesto di un diritto di vigilanza. L'articolo 415 capoverso 3 è applicabile.

Art. 424 Procedura dinanzi alle autorità di contravvenzione penale

¹ Le autorità di contravvenzione penale procedono all'istruttoria e raccolgono le prove essenziali.

² Se, senza validi motivi, l'imputato non si presenta a un interrogatorio obbligatorio nonostante sia stato citato a due riprese, la sua opposizione è considerata ritirata.

³ Una volta conclusa l'istruttoria, l'autorità di contravvenzione penale procede conformemente all'articolo 416 capoversi 3-5.

⁴ Se l'autorità di contravvenzione penale conferma la multa e gli oppositori l'opposizione, l'autorità di contravvenzione penale trasmette immediatamente il caso al tribunale di prima istanza perché lo evada.

Sezione 4: Procedura dinanzi al tribunale di prima istanza

Art. 425 Procedura d'opposizione giudiziaria

¹ L'esame giudiziario delle contravvenzioni nel contesto della procedura d'opposizione è retto, fatte salve le deroghe seguenti, dalle disposizioni sulla procedura del decreto d'accusa.

² Il tribunale di prima istanza giudica tutte le contravvenzioni risultanti dalla multa, dall'incartamento procedurale e dal dibattimento.

³ Se intende derogare ai fatti o alla valutazione giuridica attestati dalla multa, il tribunale ne informa le parti presenti al più tardi prima delle arringhe.

Art. 426 Revoca di una multa passata in giudicato

¹ Se dopo il passaggio in giudicato viene alla luce che i fatti alla base di una multa realizzano la fattispecie di un crimine o di un delitto, l'autorità penale incaricata del giudizio di tale fattispecie può annullare la multa mediante una nuova decisione penale.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle sentenze emanate nell'ambito della procedura d'opposizione.

³ L'autorità che annulla una multa comunica la sua decisione alle autorità di contravvenzione penale, ai tribunali e alle parti interessati e adotta le misure necessarie all'annullamento della multa e delle conseguenze accessorie.

Capitolo 7: Procedura penale minorile

(Art. 427-449)

Titolo decimo: Rimedi giuridici

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: In generale

Art. 450 Norme applicabili

¹ Se la presente parte non prevede norme particolari in merito, la procedura d'impugnazione è retta per analogia dalle disposizioni generali della presente legge.

² Se la presente legge attribuisce a una decisione la qualifica di definitiva, contro tale decisione non è dato alcun rimedio giuridico ai sensi della presente legge.

Art. 451 Legittimazione in generale

¹ Sono legittimate a impugnare una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

² La parte in giudizio può impugnare le questioni della colpevolezza e civili.

³ Alla morte dell'imputato o della parte in giudizio, i loro congiunti ai sensi dell'articolo 110 numero 2 /nuovo articolo 110 comma 1 del Codice penale¹ sono legittimati, nell'ordine di successione, a interporre o a dare seguito a impugnative.

Art. 452 Legittimazione del Procuratore pubblico

¹ Se la Confederazione o i Cantoni prevedono un Procuratore generale, essi determinano quale Procuratore sia legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici.

² Confederazione e Cantoni designano le autorità abilitate a interporre rimedi giuridici nell'ambito della procedura di contravvenzione penale.

³ Il Ministero pubblico della Confederazione può in ogni caso impugnare decisioni cantonali se

- a. ha delegato l'istruzione e il giudizio di un caso penale a un'autorità cantonale;
- b. ha sostenuto l'accusa dinanzi al tribunale cantonale;
- c. secondo una norma legale, esso o un'altra autorità federale va informato della decisione.

⁴ Il Procuratore pubblico può avvalersi di un'impugnativa anche a favore dell'imputato.

Art. 453 Garanzie

¹ La direzione del procedimento dell'autorità ricorsuale può imporre alla parte in giudizio che ha impugnato la questione della colpevolezza o l'aspetto civile di una decisione di fornire garanzie per le spese e le indennità che sarà eventualmente chiamata a rifondere.

² In caso di reati perseguibili soltanto a querela di parte, essa può esigere anche dall'imputato che ha impugnato la decisione, in casi eccezionali e motivati, che fornisca garanzie corrispondenti.

³ Se la garanzia non è versata entro il termine, l'autorità ricorsuale non entra nel merito dell'impugnativa.

¹ RS 311.0.

Sezione 2: Norme generali relative alla procedura ricorsuale

Art. 454 Forma e termine in generale

¹ I rimedi giuridici vanno inoltrati per scritto entro dieci giorni presso l'autorità competente.

² Il termine di impugnazione di dieci giorni decorre a partire da

- a. la consegna o la notifica del dispositivo scritto della sentenza;
- b. la notifica per scritto della decisione;
- c. la conoscenza di un atto procedurale che non è comunicato per scritto.

³ Confederazione e Cantoni possono prevedere termini diversi per le impugnative che, secondo norme speciali federali o cantonali, sono riservate al Procuratore generale.

⁴ Se la legge esige che il rimedio giuridico sia motivato, la persona o l'autorità che se ne avvale deve indicare con precisione

- a. quali punti della sentenza intende impugnare;
- b. quali motivi raccomandino un'altra decisione;
- c. quali mezzi di prova intende invocare.

⁵ Se il memoriale non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 4, l'autorità ricorsuale lo rinvia al mittente perché vi ponga rimedio entro un breve termine suppletorio.

⁶ Se il memoriale non soddisfa tali esigenze neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, l'autorità ricorsuale non entra nel merito dell'impugnativa.

⁷ La mera designazione erronea di un'impugnativa non ne compromette la validità.

Art. 455 Rinuncia e ritiro

¹ Colui che è legittimato ad avvalersi di un'impugnativa, può rinunciare all'esercizio di tale diritto dopo la comunicazione della decisione impugnabile, mediante una dichiarazione scritta od orale all'indirizzo dell'autorità che ha emanato la decisione.

² Colui che ha interposto un'impugnativa può ritirarla

- a. entro la fine del dibattimento dinanzi all'autorità ricorsuale, se la procedura è orale;
- b. entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o di atti da parte dell'autorità ricorsuale, se la procedura è scritta.

³ La rinuncia a un'impugnativa e il suo ritiro sono definitivi, a meno che la parte interessata sia stata indotta a dichiararli mediante un inganno, un reato o un'errata informazione da parte di autorità.

Art. 456 Effetto sospensivo e misure provvisionali

¹ A meno che norme di legge o ordini della direzione del procedimento dell'autorità ricorsuale dispongano altrimenti, i rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

² La direzione del procedimento dell'autorità ricorsuale adotta le misure provvisionali indispensabili e improcrastinabili.

³ Essa può in particolare

- a. incaricare il Procuratore pubblico di assumere prove la cui acquisizione è improcrastinabile;
- b. ordinare l'arresto di imputati;

c. nominare un difensore d'ufficio.

Art. 457 Complementi di prova

¹ La procedura d'impugnazione si basa di norma sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e di prima istanza.

² Le prove assunte dal tribunale di prima istanza vengono nuovamente assunte soltanto se

- a. sono state assunte in violazione delle prescrizioni in materia di prova;
- b. la loro assunzione è stata incompleta;
- c. gli atti relativi all'assunzione delle prove appaiono inattendibili.

³ D'ufficio o su richiesta di una parte, l'autorità ricorsuale assume le prove supplementari indispensabili alla trattazione del rimedio giuridico.

⁴ L'autorità ricorsuale può incaricare il Procuratore pubblico dell'assunzione di prove.

Art. 458 Norme speciali concernenti la procedura scritta

¹ Colui che intende interporre un rimedio giuridico per il quale la presente legge prescrive la procedura scritta deve presentare un memoriale di ricorso.

² Se il rimedio giuridico non è manifestamente inammissibile e infondato, la direzione del procedimento dell'autorità ricorsuale invita le altre parti e l'autorità inferiore a inoltrare osservazioni in merito al memoriale.

³ La procedura ricorsuale prosegue anche se il memoriale non può essere notificato alle parti perché formulino le loro osservazioni o se una parte omette di inoltrarle.

⁴ Se necessario, l'autorità ricorsuale ordina un secondo scambio di scritti.

⁵ L'autorità ricorsuale statuisce mediante circolazione degli atti o con una deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte nel corso della procedura ricorsuale.

⁶ Su richiesta di una parte o d'ufficio, l'autorità ricorsuale può ordinare un dibattimento orale; l'eventuale assenza delle parti non può tuttavia comportare alcun pregiudizio giuridico per le stesse.

Art. 459 Carattere vincolante delle conclusioni delle parti

¹ Eccezion fatta per le azioni civili, la decisione delle autorità ricorsuali non è vincolata né alle conclusioni, né alle motivazioni delle parti.

² L'autorità ricorsuale non può modificare a pregiudizio dell'imputato o della parte in giudizio gli aspetti penali o civili di decisioni, se il rimedio giuridico è stato interposto

- a. esclusivamente a favore dell'imputato;
- b. per quanto concerne le pretese civili, unicamente dalla parte in giudizio.

³ L'autorità ricorsuale può infliggere una pena più severa all'imputato se è a conoscenza di fatti verificatisi posteriormente alla decisione del tribunale di prima istanza o ignoti a quest'ultimo.

Art. 460 Estensione degli effetti di una decisione di accoglimento

¹ Se soltanto alcuni degli imputati perseguiti dal medesimo procedimento si sono avvalsi di un rimedio giuridico e questo è stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore degli imputati che non si sono avvalsi di detto rimedio, purché l'autorità ricorsuale valuti diversamente i fatti e i suoi considerandi siano applicabili anche agli altri imputati.

² Prima di decidere, l'autorità ricorsuale sente gli altri imputati, il Procuratore pubblico e la parte in giudizio se il diritto di essere sentito lo esige.

Capitolo 2: Ricorso**Sezione 1: In generale****Art. 461** Oggetto

¹ Se l'appello non è ammissibile, con il ricorso possono essere censurati tutti i vizi di decisioni e del procedimento, compreso l'eccesso o l'abuso del potere discrezionale e la denegata o ritardata giustizia.

² Nuove allegazioni e prove sono ammissibili se la parte ricorrente non poteva produrle già dinanzi all'autorità inferiore.

Art. 462 Atti procedurali impugnabili

Il ricorso è ammissibile contro

- a. misure coercitive disposte dalla polizia nell'ambito della procedura d'indagine indipendente;
- b. le decisioni e gli atti del Procuratore pubblico e delle autorità di contravvenzione penale;
- c. le decisioni, i decreti e gli atti dei tribunali di prima istanza;
- d. le decisioni del tribunale delle misure coercitive nei casi previsti dalla legge.

Art. 463 Esclusione del ricorso

¹ Il ricorso non è ammissibile contro

- a. la reiezione di proposte di prova da parte del Procuratore pubblico o delle autorità di contravvenzione penale, se la proposta può essere ripetuta senza pregiudizi giuridici dinanzi al tribunale di prima istanza;
- b. le decisioni volte a dirigere il procedimento emanate dai tribunali di prima istanza durante il dibattimento;
- c. le decisioni su ricorso.

² Sono fatte salve le altre restrizioni legali del diritto di ricorrere concernenti singoli atti procedurali.

Art. 464 Autorità di ricorso

¹ Il tribunale delle misure coercitive giudica i ricorsi contro

- a. le misure coercitive della polizia;
- b. le decisioni e gli atti del Procuratore pubblico e delle autorità di contravvenzione penale;

² L'autorità di ricorso giudica tutti gli altri ricorsi, in particolare contro

- a. le decisioni del Procuratore pubblico e delle autorità di contravvenzione penale nei casi previsti dalla legge;
- b. gli atti procedurali, i decreti e le ordinanze dei tribunali di prima istanza e dei tribunali delle misure coercitive.

³ Se l'autorità di ricorso è un tribunale collegiale, la direzione del procedimento di quest'ultimo giudica autonomamente i ricorsi concernenti:

- a. esclusivamente contravvenzioni;
- b. le conseguenze economiche di una decisione, se il valore litigioso non eccede 5'000 franchi.

Sezione 2: Procedura e decisione**Art. 465** Termine e forma

¹ I ricorsi contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno motivati e inoltrati per scritto entro il termine presso l'autorità di ricorso.

² I ricorsi per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.

Art. 466 Procedura e decisione

¹ I ricorsi sono evasi nell'ambito di una procedura scritta.

² Se accoglie il ricorso, l'autorità di ricorso emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola all'istanza inferiore perché statuisca nuovamente.

³ Se accoglie il ricorso contro un decreto d'abbandono, l'autorità di ricorso può impartire al Procuratore pubblico o all'autorità di contravvenzione penale istruzioni circa il seguito della procedura.

⁴ Se accerta una denegata o ritardata giustizia, l'autorità di ricorso può dare istruzioni all'autorità interessata, impartendole termini per la loro esecuzione.

Capitolo 3: Appello**Sezione 1: In generale****Art. 467** Oggetto e ammissibilità

¹ Mediante l'appello, le sentenze di tribunali di prima istanza che, in parte o in tutto, hanno posto fine alla procedura sono sottoposte a un esame completo da parte del tribunale d'appello.

² Le sentenze concernenti crimini o delitti possono essere impugnate mediante appello sotto ogni aspetto, compresi i decreti e le ordinanze emanati unitamente alla sentenza.

³ Colui che presenta appello nei casi di cui al capoverso 2 può censurare tutti i vizi della sentenza e della procedura, nonché produrre nuove allegazioni e prove.

⁴ Se il dibattimento di prima istanza concerneva esclusivamente contravvenzioni, l'appello può censurare unicamente il fatto che la sentenza

- a. viola il diritto federale;
- b. si basa su un accertamento dei fatti manifestamente incompleto o su una valutazione degli atti o delle prove manifestamente inesatta.

⁵ L'appello limitato alle sole pretese civili è ammissibile soltanto se il tribunale di prima istanza ha statuito in merito a tali pretese e il diritto di procedura civile applicabile al foro prevede la possibilità dell'appello.

Art. 468 Annuncio e dichiarazione dell'appello

¹ Colui che intende ricorrere in appello, deve annunciarlo entro il termine all'autorità di prima istanza, per scritto o mediante una dichiarazione messa a verbale.

² Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di prima istanza trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.

³ La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione d'appello scritta al tribunale d'appello entro dieci giorni dalla notifica della sentenza motivata.

⁴ Nella dichiarazione d'appello, la parte deve indicare

- a. se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto singole parti di essa;
- b. in che modo auspica sia modificata la sentenza di prima istanza;
- c. quali prove intende proporre.

⁵ La parte che impugna soltanto singole parti della sentenza deve indicare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante e definitivo, se l'appello è limitato a

- a. la questione della colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
- b. la commisurazione della pena;
- c. l'adozione di misure;
- d. le pretese civili o alcune di esse;
- e. le conseguenze accessorie della sentenza, in particolare le conseguenze in materia di spese e di indennità;
- f. le decisioni giudiziarie ulteriori connesse con la sentenza.

Art. 469 Esame preliminare e appello adesivo

¹ Se dalla dichiarazione d'appello non risulta chiaramente se la sentenza di prima istanza sia impugnata nel suo complesso o soltanto in parte, la direzione del procedimento del tribunale d'appello invita la parte a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.

² Il tribunale d'appello trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d'appello.

³ Entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto

- a. inoltrare una proposta motivata di non entrata nel merito;
- b. interporre un ricorso adesivo.

⁴ L'appello adesivo è retto per analogia dall'articolo 468.

⁵ L'appello adesivo non è limitato dalla portata dell'appello principale, a meno che questo si riferisca esclusivamente agli aspetti civili della sentenza.

⁶ Il ritiro o la nullità dell'appello principale comportano la caducità dell'appello adesivo.

Art. 470 Portata ed effetti della procedura d'appello

¹ Se l'appello è limitato, il tribunale d'appello esamina la sentenza di prima istanza soltanto riguardo alle parti impugnate.

² Se sono state impugnate soltanto singole parti della sentenza, il tribunale d'appello può tuttavia esaminarla e modificarla a favore dell'imputato anche riguardo alle parti non impugnate, per impedire che vengano emanate decisioni contrarie alla legge o inique.

³ L'appello impedisce che le parti impugnate della sentenza passino in giudicato.

⁴ Se l'appello è limitato alle pretese civili o alle questioni accessorie, la direzione del procedimento del tribunale d'appello può constatare il passaggio in giudicato e il carattere esecutivo dei punti principali della sentenza.

Sezione 2: Preparazione della procedura d'appello

Art. 471 Entrata nel merito

¹ Il tribunale d'appello procede in applicazione analogica dell'articolo 362 se la direzione del procedimento o una parte

- a. ritiene tardivo o inammissibile l'annuncio o la dichiarazione dell'appello;
- b. fa valere l'assenza di presupposti procedurali o l'esistenza di impedimenti a procedere.

² Se l'entrata nel merito è controversa, il tribunale d'appello statuisce nell'ambito di una procedura scritta e comunica alle parti la decisione di non entrata nel merito.

³ L'entrata nel merito non viene comunicata separatamente alle parti; la direzione del procedimento prende invece i provvedimenti necessari allo svolgimento della procedura d'appello scritta od orale.

Sezione 3: Procedura d'appello scritta

Art. 472 Casi di procedura d'appello scritta

¹ Il tribunale d'appello giudica l'appello nell'ambito di una procedura scritta se, esclusivamente,

- a. occorre statuire in merito a questioni giuridiche;
- b. è impugnato l'aspetto civile della sentenza;
- c. la sentenza di prima istanza concerne contravvenzioni e l'appello non mira a una condanna a causa di un crimine o di un delitto;
- d. sono impugnate le conseguenze in materia di spese e di indennità, decisioni giudiziarie ulteriori o misure ai sensi degli articoli 57-61/nuovi articoli 66-73 del Codice penale².

² RS 311.0.

² Con il consenso delle parti, la direzione del procedimento del tribunale d'appello può inoltre ordinare lo svolgimento di una procedura d'appello scritta

- a. se la presenza dell'imputato al dibattimento d'appello non è necessaria;
- b. contro sentenze di competenza del giudice unico.

Art. 473 Scambio di scritti

¹ La direzione del procedimento del tribunale d'appello impartisce alla parte che ha presentato la dichiarazione d'appello un termine per l'inoltro di un memoriale d'appello motivato.

² Il seguito della procedura è retto dall'articolo 458.

Sezione 4: Procedura d'appello orale

Art. 474 Svolgimento del dibattimento orale d'appello

¹ Se non va svolta una procedura d'appello scritta, ha luogo un dibattimento orale retto dalle disposizioni sul dibattimento di prima istanza.

² Il dibattimento orale d'appello si limita all'esame delle questioni essenziali al giudizio dell'appello.

³ Se l'imputato o la parte in giudizio hanno dichiarato il ricorso in appello, la direzione del procedimento del tribunale d'appello li cita al dibattimento, ma in casi semplici può dispensarli dalla partecipazione e consentire loro di inoltrare e motivare per scritto le conclusioni.

⁴ Se il Procuratore pubblico ha dichiarato il ricorso in appello, egli va citato a comparire personalmente al dibattimento in applicazione analogica dell'articolo 369.

⁵ Se un'altra parte ha dichiarato il ricorso in appello, il Procuratore pubblico non è tenuto a prendere parte al dibattimento se

- a. chiede la conferma della sentenza di prima istanza e
- b. la direzione del procedimento del tribunale d'appello non esige espressamente la sua partecipazione.

⁶ Se non prende parte al dibattimento, il Procuratore pubblico presenta le sue conclusioni per scritto.

Art. 475 Assenza delle parti

¹ L'appello o l'appello adesivo sono considerati ritirati se l'imputato o la parte in giudizio che li hanno dichiarati

- a. non si presentano al dibattimento orale senza una ragione valida e non vi si fanno rappresentare;
- b. non fanno uso della possibilità di presentare memoriali scritti;
- c. non possono essere citati.

² Se il Procuratore pubblico o la parte in giudizio ha dichiarato il ricorso in appello contro la questione della colpevolezza o quella della pena e non si presentano al dibattimento senza una ragione valida, ha luogo una procedura contumaciale in applicazione analogica degli articoli 394-400.

³ Se la parte in giudizio ha limitato il suo appello alle pretese civili e l'imputato non si presenta al dibattimento senza una ragione valida, il tribunale d'appello statuisce sulla base delle risultanze del dibattimento e degli atti.

Sezione 5: Decisione d'appello

Art. 476 Nuova sentenza

Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello emana una nuova sentenza che si sostituisce a quella di prima istanza.

Art. 477 Cassazione e rinvio

¹ Se la procedura di prima istanza presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d'appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di prima istanza, perché svolga un nuovo dibattimento ed emani una nuova sentenza.

² Il tribunale d'appello stabilisce quali atti procedurali il tribunale di prima istanza sia chiamato a ripetere o a sanare.

³ Il tribunale di prima istanza è vincolato alle tesi giuridiche sostenute dal tribunale d'appello nella decisione di rinvio e alle istruzioni di cui al capoverso 2.

Art. 478 Comunicazione

Il tribunale d'appello motiva e comunica la sua decisione conformemente alle norme generali della presente legge.

Capitolo 4: Revisione

Sezione 1: In generale

Art. 479 Oggetto e ammissibilità

¹ Chi è lesa da sentenze, decreti d'accusa, multe, decisioni giudiziarie ulteriori o decisioni indipendenti in materia di misure passate in giudicato può chiederne la revisione se

- a. un reato ha influito sull'esito del procedimento;
- b. la decisione contraddice in modo insostenibile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
- c. esistono nuovi e rilevanti fatti o mezzi di prova atti a portare all'assoluzione o a una punizione notevolmente meno severa della persona condannata oppure a una condanna della persona assolta o a una punizione notevolmente più severa dell'imputato condannato.

² La revisione può inoltre essere chiesta se l'esecuzione di una decisione di un'autorità internazionale vincolante per la Svizzera esige un nuovo giudizio.

Art. 480 Ammissibilità della revisione in casi particolari

¹ La revisione a favore dell'imputato può essere chiesta anche dopo l'intervento della prescrizione.

² La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se il diritto di procedura civile applicabile al foro prevede la possibilità di una revisione.

Sezione 2: Esame preliminare**Art. 481** Forma e termine

¹ Le istanze di revisione vanno inoltrate per scritto al tribunale d'appello e motivate.

² L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.

³ Le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.

⁴ Se l'istanza si fonda tuttavia sull'articolo 479 capoverso 1 lettera b e capoverso 2, essa va inoltrata entro dieci giorni dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione.

Art. 482 Procedura allo stadio dell'esame preliminare

¹ Allo stadio dell'esame preliminare, il tribunale d'appello giudica l'istanza di revisione nell'ambito di una procedura scritta.

² Il tribunale d'appello procede a un esame provvisorio dell'istanza di revisione.

³ Se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure un'istanza di revisione fondata sugli stessi motivi è stata precedentemente respinta, il tribunale non entra nel merito dell'istanza.

⁴ Se entra nel merito dell'istanza, il tribunale d'appello invita le parti e l'autorità inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.

⁵ Il tribunale d'appello provvede ai complementi di prova e degli atti necessari nonché ad altre misure provvisorie, purché non siano di competenza della direzione del procedimento secondo l'articolo 456 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Decisione di revisione e seguito della procedura**Art. 483** Decisione di revisione

¹ Se l'istanza di revisione si rivela infondata, il tribunale d'appello la respinge e revoca nel contempo le misure provvisorie.

² Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale d'appello annulla la decisione impugnata.

³ Se lo stato degli atti consente al tribunale d'appello di emanare immediatamente una nuova decisione, esso la emana unitamente alla decisione di revisione.

⁴ Negli altri casi, il tribunale d'appello rinvia la causa, per nuovo esame e nuovo giudizio, all'autorità da esso designata, che si deve occupare per prima della causa penale nell'ambito del procedimento riaperto.

⁵ Il tribunale d'appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullino la forza di cosa giudicata e l'esecutività della decisione impugnata e a quale stadio vada riaperto il procedimento.

⁶ Se sono adempite le condizioni della carcerazione di sicurezza, il tribunale d'appello può porre provvisoriamente o mantenere in carcere di sicurezza l'imputato sino al momento della decisione da parte dell'autorità successivamente competente.

Art. 484 Procedura a seguito dell'autorizzazione

¹ L'autorità penale a cui il tribunale d'appello ha rinviato la causa espleta un nuovo procedimento nella misura disposta dal tribunale d'appello e assume le nuove prove necessarie.

² Se il tribunale d'appello ha rinviato la causa al Procuratore pubblico, quest'ultimo decide se pronunciare un nuovo rinvio a giudizio, emanare un decreto d'accusa o abbandonare il procedimento.

³ Se la causa è stata rinviata a un tribunale, quest'ultimo assume i necessari complementi di prova ed emana una nuova sentenza a seguito di un dibattimento.

⁴ Se nel nuovo procedimento l'imputato è condannato, le pene da esso già espiate vanno computate.

⁵ Se la procedura di revisione sfocia in una punizione più mite per l'imputato, le pretese di indennizzo di questi sono rette dall'articolo 505.

Art. 485 Effetti dell'assoluzione

¹ Se il nuovo procedimento sfocia in un'assoluzione o nell'abbandono del procedimento, all'imputato o, se questi è deceduto, ai suoi congiunti vanno rimborsate le multe e le pene pecuniarie pagate.

² La nuova decisione statuisce, conformemente all'articolo 505, in merito alle altre pretese di indennizzo e di riparazione morale dell'imputato.

³ Se l'assoluzione si sostituisce a una decisione di condanna, l'imputato o, se questi è deceduto, i suoi congiunti possono chiedere la pubblicazione della nuova sentenza se ciò è necessario a ristabilire la buona reputazione dell'imputato.

Titolo undicesimo: Spese procedurali e indennità

Capitolo 1: In generale

Art. 486 Applicazione delle norme del presente titolo

¹ Le norme seguenti sono applicabili

- a. in caso di abbandono del procedimento;
- b. nella procedura giudiziaria di prima istanza;
- c. nelle procedure ricorsuali federali e cantonali.

² Esse si applicano per analogia anche alle procedure speciali del titolo nono della presente legge.

³ Esse si applicano alla procedura dinanzi al Tribunale federale soltanto se statuisce su rimedi giuridici ai sensi della presente legge.

Art. 487 Principi in materia di spese e di indennità

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, le spese procedurali sono a carico della Confederazione o del Cantone che ha condotto il procedimento.

² Se il Ministero pubblico della Confederazione sostiene l'accusa dinanzi a un tribunale cantonale, la Confederazione assume i disborso e le indennità che la decisione mette a carico dello Stato, nonché le spese e le indennità che il Cantone non può riscuotere dall'imputato o dai terzi tenuti alla rifusione.

³ Se la Confederazione ha delegato ai Cantoni procedimenti che rientrano nella propria competenza, i Cantoni possono chiedere che le casse federali li risarciscano in tutto o in parte delle spese straordinarie ingenerate da tali procedimenti.

⁴ Le pretese di indennizzo e di riparazione morale delle parti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e delle controparti sono riconosciute soltanto conformemente alle disposizioni seguenti.

⁵ Le autorità penali possono derogare alle disposizioni seguenti se

- a. motivi di equità lo impongono nel caso concreto;
- b. le persone tenute alla rifusione sono indigenti.

⁶ Le conseguenze in materia di spese e di indennità di una mancata comparizione o di altri atti procedurali viziati sono addossate al partecipante al procedimento che le ha cagionate, a prescindere dall'esito del procedimento.

Art. 488 Assunzione delle spese procedurali da parte della Confederazione o del Cantone

¹ Non sono addossate spese procedurali alla Confederazione e ai Cantoni, come pure alle loro autorità penali, qualora soccombano nel procedimento penale.

² Se vince la causa, il Procuratore pubblico, come pure la Confederazione o il Cantone, non ha diritto a indennità.

³ Ai sensi della presente Parte, vale quale vittoria nella causa anche il fatto che non si entri nel merito del rimedio giuridico o il ritiro dello stesso.

Art. 489 Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi

¹ Le spese procedurali e le indennità riconducibili al comportamento di una sola persona tra più persone partecipanti sono addossate unicamente a detta persona.

² Le altre spese procedurali e indennità sono ripartite proporzionalmente tra le persone tenute alla rifusione.

³ L'autorità competente può ordinare la responsabilità solidale delle persone tenute alla rifusione riguardo alle spese procedurali e indennità da esse ingenerate congiuntamente.

⁴ Conformemente ai principi della responsabilità del diritto civile, i terzi possono essere tenuti, solidalmente con l'imputato, ad assumere le spese procedurali e a versare indennità.

Art. 490 Obbligo di rifusione delle spese e di indennizzo di eredi e di irresponsabili

¹ Gli eredi di parti decedute sono tenuti ad assumere le spese procedurali e a versare indennità.

² Se il procedimento è stato abbandonato a causa dell'irresponsabilità dell'imputato o questi è stato assolto per tale motivo, le spese procedurali e le indennità possono essergli addossate se, alla luce di tutte le circostanze, ciò è conforme all'equità.

Art. 491 Esercizio del diritto alle indennità e regresso

¹ L'imputato che esige indennità o una riparazione morale in relazione con un procedimento penale può far valere le proprie pretese nei confronti della Confederazione o del Cantone che ha condotto il procedimento soltanto in conformità alle disposizioni seguenti.

² Le indennità e la riparazione morale di cui al capoverso 1 sono corrisposte unicamente dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento.

³ Nella misura delle spese procedurali assunte e delle indennità corrisposte, Confederazione e Cantoni dispongono di un diritto di regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza

- a. hanno provocato l'apertura del procedimento penale;
- b. hanno notevolmente ostacolato il procedimento penale;
- c. hanno provocato l'emanazione di una decisione annullata in una procedura di revisione.

Art. 492 Decisione in merito alle spese procedurali e alle indennità

¹ Nella decisione finale, le autorità penali regolano d'ufficio le conseguenze del procedimento penale in materia di spese, indennità e riparazione morale.

² L'assunzione delle spese procedurali e la corresponsione di indennità può essere demandata alla decisione finale nel caso di

- a. decisioni incidentali;
- b. abbandono parziale del procedimento;
- c. rimedi giuridici contro tali decisioni.

³ L'autorità penale può invitare le parti a quantificare e a comprovare le loro pretese di indennizzo e di riparazione morale.

⁴ Se le parti non ottemperano a tale invito, l'autorità non entra nel merito delle loro istanze.

⁵ Le istanze miranti all'addossamento delle spese o alla corresponsione di indennità o di una riparazione morale che, benché ve ne fosse la possibilità, non sono state presentate nel corso del procedimento penale stesso, sono perente.

⁶ Le pretese che non hanno potuto essere avanzate nel corso del procedimento penale si prescrivono conformemente all'articolo 60 del Codice delle obbligazioni¹.

⁷ Le pretese di rimborso delle spese procedurali, nonché quelle di indennizzo o di riparazione morale, producono interessi soltanto quando la decisione che ha statuito in merito è passata in giudicato.

Capitolo 2: Spese procedurali

Sezione 1: Spese procedurali ed emolumenti

Art. 493 Definizione e calcolo

¹ Le spese procedurali comprendono

- a. gli emolumenti a copertura delle spese sostenute dalla Confederazione o dal Cantone nel caso concreto;
- b. i disborsi della Confederazione o del Cantone.

² Tra i disborsi figurano in particolare le spese

- a. della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio;
- b. del carcere preventivo e di sicurezza;
- c. di perizie;
- d. della cooperazione di autorità federali o cantonali;
- e. postali, telefoniche e altre spese.

³ Il Consiglio federale fissa gli emolumenti ed emana disposizioni sul calcolo delle spese procedurali.

⁴ Per i casi semplici, può prevedere emolumenti forfettari che coprono anche i disborsi.

⁵ L'autorità penale competente fissa gli emolumenti nel caso concreto secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle spese effettive e della situazione economica delle persone tenute alla rifusione.

⁶ Il calcolo delle spese e degli emolumenti può essere impugnato presso l'autorità di ricorso se tali censure non possono essere esaminate nell'ambito di un altro rimedio giuridico.

Sezione 2: Attribuzione delle spese procedurali in generale

Art. 494 Spese procedurali in caso di condanna

¹ L'imputato e le altre persone contro le quali è diretto il procedimento assumono le spese procedurali se

- a. sono condannati;
- b. la decisione è loro altrimenti sfavorevole.

¹ RS 220.

² Le spese di traduzione dovute al fatto che l'imputato parla una lingua straniera non sono addossate a quest'ultimo.

³ Le spese del carcere preventivo e di sicurezza, come pure quelle della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, sono addossate all'imputato soltanto se egli gode di una buona situazione economica o ha aspettative corrispondenti.

⁴ La Confederazione e il Cantone assumono le spese procedurali se

- a. gli atti procedurali ufficiali che le hanno ingenerate erano inutili o difettosi;
- b. le spese sono sproporzionatamente elevate.

Art. 495 Spese in caso di abbandono e di assoluzione in generale

¹ Se il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto, questi sostiene le spese procedurali, in tutto o in parte, se in modo illecito e colpevole

- a. ha provocato l'apertura del procedimento penale;
- b. ha ostacolato lo svolgimento del procedimento penale.

² L'articolo 494 capoversi 2-4 si applica per analogia.

Art. 496 Obbligo di assunzione delle spese della parte in giudizio e del querelante

¹ Alla parte in giudizio possono essere addossate le spese procedurali ingenerate dal suo gratuito patrocinio e dalle sue istanze in merito alle questioni civili se

- a. il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto;
- b. l'azione civile è stata respinta o rinviata alla sede civile.

² Se il procedimento concerneva unicamente reati a querela di parte, la totalità delle spese procedurali può essere addossata alla parte in giudizio, a meno che l'imputato non sia tenuto a rifonderle in virtù dell'articolo 495.

³ Sono fatti salvi gli accordi diversi raggiunti dalle parti, i quali vanno approvati dall'autorità che dispone l'abbandono e non possono andare a detrimento della Confederazione o del Cantone.

⁴ Se la parte in giudizio ritira la propria querela nell'ambito di un tentativo di conciliazione del Procuratore pubblico o il procedimento è abbandonato in ragione di una riparazione, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.

⁵ Nel caso di cui al capoverso 4, le parti non dispongono di pretese di indennizzo reciproco o nei confronti della Confederazione o del Cantone.

Sezione 3: Assunzione delle spese nella procedura ricorsuale

Art. 497 In generale

¹ Le parti assumono le spese della procedura ricorsuale nella misura in cui vincono o soccombono nella causa.

² Se una parte che si è avvalsa di un rimedio giuridico ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura ricorsuale possono esserle addossate se

- a. i presupposti della vittoria nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura ricorsuale;

b. la decisione impugnata è stata modificata soltanto riguardo a una questione accessoria o nei limiti del potere discrezionale del giudice.

³ Se l'autorità ricorsuale stessa emana una nuova decisione, essa si pronuncia anche in merito al regolamento delle spese e delle indennità previsto dall'autorità inferiore.

⁴ Se l'autorità ricorsuale annulla una decisione e rinvia la causa all'autorità inferiore perché statuisca nuovamente, le spese della procedura ricorsuale e quelle dell'autorità inferiore sono addossate alla Confederazione o al Cantone secondo il libero apprezzamento dell'autorità ricorsuale.

Art. 498 In caso di istanze di revisione

Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale che è in seguito chiamata a statuire sulla causa penale decide secondo il proprio libero apprezzamento in merito alle spese della prima procedura.

Capitolo 3: Indennità

Sezione 1: Pretese di indennizzo dell'imputato

Art. 499 Pretese di indennizzo e di riparazione morale dell'imputato in generale

¹ Se l'imputato è pienamente o parzialmente assolto o il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, su sua domanda

- a. gli vengono rimborsate le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
- b. è risarcito del danno economico risultante dalla partecipazione obbligatoria al procedimento penale.

² Alle stesse condizioni, l'imputato ha diritto a una riparazione morale per una lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali.

Art. 500 Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione morale

L'autorità competente può negare o ridurre l'indennità o la riparazione morale richiesta se

- a. l'imputato ha provocato in modo illecito o colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
- b. la parte in giudizio è tenuta a indennizzare l'imputato per gli atti procedurali da essa provocati;
- c. le spese dell'imputato sono di modesta entità.

Art. 501 Indennizzo e riparazione morale per l'eccessiva durata della carcerazione preventiva o di sicurezza oppure di altre misure coercitive

¹ L'imputato ha diritto a un'indennità o a una riparazione morale adeguata se la durata del carcere preventivo o di sicurezza da esso espiato eccede quella delle sanzioni privative della libertà irrogate e se la privazione di libertà in eccesso non può essere computata nelle sanzioni irrogate per altri reati.

² L'indennità o la riparazione morale non va corrisposta se l'imputato

- a. è stato condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa la cui durata, in caso di conversione, non sarebbe notevolmente inferiore a quella del carcere preventivo o di sicurezza subito;
- b. è stato condannato a una pena detentiva con il beneficio della condizionale, la cui durata eccede quella del carcere preventivo o di sicurezza.

³ Se nei confronti dell'imputato sono state adottate misure coercitive illegali, l'autorità penale competente gli riconosce un'indennità o una riparazione morale adeguata.

Sezione 2: Pretese di indennizzo della parte in giudizio e contro di essa; pretese di indennizzo di terzi

Art. 502 Regole di indennizzo della parte in giudizio

¹ L'imputato deve indennizzare adeguatamente la parte in giudizio vincente dei disborsi e delle spese necessari da essa sostenuti nel procedimento.

² Se l'imputato vince la causa, la parte in giudizio deve indennizzarlo adeguatamente dei disborsi e delle spese ingenerati dalle proprie istanze relative alle questioni civili.

³ Se è assolto o il procedimento nei suoi confronti abbandonato, l'imputato tenuto alla rifusione conformemente all'articolo 495 deve indennizzare adeguatamente la parte in giudizio delle spese e dei disborsi da essa sostenuti nel procedimento.

Art. 503 Pretese di indennizzo e di riparazione morale di terzi

¹ I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto, conformemente alle disposizioni del titolo undicesimo, a una riparazione morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo.

² In casi limpidi, il Procuratore pubblico può soddisfare tali pretese già nel corso della procedura preliminare.

³ Per il resto, spetta alla decisione finale statuire in merito a tali pretese.

Sezione 3: Indennità nell'ambito della procedura ricorsuale

Art. 504 In generale

¹ Se l'imputato vince la causa nella procedura ricorsuale, egli ha diritto a un adeguato indennizzo dei disborsi e delle spese da esso sostenuti nel procedimento.

² Se una parte in giudizio partecipa al procedimento, le pretese di indennizzo sono rette dall'articolo 502.

³ Conformemente agli articoli 495 e 497 capoverso 2, è possibile rinunciare, in tutto o in parte, all'attribuzione di un indennizzo all'imputato.

⁴ Se l'autorità ricorsuale annulla una decisione, le parti hanno diritto a un adeguato indennizzo dei disborsi e delle spese da esse sostenuti nella procedura ricorsuale e in relazione con la decisione di prima istanza.

Art. 505 Indennizzo e riparazione morale in caso di revisione

L'imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto, in applicazione analogica degli articoli 499 e 501, a un indennizzo e a una riparazione morale adeguati.

Titolo dodicesimo: Forza di cosa giudicata ed esecuzione di sentenze penali

Capitolo 1: Acquisizione e constatazione della forza di cosa giudicata

Art. 506 Acquisizione della forza di cosa giudicata

¹ Le sentenze e le altre decisioni che mettono fine al procedimento contro le quali è ammissibile un rimedio giuridico secondo la presente legge passano in giudicato quando

- a. il termine di impugnazione è decorso inutilizzato;
- b. l'avente diritto ritira l'impugnativa;
- c. l'autorità ricorsuale non entra nel merito dell'impugnativa o la respinge.

² La decisione passa in giudicato retroattivamente al giorno della sua emanazione.

³ Le decisioni che secondo la presente legge non sono impugnabili passano in giudicato al momento della loro emanazione.

Art. 507 Constatazione e notifica

¹ L'autorità penale che ha emanato una decisione ne annota il passaggio in giudicato agli atti e, in debita forma, nella o sulla sentenza.

² Se le parti sono state informate dell'interposizione di un'impugnativa, è loro notificato anche il passaggio in giudicato della sentenza.

³ Se il passaggio in giudicato di una decisione è controverso, decide in merito l'autorità che l'ha emanata.

⁴ La decisione relativa al passaggio in giudicato è impugnabile con ricorso dinanzi all'autorità di ricorso.

Art. 508 Comunicazione delle decisioni

Le autorità penali comunicano senza indugio le loro decisioni passate in giudicato a

- a. le autorità di esecuzione, se le decisioni richiedono atti d'esecuzione;
- b. alle autorità federali preposte al casellario giudiziale, se le decisioni vanno iscritte nel casellario o comportano la modifica o la cancellazione di iscrizioni.

Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali

Sezione 1: Esecuzione di pene e misure

Art. 509 In generale

Fatte salve le norme speciali della presente legge e del Codice penale¹, Confederazione e cantoni designano le autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure e definiscono la procedura relativa.

¹ RS 311.0.

Art. 510 Garanzia dell'esecuzione di sanzioni privative della libertà

¹ Le pene detentive e le misure privative della libertà passate in giudicato vanno eseguite immediatamente

- a. in presenza di un pericolo di fuga;
- b. qualora sia seriamente compromessa la sicurezza della popolazione o la finalità della misura.

² Negli altri casi, l'autorità competente emana un ordine di esecuzione della pena.

³ In casi urgenti, le autorità competenti possono disporre la carcerazione provvisoria dell'imputato per garantire l'esecuzione della pena o della misura.

⁴ Entro cinque giorni dalla carcerazione, esse devono sottoporre il caso al tribunale che ha irrogato la pena o la misura da eseguire o, nel caso di un decreto d'accusa, al tribunale delle misure coercitive del foro del Procuratore pubblico che ha emanato il decreto.

⁵ Tale tribunale decide definitivamente se l'imputato vada mantenuto in carcere sino all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura.

⁶ Per porre in atto l'ordine di esecuzione della pena, le autorità d'esecuzione possono arrestare l'imputato, spiccare un mandato di ricerca nei suoi confronti o richiederne l'estradizione.

Art. 511 Prescrizione della pena

¹ Non può essere data esecuzione a decisioni penali prescritte.

² Le autorità d'esecuzione esaminano d'ufficio se la pena sia prescritta.

³ L'imputato può impugnare dinanzi all'autorità di ricorso del Cantone d'esecuzione l'imminente esecuzione di una pena o di una misura prescritta. Tale autorità decide anche in merito all'effetto sospensivo del ricorso.

⁴ Se l'imputato ha espiato una sanzione privativa della libertà prescritta, egli può chiedere un indennizzo e una riparazione morale in applicazione analogica dell'articolo 501.

Sezione 2: Riscossione delle spese procedurali e delle pretese civili**Art. 512** Spese procedurali e altre prestazioni finanziarie

¹ Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle spese procedurali e delle pene pecuniarie dovute dalle parti e da terzi, come pure di altre prestazioni finanziarie da fornire in relazione con il procedimento penale.

² Confederazione e Cantoni determinano quali autorità provvedono alla riscossione delle prestazioni finanziarie di cui al capoverso 1.

³ Confederazione e Cantoni possono compensare i loro crediti in materia di spese e di indennità con pretese risarcitorie della parte tenuta alla rifusione derivanti dallo stesso o da altri procedimenti penali, come pure con valori patrimoniali sequestrati di cui sono in possesso a seguito di un procedimento penale.

Art. 513 Esecuzione degli aspetti civili di sentenze penali

¹ Le sentenze sulle pretese civili sono eseguite conformemente alle norme applicabili del diritto di procedura civile e di quello sull'esecuzione.

² La prescrizione delle pretese civili è retta dal Codice delle obbligazioni².

Sezione 3: Pubblicazioni ufficiali

Art. 514 Oggetto

¹ Confederazione e Cantoni determinano quali autorità debbano procedere a pubblicazioni ufficiali.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

² RS 220.

Titolo primo: Introduzione**Capitolo 1: Applicazione della legge in generale**

Campo d'applicazione generale	Art.	1
-------------------------------	------	---

Amministrazione della giustizia penale	Art.	2
--	------	---

Capitolo 2: Principi del diritto di procedura penale

Rispetto della dignità umana	Art.	3
------------------------------	------	---

Indipendenza	Art.	4
--------------	------	---

Principio di celerità	Art.	5
-----------------------	------	---

Principio della verità materiale	Art.	6
----------------------------------	------	---

Carattere obbligatorio dell'azione penale	Art.	7
---	------	---

Principio di opportunità	Art.	8
--------------------------	------	---

Principio accusatorio	Art.	9
-----------------------	------	---

Principio di evasione formale	Art.	10
-------------------------------	------	----

Apprezzamento delle prove e presunzione d'innocenza	Art.	11
---	------	----

Ne bis in idem	Art.	12
----------------	------	----

Titolo secondo: Autorità penali**Capitolo 1: Poteri****Sezione 1: In generale**

Autorità inquirenti	Art.	13
---------------------	------	----

Tribunali	Art.	14
-----------	------	----

Denominazione e organizzazione delle autorità penali	Art.	15
--	------	----

Sezione 2: Polizia

In generale	Art.	16
-------------	------	----

Compiti	Art.	17
---------	------	----

Sezione 3: Procura pubblica

Definizione	Art.	18
-------------	------	----

Competenza	Art.	19
------------	------	----

Indipendenza	Art.	20
--------------	------	----

Sezione 4: Autorità di contravvenzione penale

In generale	Art.	21
-------------	------	----

Sezione 5: Tribunale delle misure coercitive

Competenza	Art.	22
------------	------	----

Sezione 6: Tribunale di prima istanza

Competenza	Art.	23
------------	------	----

Giudice unico	Art.	24
---------------	------	----

Sezione 7: Autorità penali dei minori

(Competenza)	Art.	25
--------------	------	----

Sezione 8: Autorità di ricorso

Competenza	Art.	26
------------	------	----

Sezione 9: Tribunale d'appello

Competenza	Art.	27
------------	------	----

Capitolo 2: Competenza per materia**Sezione 1: Giurisdizione cantonale**

Principio	Art.	28
-----------	------	----

Sezione 2: Giurisdizione federale

Principio	Art.	29
-----------	------	----

In materia di criminalità organizzata e criminalità economica	Art.	30
---	------	----

Delega della giurisdizione federale in generale	Art. 31
Delega in materia di genocidio e di criminalità organizzata o economica	Art. 32
Disposizioni comuni ai casi di delega	Art. 33
Contestazioni	Art. 34
Sezione 3: Competenza in caso di concorso di reati	
Principio dell'unità del procedimento	Art. 35
Eccezioni	Art. 36
Potere di prescindere della pena	Art. 37
Capitolo 2: Foro	
Sezione 1: In generale	
Campo d'applicazione	Art. 38
Foro del luogo del reato	Art. 39
Sezione 2: Fori speciali	
Reati commessi all'estero	Art. 40
Foro per i compartecipi	Art. 41
Foro in caso di concorso di reati	Art. 42
Foro in caso di reati commessi mediante mass media	Art. 43
Foro in caso di reati nel fallimento o nell'esecuzione per debiti e in caso di reati all'interno dell'impresa	Art. 44
Foro in materia di confisca indipendente	Art. 45
Proroga di foro	Art. 46
Sezione 3: Procedura di determinazione del foro	
Esame della competenza; procedura di conciliazione	Art. 47
Procedura in caso di conflitti in merito al foro	Art. 48
Proroga ulteriore del foro	Art. 49
Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale	
Sezione 1: In generale	
Oggetto	Art. 50
Principi dell'assistenza giudiziaria	Art. 51
Assistenza	Art. 52
Spese	Art. 53
Contestazioni	Art. 54
Sezione 2: Atti procedurali compiuti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone	
Principi	Art. 55
Istanza di adozione di misure coercitive	Art. 56
Comunicazione diretta	Art. 57
Diritti delle parti	Art. 58
Sezione 3: Atti procedurali compiuti in un altro Cantone	
Principio	Art. 59
Impiego della forza pubblica	Art. 60
Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale	
Disciplinamento; competenza	Art. 61
Capitolo 6: Ricusazione	
Motivi di ricusazione	Art. 62
Obblighi delle persone interessate da motivi di ricusazione	Art. 63
Istanza di ricusazione di una parte	Art. 64
Procedura	Art. 65

Decisione	Art. 66
Capitolo 7: Direzione del procedimento	
Competenza quanto alla direzione del procedimento	Art. 67
Compiti della direzione del procedimento	Art. 68
Polizia delle udienze	Art. 69
Misure disciplinari	Art. 70
Capitolo 8: Atti procedurali delle autorità penali	
Sezione 1: In generale	
Forma degli atti procedurali	Art. 71
Lingua ufficiale	Art. 72
Ripercussioni sulle autorità penali dei Cantoni	Art. 73
Traduzioni	Art. 74
Diritti particolari dell'imputato	Art. 75
Sezione 2: Pubblicità del procedimento e del dibattimento	
Principi	Art. 76
Attuazione della pubblicità	Art. 77
Eccezioni alla pubblicità del dibattimento	Art. 78
Cronaca giudiziaria	Art. 79
Sezione 3: Obblighi di serbare il segreto e d'informare	
Principio	Art. 80
Informazione del pubblico	Art. 81
Informazione di altre autorità	Art. 82
Sezione 4: Verbali	
Principio	Art. 83
Contenuto del verbale procedurale	Art. 84
Verbali d'interrogatorio	Art. 85
Verbalizzazione di interrogatori nella procedura preliminare	Art. 86
Verbalizzazione di interrogatori nella procedura giudiziaria	Art. 87
Forza probante dei verbali	Art. 88
Rettifica dei verbali	Art. 89
Rettifica di sviste	Art. 90
Sezione 5: Decisioni	
Forma in generale	Art. 91
Contenuto delle decisioni finali	Art. 92
Rinuncia alla motivazione	Art. 93
Motivazione nell'ambito della procedura ricorsuale	Art. 94
Interpretazione di decisioni	Art. 95
Sezione 6: Pronunzia di decisioni; comunicazioni; notifiche	
Pronunzia di decisioni	Art. 96
Forma delle comunicazioni in generale	Art. 97
Luogo della notifica in generale	Art. 98
Notifica alle parti provviste di un difensore, un patrocinatore o un rappresentante	Art. 99
Destinatario della notifica	Art. 100
Notificazione pubblica	Art. 101

Sezione 7: Termini; termini d'udienza; restituzione

Termini in generale	Art. 102
Computo dei termini	Art. 103
Osservanza dei termini	Art. 104
Proroga dei termini	Art. 105
Inosservanza	Art. 106
Restituzione	Art. 107

Sezione 8: Protezione dei dati

Raccolta e trattamento di dati personali	Art. 108
Utilizzo, rettifica e distruzione dei dati	Art. 109

Sezione 9: Atti e loro consultazione

Atti in generale	Art. 110
Consultazione degli atti di un procedimento in corso	Art. 111
Procedura	Art. 112
Conservazione degli atti	Art. 113

Titolo terzo: Parti e loro diritti**Capitolo 1: In generale****Sezione 1: Definizione e statuto**

Definizione di parte	Art. 114
Altri soggetti partecipanti al procedimento	Art. 115
Capacità di stare in giudizio	Art. 116
Diritti generali delle parti; diritto di essere sentito	Art. 117
Restrizioni del diritto di essere sentito e di altri diritti procedurali	Art. 118

Sezione 2: Atti procedurali delle parti

Osservazioni e istanze	Art. 119
Atti procedurali delle parti	Art. 120

Capitolo 2: Imputato

Definizione	Art. 121
Statuto	Art. 122
Capacità dibattimentale	Art. 123

Capitolo 3: Danneggiato, vittima e parte in giudizio**Sezione 1: Danneggiato e vittima**

Definizione	Art. 124
-------------	----------

Sezione 2: Parte in giudizio

Definizione	Art. 125
Successione legale	Art. 126
Dichiarazione in generale	Art. 127
Rinuncia e ritiro	Art. 128

Sezione 3: Azione civile

Disposizioni generali	Art. 129
Motivazione e quantificazione	Art. 130
Trattazione in generale	Art. 131
Decisione	Art. 132

Capitolo 4: Difensore, patrocinatore e rappresentante**Sezione 1: In generale**

Principi	Art. 133
----------	----------

Diritti generali	Art. 134
Sezione 2: Difensore	
Libera scelta del difensore	Art. 135
Difesa obbligatoria	Art. 136
Garanzia della difesa obbligatoria	Art. 137
Difensore d'ufficio	Art. 138
Designazione del difensore d'ufficio	Art. 139
Revoca e sostituzione del difensore d'ufficio	Art. 140
Indennizzo del difensore d'ufficio	Art. 141
Statuto del difensore	Art. 142
Sezione 3: Patrocinio gratuito e gratuità della procedura per la parte in giudizio	
Patrocinio gratuito	Art. 143
Autorità competente e assunzione delle spese	Art. 144
Titolo quarto: Mezzi di prova	
Capitolo 1: Prove e loro assunzione	
Sezione 1: Regole generali in materia di assunzione di prove	
Principio	Art. 145
Prove superflue, inidonee e inaccessibili	Art. 146
Metodi vietati di assunzione delle prove	Art. 147
Sezione 2: Mezzi di prova acquisiti illecitamente	
Principio	Art. 148
Eccezioni in merito alle prove assunte dalle autorità	Art. 149
Prove raccolte da privati	Art. 150
Sezione 3: Interrogatori in generale	
Autorità penale interrogante	Art. 151
Obbligo di comparizione	Art. 152
Inizio dell'interrogatorio	Art. 153
Svolgimento dell'interrogatorio	Art. 154
Rapporti scritti	Art. 155
Sezione 4: Confronti e diritti di partecipazione delle parti	
Interrogatorio di più persone e confronti	Art. 156
Altri provvedimenti	Art. 157
Diritti di partecipare all'assunzione di prove in generale	Art. 158
Diritto di partecipare all'interrogatorio di imputati o coimputati in particolare	Art. 159
Sezione 5: Misure di protezione	
Misure di protezione in occasione di atti procedurali in generale	Art. 160
Misure di protezione in occasione di interrogatori in particolare	Art. 161
Garanzia dell'anonimato	Art. 162
Misure di protezione delle vittime	Art. 163
Misure di protezione negli interrogatori di fanciulli, malati di mente e sordomuti	Art. 164
Altre misure	Art. 165
Capitolo 2: Interrogatorio dell'imputato	
Sezione 1: In generale	
Principio	Art. 166
Comunicazioni in occasione del primo interrogatorio	Art. 167
Interrogatori di polizia nell'ambito della procedura d'indagine	Art. 168

Sezione 2: Interrogatorio da parte del Procuratore pubblico o del giudice

Interrogatorio del Procuratore pubblico in merito ai fatti	Art. 169
Esame delle circostanze personali	Art. 170
Interrogatorio ad opera del giudice	Art. 171

Capitolo 3: Testimoni**Sezione 1: In generale**

Definizione; obbligo di testimoniare	Art. 172
Capacità di testimoniare	Art. 173
Accertamenti in merito ai testimoni	Art. 174
Obbligo di riservatezza dei testimoni	Art. 175

Sezione 2: Diritto di non deporre

Diritto di non deporre fondato su rapporti personali	Art. 176
Diritto di non deporre fondato su un segreto d'ufficio	Art. 177
Diritto di non deporre fondato su un segreto professionale	Art. 178
Tutela delle fonti dei media	Art. 179
Diritto di non deporre fondato su altri obblighi di riservatezza	Art. 180
Diritto di non deporre per tutelare se stessi	Art. 181
Esercizio del diritto di non deporre	Art. 182
Rifiuto illegittimo di deporre	Art. 183

Sezione 3: Audizione testimoniale

Procedura	Art. 184
Indennizzo	Art. 185

Capitolo 4: Persona informata sui fatti**Sezione 1: Definizione**

Persone informate sui fatti sentite dal Procuratore pubblico e dai tribunali	Art. 186
Persone informate sui fatti sentite dalla polizia	Art. 187

Sezione 2: Statuto e audizione delle persone informate sui fatti

Statuto	Art. 188
Audizione delle persone informate sui fatti	Art. 189

Capitolo 5: Periti**Sezione 1: In generale**

Premesse della perizia	Art. 190
Perito	Art. 191

Sezione 2: Nomina dei periti; allestimento della perizia

Nomina	Art. 192
Mandato	Art. 193
Allestimento della perizia	Art. 194
Ospedalizzazione in vista della perizia	Art. 195

Sezione 3: Presentazione della perizia

Forma della perizia	Art. 196
Notifica della perizia scritta; completamento e perfezionamento	Art. 197
Indennizzo	Art. 198
Negligenza del perito	Art. 199

Capitolo 6: Mezzi di prova materiali**Sezione 1: Reperti di prova**

Definizione	Art. 200
Acquisizione ed esame	Art. 201

Sezione 2: Sopralluoghi

Definizione	Art. 202
Esecuzione	Art. 203
Abbinamento ad altri atti procedurali	Art. 204
Sezione 3: Acquisizione di atti e rapporti	
Acquisizione di atti	Art. 205
Rapporti	Art. 206
Titolo quinto: Misure coercitive	
Capitolo 1: In generale	
Sezione 1: Definizione e condizioni generali	
Definizione	Art. 207
Condizioni	Art. 208
Sezione 2: Adozione e applicazione	
Autorità competenti	Art. 209
Forma dell'ordine	Art. 210
Uso della forza	Art. 211
Rimedi giuridici contro misure coercitive	Art. 212
Capitolo 2: Citazione, comparizione forzata e ricerca	
Sezione 1: Citazione	
Definizione	Art. 213
Forma e contenuto	Art. 214
Termine	Art. 215
Deroghe alla forma e al termine	Art. 216
Salvacondotto	Art. 217
Impedimento e mancata comparizione	Art. 218
Citazioni della polizia	Art. 219
Sezione 2: Comparizione forzata	
Condizioni	Art. 220
Procedura d'esecuzione	Art. 221
Sezione 3: Ricerca	
Condizioni ed esecuzione	Art. 222
Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza	
Sezione 1: In generale	
Norme generali in materia di privazione della libertà	Art. 223
Accesso a locali	Art. 224
Avviso	Art. 225
Sezione 2: Fermo di polizia; inseguimento; retata	
Fermo di polizia	Art. 226
Inseguimento	Art. 227
Retata	Art. 228
Sezione 3: Arresto provvisorio	
Arresto provvisorio ad opera della polizia	Art. 229
Arresto ad opera di cittadini	Art. 230
Procedura della polizia a seguito dell'arresto provvisorio	Art. 231
Conclusione degli accertamenti della polizia	Art. 232
Sezione 4: Carcere preventivo	
Definizione	Art. 233
Condizioni	Art. 234

Procedura di carcerazione dinanzi al Procuratore pubblico	Art. 236
Contatti con il difensore	Art. 236
Procedura dinanzi al giudice delle misure coercitive	Art. 237
Decisione del giudice delle misure coercitive	Art. 238
Istanza di scarcerazione	Art. 239
Istanza di proroga della carcerazione	Art. 240
Rimedi giuridici	Art. 241
Sezione 5: Carcere di sicurezza	
Definizione	Art. 242
Carcerazione di sicurezza durante il carcere preventivo	Art. 243
Carcerazione di sicurezza in assenza di una carcerazione preventiva	Art. 244
Rilascio dal carcere di sicurezza durante la procedura di prima istanza	Art. 245
Carcerazione di sicurezza durante la procedura d'appello	Art. 246
Sezione 6: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza	
Stabilimento carcerario	Art. 247
Esecuzione della carcerazione	Art. 248
Esecuzione anticipata della pena e della misura	Art. 249
Sezione 7: Misure sostitutive del carcere preventivo e di sicurezza	
In generale	Art. 250
Cauzione	Art. 251
Liberazione della cauzione	Art. 252
Decadenza della cauzione	Art. 253
Capitolo 4: Perquisizioni ed esami	
Sezione 1: Regole generali	
Definizione	Art. 254
Ordine	Art. 255
Perquisizioni ed esami di persone che hanno il diritto di non rispondere o di non deporre	256
Esecuzione	Art. 257
Scoperte casuali	Art. 258
Apposizione dei sigilli	Art. 259
Sezione 2: Perquisizione domiciliare	
Principio	Art. 260
Esecuzione	Art. 261
Sezione 3: Perquisizione personale	
Principio	Art. 262
Esecuzione	Art. 263
Sezione 4: Esame corporale in generale	
Principio	Art. 264
Prelievo di campioni di sangue e delle urine	Art. 265
Esecuzione	Art. 266
Sezione 5: Analisi del DNA	
Art. 267-268	
Sezione 6: Esami in caso di decessi dovuti a cause sospette o ignote	
Decessi dovuti a cause sospette o ignote	Art. 269
Esumazione	Art. 270
Sezione 7: Perquisizione di documenti	
Principio	Art. 271

Esecuzione	Art. 272
Capitolo 5: Sequestro	
Sezione 1: Sequestro in generale	
Principio	Art. 273
Limiti del sequestro	Art. 274
Obbligo di consegna	Art. 275
Esecuzione	Art. 276
Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati	Art. 277
Sezione 2: Sequestro a copertura delle spese	
Principio	Art. 278
Sezione 3: Sequestro a fini di restituzione ai danneggiati	
Principio	Art. 279
Seguito della procedura	Art. 280
Capitolo 6: Misure di sorveglianza segrete	
Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	
Art. 281-295	
Sezione 2: Altre misure tecniche di sorveglianza	
Principio e condizioni	Art. 296
Sezione 3: Osservazione	
In generale	Art. 297
Informazione a posteriori	Art. 298
Sezione 4: Inchiesta mascherata	
Art. 299-317	
Sezione 5: Sorveglianza delle relazioni bancarie	
Principio	Art. 318
Esecuzione	Art. 319
Capitolo 7: Documentazione e fascicoli segnaletici	
Sezione 1: Aspetti generali della raccolta di documentazione segnaletica	
Presupposti della registrazione segnaletica	Art. 320
Esecuzione	Art. 321
Allestimento di campioni grafologici o vocali	Art. 322
Sezione 2: Conservazione di documentazione e di fascicoli segnaletici	
Conservazione e distruzione	Art. 323
Rilascio di informazioni e protezione giuridica	Art. 324
Sezione 3: Altri registri e collezioni di dati della polizia	
Principio	Art. 325
Titolo sesto: Procedura preliminare	
Capitolo 1: In generale	
Sezione 1: Definizione e apertura della procedura preliminare	
Definizione	Art. 326
Apertura della procedura preliminare	Art. 327
Rimedi giuridici contro l'apertura della procedura preliminare	Art. 328
Sezione 2: Diritto e obbligo di denuncia	
Diritto generale di denuncia	Art. 329
Obblighi di denuncia	Art. 330
Sezione 3: Procedura preliminare in caso di reati perseguibili a querela di	

parte o previa autorizzazione

Reati perseguibili a querela di parte o previa autorizzazione Art. 331

Forma della querela Art. 332

Capitolo 2: Procedura d'indagine di polizia**Sezione 1: Scopo ed esecuzione**

Scopo Art. 333

Informazione della vittima sui suoi diritti Art. 334

Informazione del Procuratore pubblico Art. 335

Sezione 2: Chiusura

Consegna del rapporto al Procuratore pubblico Art. 336

Rinuncia al rapporto Art. 337

Capitolo 3: Istruttoria del Procuratore pubblico**Sezione 1: Generalità e apertura dell'istruttoria**

Definizione e scopo dell'istruttoria Art. 338

Apertura dell'istruttoria Art. 339

Procedura delle indagini preliminari Art. 340

Decreto di non luogo a procedere Art. 341

Sezione 2: Conduzione dell'istruttoria da parte del Procuratore pubblico

In generale Art. 342

Conferimento di mandati alla polizia Art. 343

Assunzione di prove in relazione con azioni civili Art. 344

Sospensione Art. 345

Sezione 3: Procedura per i reati a querela di parte in particolare; riparazione

Tentativo di conciliazione Art. 346

Garanzie Art. 347

Procedura in caso di riparazione Art. 347

a

Sezione 4: Chiusura dell'istruttoria

Interrogatorio finale Art. 348

Chiusura dell'istruttoria Art. 349

Titolo settimo: Procedura intermedia**Capitolo 1: Abbandono del procedimento****Sezione 1: In generale**

Definizione e campo d'applicazione Art. 350

Motivi di abbandono Art. 351

Contenuto del decreto di abbandono Art. 352

Notifica dei decreti di abbandono Art. 353

Approvazione dei decreti di abbandono Art. 354

Sezione 2: Rimedi giuridici e riapertura del procedimento

Rimedi giuridici Art. 355

Ripresa e riapertura del procedimento Art. 356

Capitolo 2: Rinvio a giudizio

In generale Art. 357

Contenuto dell'atto d'accusa Art. 358

Altre indicazioni e osservazioni Art. 359

Notifica dell'atto d'accusa Art. 360

Titolo ottavo: Dibattimento di prima istanza**Capitolo 1: Generalità e preparazione del dibattimento**

Litispendenza	Art. 361
Esame dell'atto d'accusa	Art. 362
Generalità concernenti la preparazione del dibattimento	Art. 363
Fissazione delle udienze e citazioni	Art. 364
Udienza preliminare	Art. 365
Altre competenze del tribunale di prima istanza	Art. 366

Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento**Sezione 1: Tribunale e parti**

Composizione e direzione del tribunale	Art. 367
Imputato	Art. 368
Procuratore pubblico	Art. 369
Parte in giudizio	Art. 370

Sezione 2: Svolgimento della procedura in generale

Inizio del dibattimento e questioni preliminari	Art. 371
Conseguenze procedurali dell'apertura	Art. 372
Lettura dell'atto d'accusa	Art. 373

Sezione 3: Procedura probatoria semplice

Assunzione delle prove	Art. 374
Audizione personale e altri interrogatori	Art. 375

Sezione 4: Procedura probatoria qualificata

Bipartizione del dibattimento	Art. 376
Assunzione delle prove	Art. 377
Svolgimento degli interrogatori e delle altre assunzioni di prove	Art. 378

Sezione 5: Arringhe delle parti e ultima parola dell'imputato

Ordine delle arringhe	Art. 379
Ultima parola dell'imputato e chiusura del dibattimento	Art. 380

Capitolo 3: Sentenza

In generale	Art. 381
Questioni preliminari e carattere vincolante dell'atto d'accusa	Art. 382
Modifica e ampliamento dell'atto d'accusa	Art. 383
Pronunzia della sentenza	Art. 384

Titolo nono: Procedure speciali**Capitolo 1: Procedura abbreviata****Sezione 1: In generale**

Principio	Art. 385
Apertura	Art. 386
Atto d'accusa	Art. 387

Sezione 2: Procedura giudiziaria

Dibattimento	Art. 388
Sentenza	Art. 389

Capitolo 2: Decisioni giudiziarie indipendenti ulteriori**Sezione 1: In generale**

Competenza in generale	Art. 390
Competenza particolare	Art. 391

Sezione 2: Procedura	
Apertura e svolgimento	Art. 392
Decisione	Art. 393
Capitolo 3: Procedura contumaciale	
Sezione 1: Condizioni	
Condizioni	Art. 394
Sezione 2: Svolgimento della procedura contumaciale	
In generale	Art. 395
Decisione	Art. 396
Sezione 3: Nuovo giudizio	
Istanza di nuovo giudizio dell'imputato	Art. 397
Ammissibilità dell'istanza e rapporto con l'appello	Art. 398
Nuovo giudizio	Art. 399
Decisione nella procedura di nuovo giudizio	Art. 400
Capitolo 4: Procedura indipendente in materia di misure	
Sezione 1: Procedura di cauzione preventiva	
Competenza	Art. 401
Procedura	Art. 402
Decisione	Art. 403
Sezione 2: Procedura in presenza di imputati irresponsabili	
Condizioni	Art. 404
Procedura	Art. 405
Adozione di misure	Art. 406
Decisione negativa	Art. 407
Sezione 3: Procedura di confisca indipendente	
Condizioni	Art. 408
Procedura preliminare	Art. 409
Procedura giudiziaria	Art. 410
Decisione	Art. 411
Capitolo 5: Procedura del decreto d'accusa	
Sezione 1: In generale	
Condizioni di emanazione del decreto	Art. 412
Sezione 2: Emanazione del decreto d'accusa	
Contenuto	Art. 413
Redazione e notifica del decreto	Art. 414
Sezione 3: Procedura d'opposizione	
Opposizione	Art. 415
Procedura dinanzi al Procuratore pubblico	Art. 416
Sezione 4: Procedura dinanzi al tribunale di prima istanza	
Svolgimento	Art. 417
Capitolo 6: Procedura di contravvenzione penale	
Sezione 1: In generale	
Norme applicabili	Art. 418
Sezione 2: Procedura di indagine e di multa	
Apertura della procedura	Art. 419
Misure coercitive in caso di contravvenzione in generale	Art. 420
Arresto in caso di contravvenzione	Art. 421
Decisione di multa; abbandono	Art. 422

Sezione 3: Procedura d'opposizione

In generale Art. 423

Procedura dinanzi alle autorità di contravvenzione penale Art. 424

Sezione 4: Procedura dinanzi al tribunale di prima istanza

Procedura d'opposizione giudiziaria Art. 425

Revoca di una multa passata in giudicato Art. 426

**Capitolo 7: Procedura penale minorile
(Art. 427-449)****Titolo decimo: Rimedi giuridici****Capitolo 1: Disposizioni comuni****Sezione 1: In generale**

Norme applicabili Art. 450

Legittimazione in generale Art. 451

Legittimazione del Procuratore pubblico Art. 452

Garanzie 453

Sezione 2: Norme generali relative alla procedura ricorsuale

Forma e termine in generale Art. 454

Rinuncia e ritiro Art. 455

Effetto sospensivo e misure provvisoriale Art. 456

Complementi di prova Art. 457

Norme speciali concernenti la procedura scritta Art. 458

Carattere vincolante delle conclusioni delle parti Art. 459

Estensione degli effetti di una decisione di accoglimento Art. 460

Capitolo 2: Ricorso**Sezione 1: In generale**

Oggetto Art. 461

Atti procedurali impugnabili Art. 462

Esclusione del ricorso Art. 463

Autorità di ricorso Art. 464

Sezione 2: Procedura e decisione

Termine e forma Art. 465

Procedura e decisione Art. 466

Capitolo 3: Appello**Sezione 1: In generale**

Oggetto e ammissibilità Art. 467

Annuncio e dichiarazione dell'appello Art. 468

Esame preliminare e appello adesivo Art. 469

Portata ed effetti della procedura d'appello Art. 470

Sezione 2: Preparazione della procedura d'appello

Entrata nel merito Art. 471

Sezione 3: Procedura d'appello scritta

Casi di procedura d'appello scritta Art. 472

Scambio di scritti Art. 473

Sezione 4: Procedura d'appello orale

Svolgimento del dibattimento orale d'appello Art. 474

Assenza delle parti Art. 475

Sezione 5: Decisione d'appello

Nuova sentenza	Art. 476
Cassazione e rinvio	Art. 477
Comunicazione	Art. 478
Capitolo 4: Revisione	
Sezione 1: In generale	
Oggetto e ammissibilità	Art. 479
Ammissibilità della revisione in casi particolari	Art. 480
Sezione 2: Esame preliminare	
Forma e termine	Art. 481
Procedura allo stadio dell'esame preliminare	Art. 482
Sezione 3: Decisione di revisione e seguito della procedura	
Decisione di revisione	Art. 483
Procedura a seguito dell'autorizzazione	Art. 484
Effetti dell'assoluzione	Art. 485
Titolo undicesimo: Spese procedurali e indennità	
Capitolo 1: In generale	
Applicabilità delle norme del presente titolo	Art. 486
Principi in materia di spese e di indennità	Art. 487
Assunzione delle spese procedurali da parte della Confederazione o del Cantone	Art. 488
Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi	Art. 489
Obbligo di rifusione delle spese e di indennizzo di eredi e di irresponsabili	Art. 490
Esercizio del diritto alle indennità e regresso	Art. 491
Decisione in merito alle spese procedurali e alle indennità	Art. 492
Capitolo 2: Spese procedurali	
Sezione 1: Spese procedurali ed emolumenti	
Definizione e calcolo	Art. 493
Sezione 2: Attribuzione delle spese procedurali in generale	
Spese procedurali in caso di condanna	Art. 494
Spese in caso di abbandono e di assoluzione in generale	Art. 495
Obbligo di assunzione delle spese della parte in giudizio e del querelante	496
Sezione 3: Assunzione delle spese nella procedura ricorsuale	
In generale	Art. 497
In caso di istanze di revisione	Art. 498
Capitolo 3: Indennità	
Sezione 1: Pretese di indennizzo dell'imputato	
Pretese di indennizzo e di riparazione morale dell'imputato in generale	Art. 499
Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione morale	Art. 500
Indennizzo e riparazione morale per l'eccessiva durata della carcerazione preventiva o di sicurezza oppure di altre misure coercitive	501
Sezione 2: Pretese di indennizzo della parte in giudizio e contro di essa; pretese di indennizzo di terzi	
Regole di indennizzo della parte in giudizio	Art. 502
Pretese di indennizzo e di riparazione morale di terzi	Art. 503
Sezione 3: Indennità nell'ambito della procedura ricorsuale	
In generale	Art. 504
Indennizzo e riparazione morale in caso di revisione	Art. 505
Titolo dodicesimo: Forza di cosa giudicata ed esecuzione di sentenze penali	

Capitolo 1: Acquisizione e constatazione della forza di cosa giudicata

Acquisizione della forza di cosa giudicata

Art. 506

Constatazione e notifica

Art. 507

Comunicazione delle decisioni

Art. 508

Capitolo 2: Esecuzione delle sentenze penali**Sezione 1: Esecuzione di pene e misure**

In generale

Art. 509

Garanzia dell'esecuzione di sanzioni privative della libertà

Art. 510

Prescrizione della pena

Art. 511

Sezione 2: Riscossione delle spese procedurali e delle pretese civili

Spese procedurali e altre prestazioni finanziarie

Art. 512

Esecuzione degli aspetti civili di sentenze penali

Art. 513

Sezione 3: Pubblicazioni ufficiali

Oggetto

Art. 514

Indice analitico ¹

A

Abbandono del procedimento, 350 segg.
 Agente infiltrato, 299 segg.
 Analisi del DNA, 267 seg.
 Appello, 467 segg.
 Appello adesivo, 469
 Apprezzamento delle prove, 11
 Arresto provvisorio, 229 segg.
 Arringhe delle parti, 379
 Assistenza giudiziaria, internazionale, 61
 Assistenza giudiziaria, nazionale, 50 segg.
 Atti, 110
 Atti procedurali delle autorità penali, 71 segg.
 Atti procedurali delle parti, 119 seg.
 Autorità di ricorso, 26
 Autorità di contravvenzione penale, 21
 Autorità inquirenti, 13
 Autorità penali, 13 segg.
 Azione civile, 129 segg.
 Azione penale, carattere obbligatorio, 7

C

Campo d'applicazione, 1
 Capacità dibattimentale, 116
 Capacità di testimoniare, 173
 Carcere di sicurezza, 242 segg.
 Carcere preventivo, 233 segg.
 Cauzione, 251 segg.
 Cauzione preventiva, 401 segg.
 Citazione, 213 segg.
 Comparizione forzata, 220 segg.
 Competenza per materia, 28 segg.
 Competenza per territorio, v. foro
 Confisca indipendente, foro, 45
 Confisca indipendente, procedura, 408 segg.
 Conflitti in materia di foro, 48
 Confronti, 156
 Consultazione degli atti, 111 seg.
 Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni, sorveglianza, 281 segg.

Criminalità economica, 30
 Criminalità organizzata, 30
 Cronaca giudiziaria, 79

D

Danneggiato, 124
 Decessi dovuti a cause sospette o ignote, 269
 Decisioni, 91 segg.
 Decisioni giudiziarie ulteriori, 390 segg.
 Decreto d'accusa, 412 segg.
 Decreto di non luogo a procedere, 341
 Delega della giurisdizione federale, 31 segg.
 Dibattimento, 367 segg.
 Dibattimento di prima istanza, 361 segg.
 Difensore, 133 segg.
 Difensore d'ufficio, 138 segg.
 Difesa obbligatoria, 136
 Dignità umana, 3
 Direzione del procedimento, 67 segg.
 Diritti delle parti, 117
 Diritti di partecipazione delle parti, 158 seg.
 Diritto di denuncia, 329
 Diritto di non deporre, 176 segg.
 Diritto di essere sentito, 117
 Documentazione segnaletica, 320 segg.

E

Emolumenti, 493 segg.
 Esami corporali, 264 segg.
 Esecuzione anticipata della pena, 249
 Esecuzione di decisioni penali, 509 segg.
 Esumazione, 270

F

Fermo di polizia, 226 segg.
 Fonti dei media, tutela, 179
 Foro, 38 segg.
 Forza di cosa giudicata, 506 segg.

G

¹ Le cifre a fianco della voce in questione indicano gli articoli dell'avamprogetto; le cifre *in corsivo* si riferiscono invece a sezioni più ampie dello stesso.

Giudice unico, 24

Giurisdizione cantonale, 28

Giurisdizione federale, 29

I

Imputato, 121 segg.

Inchiesta mascherata, 299 segg.

Indennità, 499 segg.

Indipendenza, 4

Inosservanza, 106

Inseguimento, 227

Interrogatori, 151 segg.

Interrogatorio dell'imputato, 166 segg.

Interrogatorio finale, 348

Irresponsabilità dell'imputato, 404 segg.

Istanza di scarcerazione, 239

Istruttoria, 338 segg.

L

Libera scelta del difensore, 135

Lingua ufficiale, 72

M

Mediazione, v. riparazione

Metodi vietati di assunzione delle prove, 147

Mezzi di prova, 145 segg.

Mezzi di prova materiali, 200 segg.

Misure coercitive, 207 segg.

Misure disciplinari, 70

Misure di protezione, 160 seg.

Misure di sorveglianza segrete, 281 segg.

Misure sostitutive del carcere preventivo, 250 segg.

Misure tecniche di sorveglianza, 296

Motivi di ricusazione, 62

N

Ne bis in idem, 12

Notifica, 98 segg.

O

Obblighi di denuncia, 330

Obblighi di informare, 81 seg.

Obblighi di serbare il segreto, 80

Obbligo di deporre, 172

Osservazione, 297 seg.

P

Parte in giudizio, 125 segg.

Parti, 114 segg.

Perito, 190 segg.

Perizia, 196 segg.

Perquisizione, in generale, 254

Perquisizione domiciliare, 260 seg.

Perquisizione personale, 262 seg.

Persona informata sui fatti, 186 segg.

Plea bargaining, v. procedura abbreviata

Polizia, 16 seg.

Polizia delle udienze, 69

Presunzione d'innocenza, 11

Principio accusatorio, 9

Principio di celerità, 5

Principio di evasione formale, 10

Principio di opportunità, 8

Privazione della libertà, 223 segg.

Procedura abbreviata, 385 segg.

Procedura contumaciale, 394 segg.

Procedura delle indagini preliminari, 340

Procedura di confisca indipendente, 408 segg.

Procedura di contravvenzione penale, 418 segg.

Procedura d'indagine di polizia, 333 segg.

Procedura d'istruzione, 338 segg.

Procedura indipendente in materia di misure, 401 segg.

Procedura intermedia, 350 segg.

Procedura preliminare, 326 segg.

Procedura probatoria qualificata, 376 segg.

Procedura probatoria semplice, 374 seg.

Procedure speciali, 385 segg.

Procuratore pubblico, 18 segg.

Pronunzia di decisioni, 96

Proroga della carcerazione, 240

Protezione dei dati, 108 seg.

Prove, acquisite illecitamente, 148 segg.

Prove, superflue, 146

Pubblicità del procedimento, 76 segg.

Q

Querela penale, forma, 332

R

Rapporti, 155

Reati a querela di parte, 346 segg.

Reati commessi mediante mass media, foro, 43

Reati commessi nell'impresa, foro, 44

Relazioni bancarie, sorveglianza, 318

Restituzione di un termine, 107

Retata, 228

Revisione, 479 segg.
Ricerca, 222
Ricorso, 461 segg.
Ricusazione, 62 segg.
Rimedi giuridici, 450 segg.
Rinvio a giudizio, 357 segg.
Riparazione, 347a

S

Salvacondotto, 217
Scoperte casuali, 258
Segreto professionale, 178
Sentenza, 381 segg.
Sequestro, 273 segg.
Sigilli, 259
Sopralluogo, 202 segg.
Spese procedurali, 493 segg.
Spese procedurali e indennità, in generale,
486 segg.

T

Termine, 102 segg.
Testimoni, 172 segg.
Traduzioni, 74
Tribunale d'appello, 27
Tribunale dei minori, 25
Tribunale delle misure coercitive, 22
Tribunale di prima istanza, 23 seg.
Tribunali, 14

U

Udienza preliminare, 365
Ultima parola dell'imputato, 380
Unità del procedimento, 35

V

Verbale, 83 segg.
Verità materiale, 6
Vittima, 124